

Capitolo I
INTRODUZIONE.
IL DIRITTO DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE

Letture suggerite: S. A. KORFF, “Introduction à l’histoire du droit international”, in *RCADI*, 1923, p. 1-24; L.-E. LE FUR, “Le développement historique de droit international. De l’anarchie internationale à une communauté internationale organisée”, in *RCADI*, 1932-III, v. 41, p. 501-602; M. GIULIANO, *La comunità internazionale e il diritto*, Padova, Cedam, 1950 [rist. 2011]; A. NUSSBAUM, *A Concise History of the Law of Nations*, New York, McMillan, 1954; D. ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., Padova, Cedam, 1955 [rist. 1964], p. 1 ss.; P. GUGGENHEIM, “Contribution à l’histoire des sources du Droit des gens”, in *RCADI*, 1958-III, v. 94, p. 1-84; A. P. SERENI, *Diritto internazionale*, I, Milano, Giuffrè, 1956, p. 9 ss. v. con particolare attenzione le osservazioni di W. FRIEDMAN, *The Changing Structure of International Law*, London, Stevens, 1964; R. AGO, *Caratteri generali e origini storiche della comunità internazionale e del suo diritto*, Napoli, 2002; T. TREVES, *Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 1-49; R. MONACO e C. CURTI GIALDINO, *Diritto internazionale pubblico*, 3^a ed., Torino, Utet, 2009, p. 19 ss.; C. FOCARELLI, *Introduzione storica al diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2012 e riferimenti *ivi cit.*; T. SCOVAZZI (a cura di), *Corso di diritto internazionale*, I, Milano, 3 ed., Giuffrè, 2018, pp. 2-184. Altri riferimenti in: TRUYOL Y SERRA, *Histoire du droit international public*, Paris, Economica, 1995; *Oxford Handbook of the History of International Law*, a cura di B. FASSBENDER, A. PETERS, S. PETER, D. HOGGER, Oxford, OUP, 2012; *Brierly’s Law of Nations*, 7th ed., a cura di A. CLAPHAM, Oxford, OUP, 2012, p. 1 ss.; M. HERDEGEN, *Völkerrecht*, 14 ed., Munich, Beck, 2015, pp. 1-68; S.C. NEFF, *Justice among Nations: A History of International Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2014; A. ZIEGLER, *Introduction au droit international public*, 3 ed., Berne, Stämpfli, 2015, p. 29-47; S. BESSON, *Droit international public*, 3 ed., Berne, Stämpfli, 2016, p. 1-31; O. HATHAWAY, S. SHAPIRO, *The Internationalists and their Plan to Outlaw War*, Penguin, 2017. Un database (il Progetto Avalon) sulla storia del diritto internazionale è stato realizzato dall’Università di Yale ed è disponibile al sito: <http://avalon.law.yale.edu/default.asp>. V. altresì la rivista bilingue (in inglese e francese) *Journal of the History of International Law*, edita da Brill (Paesi Bassi). Per una prospettiva non eurocentrica v. Y. ONUMA, “A Transcivilizational Perspective on International Law. Questioning Prevalent Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-Polar and Multi-Civilizational World of the Twenty-First Century”, in *RCADI*, 2009, v. 342, pp. 77-418, e per un’introduzione alla dottrina statunitense contemporanea v. H. H. KOH, “American Schools of International Law”, in *RCADI*, v. 410, 2020, p. 9 ss. Per una stimolante analisi critica del diritto internazionale v. M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, CUP, 2004, nonché in particolare *Id.*, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*, Cambridge, CUP, 2006. V. altresì A. BIANCHI, *International Law Theories. An Inquiry into Different Ways of Thinking*, Oxford, OUP, 2016; M. SHAW, *International Law*, 9 ed., Cambridge, CUP, 2021, p. 1-50; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, 4 ed. a cura di M. FRULLI, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 39 ss.; S. M. CARBONE, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, 6 ed., Torino, Giappichelli, 2021, p.1 ss.; U. LEANZA, I. CARACCILO, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2022, p. 3 ss.; N. Q. DINH, P. DAILLIER, M. FORTEAU e A. PELLET, *Droit international public*, 9^a ed., 2022, Paris, LGDJ, p. 47 ss.

1. Pluralismo degli ordinamenti giuridici e diritto statale. — *Ubi societas, ibi jus*: questa massima esprime un dato di comune esperienza e cioè lo stretto collegamento esistente tra il diritto e la società. Ed infatti, ogni tipo di comunità umana, ogni *societas*, in qualunque epoca storica ed in ogni luogo del nostro pianeta, possiede un

complesso di regole (*jus*) scritte e non scritte per disciplinare i rapporti tra i soggetti che ne fanno parte ⁽¹⁾.

Ciascun gruppo sociale, proprio in quanto si costituisce e si ordina per il perseguimento di determinati fini che possono anche essere la mera coesistenza, la sopravvivenza di ciascuno ed una cooperazione saltuaria non può prescindere da una propria organizzazione e quindi da un proprio ordinamento giuridico inteso come insieme di regole e di principi destinati a disciplinare ed orientare i rapporti degli associati tra loro ⁽²⁾. Questo vale, come ha illustrato SANTI ROMANO, non solo per lo Stato italiano e per coloro i quali vivono sul suo territorio ma, seppure su scala diversa, anche in ogni raggruppamento sociale organizzato che crei un proprio sistema di regole.

Così, ciascuno di noi, nella propria esperienza di vita quotidiana, sa bene che il proprio comportamento è condizionato dal rispetto di un'ampia tipologia di regole eterogenee che variano in funzione della *societas* umana di riferimento avendosi, ad esempio, oltre alle norme giuridiche dello Stato anche le regole deontologiche per chi svolge una data professione, le regole imposte da ciascuna religione per i suoi credenti (si pensi all'obbligo di partecipare alla divina Liturgia la domenica e le feste ⁽³⁾ per i cattolici o a quello di *ramadān* per i musulmani), le regole sportive per chi gioca a calcio o a basket (o altro sport), le regole del Galateo e così via.

Risulta evidente che ogni *norma sociale* si compone di due elementi: a) l'*oggetto*, cioè *il fatto* che la norma valuta e b), la *valutazione*, ossia "la *qualifica* che la norma annette all'azione contemplata e che importa per determinati soggetti, a cui si indirizza, certi effetti sociali...Le qualifiche di *giusto* ed *ingiusto*, *onesto* e *disonesto*, *corretto* e *scorretto*, che si applicano ad un determinato contegno" del soggetto di diritto, "non sono caratteri intrinseci ed assoluti del contegno a cui si riferiscono: esse sono le *valutazioni* che quel determinato contegno riceve da certe *norme sociali*" ⁽⁴⁾.

Pertanto, ogni fenomeno giuridico si caratterizza per un duplice aspetto: da un lato, il diritto mira a determinare ed ordinare i comportamenti dei soggetti (le persone, gli Stati) che siano membri di un dato gruppo, cioè di una *societas* (**funzione prescrittiva**); dall'altro lato, il diritto è il prodotto **storicamente determinato** di quella stessa *societas* e dei rapporti (anche di potere) esistenti fra i membri della stessa ⁽⁵⁾.

Ed alla luce di tali premesse, è possibile osservare anche che, *nell'ambito di uno stesso territorio*, possono convivere con l'ordinamento giuridico dello Stato più ordi-

⁽¹⁾ V. in generale R. TREVES, *Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi, 2002; R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2007.

⁽²⁾ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, [2 ed., Firenze, Sansoni, 1946], Rist. Quodlibet, 2018, p. 55: « Se si ha riguardo al momento in cui le istituzioni sorgono e quindi comincia ad aver vita il loro ordinamento, si vede subito che questo momento non è determinato da una norma preesistente ». L'origine del brocardo latino resta controversa ma pare sia stata impiegata già da U. GROZIO, *De iure belli ac pacis*, Discorso preliminare, par. VIII [*Il diritto della guerra e della pace (prolegomeni e libro primo)*], a cura di F. ARICI e F. TODESCAN, Padova, Cedam, 2010]. V. pure S. ROMANO, *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., Padova, Cedam, 1939, nonché *Brownlie's Principles of Public International Law*, a cura di J. CRAWFORD, cit., p. 20: "International Law provides a normative framework for the conduct of interstate relations. In this sense, International Law is no exception to the maxim of *ubi societas, ibi jus*: where there is social structure, there is law".

⁽³⁾ *Catechismo della Chiesa cattolica*, 1389.

⁽⁴⁾ T. PERASSI, *Introduzione alle scienze giuridiche*, Padova, Cedam, 1967 [3 rist. 1994], p. 10 s. Corsivo aggiunto.

⁽⁵⁾ Cfr. ad es., G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 173 ss.

namenti a carattere non statale le cui regole valgono però, per ciascuno Stato, nei limiti stabiliti da quest'ultimo, giacché nel proprio territorio le *sue* norme si impongono per effetto della propria sovranità (così avviene con riferimento all'ordinamento sportivo, alle norme di diritto canonico della Chiesa cattolica, alle regole che i privati si danno partecipando ad un'associazione o ad un partito politico, alle regole deontologiche che deve rispettare chi vuole esercitare una data professione e così via).

In questa prospettiva, poiché “[c]iascuno di noi vive nell’ambito di un determinato ordinamento giuridico nazionale” — sono parole di ANTONIO CASSESE — si ha per assurdo che “spesso inconsapevolmente, si è portati a credere che ogni altro ordinamento giuridico presenti caratteri simili a quelli dei sistemi statali” (6).

2. Pluralismo degli ordinamenti ed ordinamento giuridico internazionale. — Volgiamo ora lo sguardo fuori dallo Stato in cui ci troviamo e guardiamo un mappamondo o *googlemaps* nel nostro cellulare. Da tale prospettiva, risulta evidente che, accanto all'**ordinamento giuridico italiano**, il quale è costituito dalle norme giuridiche vigenti nello Stato italiano, *coesistono* sulla mappa terrestre **altri ordinamenti giuridici a carattere nazionale** appartenenti ad altrettanti **Stati diversi dal nostro** che si manifestano tramite le norme (per noi straniere) vigenti su ciascun territorio.

Risulta a questo punto evidente che ciascuno Stato, oltre ad essere la massima persona giuridica del proprio diritto interno è, in un'ottica più vasta, un soggetto della comunità internazionale. La **comunità internazionale**, a cui ogni Stato appartiene, è una *societas* sorta spontaneamente per il fatto stesso che esistono diversi enti sovrani *superiorem non recognoscentes* (7).

Tali considerazioni preliminari appaiono particolarmente utili quando ci si accinga a studiare il diritto dell'*ordinamento giuridico internazionale* cioè, appunto, il “Diritto internazionale” (*International Law/Droit international/Derecho internacional/Internationales Recht* o meglio *Völkerrecht*). È infatti evidente che la specifica *societas* di cui ci occupiamo non è una *societas* “nazionale” (ossia un ordinamento giuridico statale), bensì è quella “**internazionale**” ed il **suo diritto**.

Che cos'è dunque il “diritto internazionale”? Come si formano, si leggono, si interpretano le sue *norme* e, soprattutto, come e a *chi* si applicano?

A tale domanda risponderemo per approssimazioni successive.

a) Accezioni e possibili definizioni del “diritto internazionale”

3. Un diritto delle relazioni interstatali. — Si è spesso sostenuto — soprattutto in passato — che il diritto internazionale fosse il prodotto della civiltà occidentale cristiana e che fosse nato con l'inizio dell'era moderna, a partire dal XVI secolo.

Tale affermazione appare corretta se si definisce, in prima approssimazione, il “diritto internazionale” come l'insieme delle regole, scritte e non scritte, che discipli-

(6) A. CASSESE, *Diritto internazionale*, 4 ed. a cura di M. FRULLI, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 21. Cfr. R. QUADRI (*Diritto internazionale pubblico*, 5 ed., Napoli, 1968, p. 20) il quale avverte opportunamente che, talvolta, “con l'aggettivo ‘internazionale’ si qualificano anche dei complessi di norme ‘interne’, di norme cioè facenti parte degli ordinamenti giuridici statali...[che trovino] la propria ragion d'essere nell'esistenza, vicino allo Stato di altri Stati”. Qui, come nel caso delle norme di “diritto internazionale privato” si tratta di *norme interne in materia internazionale* e non di *norme dell'ordinamento internazionale*.

(7) G. ARANGIO-RUIZ, *La persona internazionale dello Stato*, Torino, Utet, 2008.

nano le *relazioni tra Stati* ⁽⁸⁾. Ed in effetti, per secoli, il diritto internazionale classico ha garantito che gli Stati (le “Potenze” dotate di forza militare) potessero coesistere pacificamente gli uni accanto agli altri e cooperare in modo affidabile e prevedibile. Il primo compito del diritto internazionale, infatti, è sempre stato quello di gettare le basi per la pace nel mondo e la stabilità delle relazioni internazionali, soprattutto per sviluppare relazioni economiche tra Stati e dunque tra popoli diversi ⁽⁹⁾. In tale prospettiva, anche le guerre che si sono succedute nei secoli con conseguenze terribili sono state degli eventi storici temporalmente limitati o geolocalizzati.

Impiegando una terminologia utilizzata da BENTHAM, si suole dire che tale *corpus iuridicum* prende il nome di *diritto internazionale pubblico* in contrapposizione al *diritto internazionale privato* ⁽¹⁰⁾.

Attraverso tale partizione, il giurista qualunque, avvezzo alla distinzione tra “diritto privato” e “diritto pubblico” su cui ha forgiato per anni all’Università il proprio sapere giuridico, si sente psicologicamente rassicurato ed è portato a pensare che tale tipica partizione dell’*ordinamento giuridico interno* ⁽¹¹⁾ valga anche, per i rapporti *esterni* dello Stato, siano essi i rapporti con gli altri Stati (diritto internazionale “pubblico”), siano essi i rapporti tra soggetti privati appartenenti a Stati diversi (diritto internazionale “privato”). La parola “internazionale”, così penserà quel giurista, probabilmente costituisce poco più che un aggettivo, un capitolo in più dei classici libri ed insegnamenti universitari del diritto pubblico e del diritto privato ⁽¹²⁾. Del resto, la rappresentazione superficiale di alcune crisi internazionali che gran parte della stampa offre ai propri lettori non induce alla convinzione che il diritto internazionale sia — come in realtà è — la scienza più complessa ed affascinante del mondo del diritto. Tali equivoci vengono alimentati, anche dall’utilizzo esagerato — e solo in Italia! — della parola “**sovranaZIONALE**” quale sinonimo generico — o addirittura nuovo ed autonomo — di “internazionale” ad opera di chi, *ignorando* lo sviluppo plurisecolare della dottrina, della prassi e persino della giurisprudenza in materia di diritto internazionale, pensa che il diritto esterno allo Stato sia sempre ed automati-

⁽⁸⁾ Cfr. J. KLABBERS, *International Law*, 3 ed., Cambridge, CUP, 2021, p. 1: “As anyone who has ever bought a product from abroad should realize, the purchase is possible because there are rules that make it so. As everyone who has ever hopped on an aircraft abroad or sent a postcard abroad or watched a foreign television channel should realize, there are rules that facilitate doing so. These rules form part of a broader network of rules usually referred to as International Law. International Law is not just the Law (if any) that deals with war and peace, or with genocide and human rights; it also encompasses rules on trade, on protection of the environment, on shipping and on the protection of refugees. Few of these rules are uncontroversial and even fewer work perfectly, but the bottom line should be clear: *the existence of international relations, of whatever kind, entails the existence of International Law*”.

⁽⁹⁾ Secondo la celebre espressione di PILLET, “*le commerce international est un pur fait, mais un fait qui a donné naissance au droit international tout entier*” (RGDIP, 1898, p. 72, cit. in D. CARREAU, P. JUILLARD, R. BISMUTH, A. HAMANN, *Droit international économique*, 6 ed., Paris, Dalloz, 2017, p. 2).

⁽¹⁰⁾ J. BENTHAM, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1780.

⁽¹¹⁾ Com’è noto, la partizione tra *diritto privato* e *diritto pubblico* è di origine romanistica. Tale partizione viene operata nel *Digesto* di Giustiniano (*Dig.* 1,1,1,2) e nelle *Istituzioni* laddove, seguendo Ulpiano, si indica, con riferimento al diritto romano: “Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet” (*Inst.*, 1, 1, 4). In arg. cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, 14 ed., Napoli, Jovene, 2002, p. 29.

⁽¹²⁾ Ma tale è, come si vedrà a suo luogo (Cap. XVII), l’approccio monista con primato del diritto interno che, nei numerosi secoli di vita del diritto internazionale, è stato spesso impiegato da...dittatori e Stati autoritari. Attraverso questa costruzione artificiale si arriva, infatti, a promuovere il “diritto unilaterale di uno Stato” e a negare il diritto internazionale come diritto della comunità internazionale.

camente “sovranaazionale” (si direbbe *Supranational Law* un vocabolo che, in inglese, ovviamente non utilizza nessuno, impiegando invece sempre e correttamente il termine **International Law** e declinandolo in *International Private Law*, *International Criminal Law*, *International Business Law*, *International Tax Law* e così via). Chi vede oggi ovunque in modo semplicistico il “diritto sovranazionale”, non riesce però a spiegare che — eccezion fatta per il caso del diritto dell’Unione europea — l’Italia, gli Stati Uniti, Cuba, l’India, il Marocco, la Russia, il Brasile o qualsiasi altro Stato, non risultano formalmente agli ordini, né di un misterioso potere superiore ed occulto, né di un *superStato mondiale*, appunto, “sovra-nazionale” (13). Se fosse così, allora la misteriosa entità sovranazionale regolerebbe la sovranità, l’ordinamento giuridico interno di cui ciascuno Stato è portatore e persino la validità e l’efficacia delle proprie norme nazionali.

Nulla di tutto ciò, ovviamente, si verifica nella concreta realtà empirica del diritto! Non esiste — eccetto che per il diritto canonico e per i mistici — una società umana universale retta dal “diritto amministrativo globale” o dal diritto privato o penale “sovranaazionale”.

4. Primo dato empirico: esistenza di una pluralità di enti statali. — Viceversa, il primo dato empirico fondamentale, percepibile da chiunque, è che esiste una **pluralità di enti**, creati quasi sempre in modo violento da comunità umane stanziate su territori circoscritti da confini, i quali esprimono una *propria struttura politica di governo ed un proprio sistema di regole*, ossia **un proprio diritto interno**. A tali comunità umane si dà ancor oggi il nome di **Stati** e, come vedremo oltre (Cap. XV), si tratta dei *soggetti originari e primari* (seppur non esclusivi), in un certo senso “naturali”, dell’ordinamento giuridico internazionale. Ciascuna comunità umana e quindi *ciascuno Stato*, quale ente indipendente e sovrano (art. 2, par. 1, Carta ONU), è portatore di **un proprio ordinamento giuridico** e di **interessi propri** che risultano distinti, sia dagli interessi dei *singoli individui* che compongono l’ente-Stato, sia dagli **interessi degli altri Stati** che popolano il nostro pianeta.

5. Secondo dato empirico: coesistenza, cooperazione e conflitto fra Stati. — Il *secondo dato empirico*, da tutti facilmente riconoscibile, è che ciascuna comunità umana, una volta costituitasi in Stato, non vive a lungo completamente isolata, soprattutto oggi nell’era di internet e dei diffusi trasporti intercontinentali e, prima o poi, sviluppa alcune **relazioni con le altre comunità umane distribuite negli altri Stati**, relazioni che possono essere di mera **coesistenza**, oppure di **coordinamento**, o ancora di **cooperazione** più o meno accentuata (si pensi all’Unione europea) e, talvolta, anche di **conflitto**. Ebbene, *l’insieme di tali dati e relazioni* va a costituire il fondamento delle norme di condotta degli Stati e il modo di essere dell’**ordinamento giuridico internazionale** (14).

(13) Come osserva G. ARANGIO-RUIZ, *La pretesa “analogia federale” nella Carta delle Nazioni Unite e le sue implicazioni*, in *Le Nazioni Unite*, a cura di L. PICCHIO FORLATI, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 221-273.

(14) Come osserva ad Oxford V. LOWE (*International Law*, Oxford, OUP, 2012, p. 1: “The world needs International Law, because no State acting alone can achieve its aims. International cooperation is necessary; and International Law is the framework within which international co-operation takes place”). Oltre a quanto diremo oltre v. D. ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., Padova, Cedam, 1955 [rist. 1964], p.39 ss.; H. LAUTERPACHT, *The Function of Law in the International Community*, Oxford, O.U.P., 2011

Senonché, a differenza dell'ordinamento interno di uno Stato dato, l'ordinamento internazionale non nasce e si struttura grazie ad un "atto costitutivo" (né, tantomeno, grazie ad una "costituzione"), bensì per la semplice circostanza, per il fatto storico, che gli enti-Stato esistono ed interagiscono tra loro.

6. Terzo dato empirico: la Comunità internazionale e il suo diritto. — La coesistenza di più enti simili, in origine a carattere statale, che si trovano fra di loro in una relazione in cui si manifestano i reciproci interessi, costituisce il nucleo originario della *societas o Comunità internazionale: una società di "Civitates superiores non recognoscentes"* ⁽¹⁵⁾. La "solidarietà di certi interessi e la comunanza di civiltà" — scriveva DIONISIO ANZILOTTI — "fanno sorgere quella che si può chiamare, in lato senso, la *Società degli Stati o Comunità internazionale*. Ciò è possibile solo in quanto gli Stati che vi partecipano non agiscono arbitrariamente, ma uniformano la loro condotta a regole che limitano l'arbitrio di ciascuno e segnano il modo onde essi devono comportarsi nei reciproci rapporti" ⁽¹⁶⁾. Orbene, tale *societas* è universale ed oggi persino pluralista in quanto abbraccia tutte le forme di relazione giuridica internazionale e oggi comprende anche altre e diverse tipologie di protagonisti della vita giuridica di tale peculiare *comunità*, quali le organizzazioni intergovernative, la Santa sede, i movimenti insurrezionali, le imprese transnazionali e gli individui. Pertanto, non è il diritto internazionale ad essere "sovranaazionale" ma solamente *qualche sua norma* può essere considerata tale se e nella misura in cui i soggetti originari dell'ordinamento internazionale, gli Stati, le riconoscano un valore imperativo (*ius cogens*), ossia *superiore* alle altre norme del medesimo ordinamento. Si tratta, come vedremo a suo luogo (Cap. III) di delicatissime questioni che vanno puntualmente verificate.

7. Confutazione delle "invenzioni" moderne di alcuni giuristi di diritto interno. — Poste le suddette coordinate di base, risulta evidente che le "invenzioni" effettuate di recente da alcuni giuristi (specialisti di diritto interno italiano ma digiuni di studi di diritto internazionale) che ritengono di avere "scoperto" l'esistenza di fonti di un diritto "sovranaazionale", di un "diritto fuori dallo Stato" o ancora di "poteri sovra-

[rist. 1 ed., 1933]; P. ZICCARDI, *La costituzione dell'ordinamento internazionale*, Milano, Giuffrè, 1943; poi in "Les caractères de l'ordre juridique international", in *RCADI*, 1958, v.95, pp. 263-419; M. GIULIANO, *La Comunità internazionale e il diritto*, cit., p. 221 ss.; G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, 7 ed., Padova, Cedam, 1967, p. 1 ss.; R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, cit., p. 25 ss.; G. BARILE, "La structure de l'ordre juridique international: règles générales et règles conventionnelles", *RCADI*, 1978, pp. 9-126; P. ZICCARDI, voce "Ordinamento giuridico (diritto internazionale)", in *Enc. dir.*, vol. XXX, 1980, p. 834 ss.; G. ARANGIO-RUIZ, *La pretesa "analogia federale" nella Carta delle Nazioni Unite e le sue implicazioni*, cit., pp. 221-273; SINAGRA e BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, 3 ed., Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2019, p. 14 ss., nonché, *inter multos*, M. SHAW, *International Law*, 9th ed., Cambridge, CUP, 2021, p. 1 ss.

⁽¹⁵⁾ L. FERRARI BRAVO, *Lezioni di diritto internazionale*, 3 ed., Napoli, ES, [rist.] 2000, p. 17 che aggiunge: "La Comunità internazionale è dunque, innanzitutto, l'insieme degli Stati quali, in un determinato momento storico, esistono e sono reciprocamente indipendenti. Essa potrebbe, peraltro, comprendere anche enti diversi dagli Stati ed infatti il problema più importante della teoria dei soggetti del diritto internazionale è stato (almeno fin qui) quello di stabilire se vi siano soggetti non statuali e, in caso affermativo, quali essi siano". A tale questione accenniamo in questo capitolo (Cap. I) e rispondiamo nel Cap. XV.

⁽¹⁶⁾ D. ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., cit., p.49 s.

nazionali o globali” magicamente posseduti da Organizzazioni internazionali ⁽¹⁷⁾ ed altri *non State actors*, lungi dall’aver contribuito alla scienza giuridica tramite la loro personale “reinvenzione della ruota”, hanno invece avuto come risultato quello di accrescere l’interesse per la nostra materia da parte degli studiosi più seri. Ed infatti sono i giusinternazionalisti ad offrire professionalmente da secoli un’analisi rigorosa e scientificamente fondata del *sistema dei soggetti* e delle *fonti* del “*diritto fuori dallo Stato*” nonché del suo impatto, *inter alia*, sull’ordinamento giuridico italiano.

8. (segue) Il diritto internazionale come diritto positivo e materia di alta specializzazione giuridica. — Piuttosto, già da questi primi rilievi introduttivi, appare evidente che, se il compito del giurista è quello di studiare e interpretare il diritto inteso come scienza dell’organizzazione delle società attraverso le istituzioni e le regole operanti nei vari ambiti dell’agire umano, non ci si può improvvisare “*esperti*” o “*specialisti*” di *diritto internazionale*” come, del resto, non ci si può improvvisare *specialisti* di “diritto privato” italiano o di “diritto penale”, di “diritto amministrativo” o di “diritto tributario”, o ancora di “diritto del lavoro” italiano senza lunghi ed approfonditi studi di *diritto nazionale* inclusivi della dottrina, della legislazione e della vasta giurisprudenza di ciascuna materia. Ormai, la vastità e la complessità del diritto è molto simile a quella della medicina: e chi andrebbe dal dentista invece che dal cardiologo per chiedere lumi circa una fitta al torace? Così, anche nel mondo del diritto, ciascuno deve fare seriamente il proprio mestiere.

Esistono, infatti, *centinaia di volumi* di opere dottrinali e di norme sul “Diritto internazionale” (ed *in più lingue*, si veda la bibliografia sommaria alla fine di questo libro), esiste uno specifico **settore scientifico-disciplinare nel sistema universitario italiano** formato da *Professori universitari* la cui massima specializzazione è il “**diritto internazionale**” ⁽¹⁸⁾, esistono altrettante sentenze di giudici nazionali in materia “internazionale” e di — sempre più numerosi — “*tribunali internazionali*” che applicano il “diritto internazionale”; esistono *servizi giuridici* all’interno dei Ministeri dei singoli Stati (*in primis*, in Italia, il *Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati* presso il Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale) e numerose **organizzazioni internazionali** che operano unicamente in base al diritto internazionale. E come se non bastasse, prendendo atto definitivamente dell’importanza della nostra materia e della sua specificità per il mondo dell’Avvocatura, grazie alla normativa che si è susseguita in questi anni, tra cui il Decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, l’**Avvocato**, oggi, può conseguire il titolo di “**specialista**” nel “**settore del diritto internazionale**”.

⁽¹⁷⁾ Al riguardo, si rassicurano i lettori e gli studenti che non esistono enti sovranazionali autoritari da cui...difenderci impugnando le armi, bensì ogni “Organizzazione internazionale risulta dall’associazione di un certo numero di Stati (o eventualmente anche altri soggetti dell’ordinamento internazionale) i quali perseguono uno scopo comune (indicato come fine dell’organizzazione e messo in evidenza nello Statuto di quest’ultima) a tal’uopo servendosi di un apparato organizzativo le cui istituzioni essenziali sono poste in essere allo stesso momento in cui viene costituita l’organizzazione”, L. FERRARI BRAVO, *Lezioni di diritto internazionale*, 3 ed., cit., p. 321. A tale questione accenniamo in questo capitolo (Cap. I) e rispondiamo nel Cap. XV.

⁽¹⁸⁾ L’All. B al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, indica che, in Italia, i Professori universitari appartenenti al settore scientifico disciplinare del “Diritto internazionale” (s.s.d. IUS/13) svolgono “l’attività scientifica e didattico formativa degli studi relativi ai rapporti tra Stati, con riferimento ai caratteri strutturali dell’ordinamento internazionale, agli ambiti normativi in cui esso si articola, all’adattamento del diritto interno, alle organizzazioni internazionali, alla tutela dei diritti umani. Gli studi attengono, anche al diritto internazionale privato e processuale”.

Per le stesse ragioni, presso le migliori Università del mondo, nel quadro di corsi di laurea, di master e di dottorato universitario, oggi si offrono sia dei corsi di base, sia dei corsi approfonditi nell'ambito del settore scientifico-disciplinare del "diritto internazionale", insegnamenti fondamentali per comprendere il mondo di oggi e lavorare con l'estero.

Tale sapere porterà gli studenti di Diritto internazionale a fare parte di un'élite nel mondo giuridico, di un "*Invisible College of International Lawyers*"⁽¹⁹⁾, e ad operare attraverso le frontiere come giuristi d'impresa, avvocati internazionalisti in grandi studi legali, diplomatici, professori universitari di "diritto internazionale", consulenti di commercio estero e fiscalità internazionale, analisti di relazioni internazionali, operatori umanitari, delle forze dell'ordine o delle forze armate, funzionari di organizzazioni internazionali o di ONG e così via.

b) Il "diritto internazionale pubblico" come diritto delle Nazioni

9. Il diritto internazionale è il diritto delle genti. — Le sorprese iniziano ad essere tante per chi si accinge ad apprendere la nostra materia: si osserva che il *diritto internazionale "pubblico"* (o "diritto internazionale" *tout court* o, secondo l'accezione classica, "**diritto delle genti**" o ancora "**Law of Nations**"⁽²⁰⁾) viene tradizionalmente così denominato in quanto regola prevalentemente rapporti *tra Stati sovrani* (e gli *enti* ad essi assimilati considerati quali enti-soggetti della Comunità internazionale) e, pertanto, le sue norme vigono tra tali enti e creano, in linea di principio, diritti ed obblighi solo per questi ultimi.

Ma se il "diritto internazionale" è il "**diritto tra le genti**"⁽²¹⁾ di tutto il pianeta, ne segue necessariamente che non è, *né una parte del "diritto pubblico" che regola un dato Stato, né è il mutevole "diritto pubblico esterno" di uno Stato qualsiasi*. E ciò vale non solo avendo a mente lo Stato italiano ma anche per gli Stati più potenti del mondo come, ad esempio, gli Stati Uniti, la Russia o la Cina.

10. Principali caratteristiche dell'ordinamento internazionale. — Il "diritto internazionale", infatti, è un universo di regole di diritto che formano un insieme unitario ed ordinato e che sono *prodotte in conformità a determinate fonti di produzione che sono esterne a ciascuno Stato*, fonti la cui validità, oggetto ed efficacia dipendono dal fatto costitutivo che ha dato vita alla *societas* a cui si riferiscono: si tratta, appunto, delle **fonti dell'ordinamento giuridico internazionale**.

Ciò accade perché "[l']ordinamento giuridico internazionale, così come ogni ordinamento giuridico, è un prodotto, una *sovrastruttura*, di un determinato ambiente sociale, di una determinata comunità e non è altro o di più di questo"⁽²²⁾. E quella

⁽¹⁹⁾ La celebre espressione si deve a O. SCHACHTER ("The invisible College of International Law", in *Northwestern University School of Law*, 1977-1978, p. 217 ss.). V. altresì M. REISMAN, "The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-First Century: Constitutive Process and Individual Commitment", *RCADI*, 2010, v. 351, pp. 9-381, spec. p. 433 ss.

⁽²⁰⁾ Così nel classico manuale inglese, il *Brierly's Law of Nations. An introduction to the Role of International Law in International Relations*, 7 ed., a cura di A. CLAPHAM, Oxford, OUP, 2012.

⁽²¹⁾ ANZILOTTI (*Corso di diritto internazionale*, cit., p. 8) indica che l'espressione *ius inter gentes* da cui poi derivò quella di "diritto internazionale" in luogo dell'antica espressione romanistica *ius gentium* si deve a R. ZOUCHE (*Iuris et iudicis feccialis, sive de iure inter gentes et questionum de eodem explicatio*, 1650).

⁽²²⁾ M. GIULIANO, *La Comunità internazionale ed il diritto*, cit., p. 221, corsivo aggiunto. In arg. v. pure, tra la dottrina italiana, G. ARANGIO-RUIZ, *Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale*,

“comunità”, a cui ciascuno Stato — al pari di ogni altro soggetto — deve necessariamente adattarsi per poter svolgere la propria vita di relazione internazionale è, appunto, la **Comunità internazionale**, una *societas* il cui *spazio di regolazione è quello mondiale*.

Ed allora, come il viaggiatore a bordo di un aereo decollando dal proprio Paese fa rotta verso un altro continente, così il giurista qualunque a cui dianzi abbiamo fatto riferimento, dovrà allontanarsi dal *proprio* ordinamento giuridico *statale*, finché lo vedrà solo luccicare all’orizzonte per poi svanire. Ci ritornerà solo alla fine del viaggio quando, come vedremo più avanti (Capp. II, XVII e XVIII), gli servirà stabilire *se e come* una data *norma internazionale* si applica e come possa essere invocata nel *proprio ordinamento nazionale*.

Le sorprese potranno provocare, a questo punto, un senso di smarrimento dinanzi alla vastità del “diritto internazionale”. Apparirà, infatti, evidente che le norme internazionali appartengono ad *un ordinamento giuridico completamente diverso da quello italiano*. E a questo punto, diverrà chiaro che le materie del “diritto privato” e del “diritto pubblico” incluse, in Italia, le loro partizioni in settori scientifico-disciplinari⁽²³⁾, con la loro storia, la loro dottrina, i loro professori, la loro lingua nazionale (che in Italia non è la lingua inglese!), la loro giurisprudenza (di varie decine di migliaia di sentenze nazionali ogni anno) e legislazione, sono e restano, fondamentali discipline di *diritto interno ossia nazionale* in quanto sono partizioni dell’ordinamento statale-italiano frutto dell’esperienza storico-giuridica dei suoi circa sessanta milioni di cittadini⁽²⁴⁾. Per convincersene, basta andare qualche giorno in un altro Stato

Milano, Giuffrè, 1954; T. PERASSI, *Introduzione alle scienze giuridiche*, 3 rist., Padova, Cedam, 1967, p. 16 ss.; R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, 5 ed., Napoli, 1968, p. 21: “L’espressione “d. internazionale”, *sic et simpliciter*, vale come contrapposto di quelle “d. interno” e “d. statale”. Indica, cioè, l’ordinamento giuridico internazionale, l’ordinamento della società o comunità internazionale in senso proprio. In altri termini, sono di “d. internazionale” le norme che non sono parte degli ordinamenti interni degli Stati o di altri enti (ad es. diritto canonico); le norme, d’altro lato, che regolano i rapporti della comunità internazionale in senso proprio e che appartengono a tale comunità”. V. altresì N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, 7 ed., Torino, Giappichelli, 2023, p. 9: “Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale”; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, 4 ed., cit., p. 23: “L’ordinamento giuridico internazionale, infatti, presenta caratteristiche affatto peculiari, ben diverse da quelle dei sistemi giuridici statali. È questa una realtà di cui occorre sempre tenere conto per comprendere appieno quale ruolo svolga il diritto nell’ambito della società internazionale”; E. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*, 5 ed., Torino, Giappichelli, rist. 2022, p. 2: “[i]n tale contesto...lo Stato non si presenta come autorità giuridica rispetto ad una comunità di soggetti individuali sui quali esercita una stabile forma di dominio sociale. Lo Stato costituisce semmai uno dei destinatari delle regole internazionali, alle quali, quindi, è giuridicamente tenuto a prestare osservanza”; cfr. C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, 6 ed., Padova, Cedam, 2021, p. 1 ss.

⁽²³⁾ Nell’ordinamento italiano, esse sono il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto del lavoro, il diritto della navigazione, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto penale, il diritto processuale civile e penale, e così via. Risulta evidente che, se il settore scientifico disciplinare del diritto internazionale (e quello dell’Unione europea) viene formalmente distinto dai predetti settori ad opera del legislatore italiano, ciò accade perché la materia internazionale (al pari di quella del diritto UE) non fa parte dell’area di massima specializzazione professionale — *volentes, nolentes* — dei giuristi afferenti agli altri settori scientifico-disciplinari del diritto italiano.

⁽²⁴⁾ In arg. cfr., ad es., F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, 2 ed., Padova, Cedam, 2010, p. 11 s. sui rapporti tra il diritto e lo Stato e A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 50 ed. a cura di G. TRABUCCHI, Padova, Cedam, 2021, p. 12 ss. D’altro canto, come osservano esattamente G. IUDICA e P. ZATTI (*Linguaggio e regole del diritto privato*, 20 ed., Padova, Cedam, 2020, p. 8): “Per l’ordinamento dello Stato, “diritto” è solo il diritto dello Stato. Il diritto di un altro Stato o il diritto della Chiesa sono — in linea di principio — soltanto *fatti* dal punto di vista dell’ordinamento dello Stato italiano. È chiaro però che dal punto di vista

portando appresso i propri libri e i codici di quelle materie oppure fare uno *stage* in un'organizzazione internazionale.

Delle considerazioni opposte valgono, però, per il “diritto internazionale”.

Il **diritto dell'ordinamento giuridico internazionale** non appartiene ad alcuno Stato. *Ex natura rerum*, si tratta di **un diritto a carattere non nazionale** (ossia privo di **uno Stato centrale superiore agli altri soggetti**) ed è il più importante sistema di *regolazione globale*. Proprio per tali ragioni, i suoi istituti e le sue tecniche sono concettualmente unici per circa 8 miliardi di individui nel mondo (ed anche per l'“oltremondo” esistendo oggi, tra i settori speciali del diritto internazionale, anche il *diritto dello spazio cosmico*) variando principalmente i rapporti tra il diritto internazionale ed il diritto nazionale di un dato Paese. Perciò, gli specialisti della nostra materia hanno da tempo ribadito che “**il diritto internazionale non è né pubblico né privato, tale distinzione essendosi sviluppata ed avendo senso solo con riguardo all'ordinamento statale**”⁽²⁵⁾ e cioè con riferimento all'ordinamento giuridico statale-interno. Muovendo da tale presupposto, si può dunque comprendere perché, dato il pluralismo degli ordinamenti giuridici (*ubi societas, ibi ius*) e dunque la strutturale diversità tra l'ordinamento internazionale e l'ordinamento dello Stato italiano (o di qualunque altro Stato), ne discende che le norme prodotte in ciascuno di essi non hanno automatico effetto negli altri ordinamenti e che *uno stesso fatto* può essere valutato *in modo diverso* in ciascun ordinamento (è il **principio di relatività** delle valutazioni giuridiche⁽²⁶⁾, per cui è possibile, ad esempio, che una norma internazionale obblighi uno Stato ad una data attività che nel *suo* diritto interno non è dovuta, non è regolata o è addirittura illecita).

11. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale. — Di qui, l'esigenza di continuo *adattamento del diritto nazionale al diritto internazionale*, onde evitare la violazione di obblighi internazionali dello Stato e consentire la sua piena partecipazione alla vita di relazione internazionale. *Dalla prospettiva del diritto internazionale, che è quella di chi si colloca nello spazio al di fuori dello Stato per guardare dentro di esso*, ben si comprende perché la conoscenza del diritto internazionale “pubblico” implica, paradossalmente, *anche* una perfetta conoscenza del proprio ordinamento nazionale: diversamente, sarebbe impossibile valutare correttamente l'impatto delle norme internazionali sul proprio ordinamento statale interno, la compatibilità di

dell'ordinamento dello Stato francese, e della Chiesa cattolica, “diritto” è solo il complesso di regole prodotte all'interno di quegli ordinamenti e puro fatto è il diritto dello Stato italiano. Un osservatore che guarda a tutti questi ordinamenti, e che è interessato a capirli, deve quindi adattarsi alla *relatività* del concetto di diritto e alla *pluralità* degli ordinamenti giuridici”. Del pari è evidente che quando, in Italia, si dice che il diritto privato è il *diritto comune* (v. ad es. G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, X ed., Padova, Cedam, 2017, p. 19 ss.) si tratta solo del *diritto comune vigente all'interno dell'ordinamento italiano*. Nulla a che vedere dunque con lo *jus commune* medievale (su cui v. invece ad es. F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970).

⁽²⁵⁾ Così ad es. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, X ed., Napoli, ES, 2015, p. 4. Grassetto e corsivo aggiunti.

⁽²⁶⁾ G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, cit., p. 73: “Poiché l'ordinamento internazionale e i singoli ordinamenti interni sono fra loro indipendenti e separati, ciascuno di essi procede in maniera autonoma alle proprie valutazioni, le quali sono indipendenti da quelle che vengono date da altri ordinamenti. Riceve, anche in questo campo, piena applicazione il principio della *relatività delle valutazioni giuridiche*”.

quest'ultimo con quelle regole e la loro eventuale invocabilità in giudizio in Italia in caso di controversie ⁽²⁷⁾.

c) (segue) Diritto internazionale e diritto dell'Unione europea

12. Natura internazionalistica del diritto UE. — Da tali premesse, si comprende anche la particolare natura giuridica del “**diritto dell'Unione europea**” o “diritto europeo” (*European Law/Droit européen/Europarecht*) in rapporto al diritto internazionale e al diritto italiano. L'Unione europea (d'ora in avanti UE) *non è uno Stato* — e dunque è difficilmente comparabile con uno Stato federale “sovrano” come gli Stati Uniti d'America — ma è ancora **un'organizzazione internazionale** a vocazione regionale particolarmente sviluppata che, come tale, ambisce *in futuro* a diventare uno Stato federale. Il diritto UE poggia sul diritto internazionale generale e pattizio (il c.d. *diritto originario*, ossia i trattati istitutivi conclusi tra gli Stati membri UE) e dunque è, essa stessa, *una creatura del diritto internazionale*: le sue norme si sovrappongono a quelle dell'ordinamento giuridico nazionale dei singoli Stati membri ed al contempo vanno coordinate con le altre norme del diritto internazionale. Inoltre, il diritto UE possiede caratteristiche specifiche: gli atti unilaterali (c.d. *diritto derivato*) di questo ente possiedono un'articolazione, un'effettività — soprattutto nell'ordinamento interno degli Stati membri — ed un campo di applicazione inusuali rispetto al diritto internazionale (e persino rispetto al diritto derivato di altre OIG). Pertanto, in quest'ambito specifico dell'esperienza internazionale, si può parlare — con le dovute accortezze ed in funzione delle competenze che gli Stati membri hanno conferito alla UE — di un “diritto sovranazionale”.

Anche per tali caratteristiche, tale materia, tradizionalmente afferente al settore scientifico-disciplinare del diritto internazionale, rientra oggi in Italia in un apposito settore delle scienze giuridiche ad esso affine (si tratta del s.s.d. IUS 14) ed a cui si consacra una pregevole dottrina, una copiosa giurisprudenza ed una sempre più vasta attività normativa. Per le medesime ragioni nonché per economia espositiva, al diritto dell'Unione europea, in questo libro faremo solo qualche riferimento indispensabile, rinviando alle opere della dottrina specialistica ogni altra spiegazione o approfondimento ⁽²⁸⁾.

⁽²⁷⁾ Così ad es. M. SHAW, *International Law*, cit., p. 1: “Law consists of a series of rules regulating behaviour, and reflecting, to some extent, the ideas and preoccupations of the society within which functions. And so it is with what is termed International Law, with the important difference that the principal subjects of International Law are Nation-States, not individual citizens. There are many contrasts between the Law within a country (Municipal Law) and the Law that operates outside and between States, International Organizations and, in certain cases, individuals. International Law itself is divided into *Conflict of Laws* (or *Private International Law* as it is sometimes called) and *Public International Law* (usually just termed *International Law*). The former deals with those *cases within particular legal systems*, in which foreign elements obtrude, raising questions as to the application of foreign law or the role of foreign Courts. For example, if two Englishmen make a contract in France to sell goods situated in Paris, an English Court would apply French Law as regards the validity of the contract. By contrast, Public International Law is not simply an adjunct of a legal order, but a separate system altogether, and it is this field that will be considered in this book”.

⁽²⁸⁾ Si tratta, per l'Italia, ai sensi dell'All. B al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, del settore scientifico disciplinare IUS/14 denominato, appunto, “Diritto dell'Unione europea” e composto da Professori universitari abilitati allo studio ed all'insegnamento di questa materia. In argomento v. in particolare: J. ZILLER, *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2013; R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, 3 ed., Torino, Giappichelli, 2020 nonché G. TESAURO, *Manuale di*

d) Diritto internazionale “pubblico” e diritto internazionale “privato”

13. Oggetto e funzione del diritto internazionale privato. — L'altra metà del cielo dell'internazionalista, ossia il *diritto internazionale privato* (*Private International Law o Conflict of Laws/Droit international privé/Derecho internacional privado/Internationales Privatrecht*) che rientra, secondo la tradizione italiana, nel settore scientifico disciplinare IUS 13 e dunque nella specialistica attività di ricerca, pratica ed insegnamento dei *Professori di “diritto internazionale”* è un ramo del diritto positivo che, tuttavia, si presta assai poco ad essere unico o “globale”, pur occupandosi di rapporti giuridici tra individui appartenenti a Stati diversi e dunque di *relazioni internazionali tra soggetti privati*. Qui, infatti, ci si riferisce “all'insieme delle *norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti (ossia fatti della vita reale) che coinvolgono privati (persone fisiche ed enti collettivi) e che, in ogni settore dell'ordinamento, non sono totalmente interni all'ordinamento medesimo: situazioni e rapporti cioè che presentano qualche carattere di estraneità rispetto all'ordinamento statale in questione ovvero, come anche si dice, presentano connotati di internazionalità o transnazionalità*” ⁽²⁹⁾.

14. Fonti nazionali del diritto internazionale privato. — *In tale ottica, che è quella di chi si colloca all'interno dell'ordinamento italiano e si affaccia al di fuori di esso, si ha che “[l]’ordinamento dello Stato può comportarsi in vario modo rispetto a quei fatti che, anziché essere collegati esclusivamente con lo Stato stesso, presentano, rispetto allo Stato, maggiori o minori elementi di estraneità*” ⁽³⁰⁾. Il metodo generalmente impiegato da ciascuno Stato per regolare quei fatti “consiste nel sottoporre i rapporti che presentano dati elementi di estraneità alle norme che, per la disciplina dei rapporti di quel dato tipo, vigono negli ordinamenti stranieri, norme che vengono richiamate nell'ordinamento interno” ⁽³¹⁾.

Ed allora, da tale prospettiva, emergono quattro considerazioni fondamentali.

In primo luogo, la “teoria pura” e la disciplina delle norme di “diritto internazionale privato” si riferisce, tradizionalmente, all'ambito di applicazione nello spazio del *diritto nazionale vigente in ciascuno Stato*. Pertanto, le sue regole variano al mutare dei singoli ordinamenti statali e dovremo parlare, a rigore, di un *diritto internazionale privato italiano* in quanto diritto positivo in Italia, per distinguerlo dal *diritto internazionale privato brasiliano, svizzero, statunitense, cinese* e così via.

In secondo luogo, va osservato che *l'Unione europea ha profondamente inciso sul diritto internazionale privato “italiano”* (al pari di quanto è avvenuto per gli altri Stati membri UE), sia regolando direttamente (tramite, ad es., appositi Regolamenti UE) materie che appartengono tradizionalmente al diritto internazionale privato degli Stati membri UE e dunque producendo norme di origine UE che vanno oggi

diritto dell'Unione europea, 2 voll., 3 ed. a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, Napoli, ES, 2021; L. DANIELE, *Diritto dell'Unione Europea*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2021-22; U. VILLANI, *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*, 6 ed., Bari, Cacucci, 2020.

⁽²⁹⁾ Così, ad es., F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, 10 ed., Torino, UTET, 2022, p. 2. Corsivo aggiunto.

⁽³⁰⁾ G. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato*, 10 ed., Napoli, Jovene, 1976, p. 9. Cfr., *inter multos*, T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3 ed., Padova, Cedam, 1999, p. 1 ss. (sull'evoluzione storica del d.i.pr.) e p. 55 ss., e F. MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, 3 ed., Padova, Cedam-WKI, 2023.

⁽³¹⁾ *Ibidem*.

combinare con le relative norme nazionali; sia attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE relativa all'interpretazione di quegli atti e più in generale circa il mercato interno.

Così, nell'ordinamento giuridico italiano, le norme fondamentali sono contenute nella **L. 31 maggio 1995, n. 218**, portante “Riforma del sistema di diritto internazionale privato” che regola la disciplina della *giurisdizione nazionale*, dell'individuazione della *legge applicabile* e dell'*efficacia delle sentenze e degli atti stranieri*. A tali norme, come si è anticipato, occorre aggiungere e coordinare quelle poste dall'Unione europea attraverso le *proprie* fonti di produzione giuridica (si tratta del c.d. “diritto internazionale privato europeo”).

15. Fonti internazionali del diritto internazionale privato. — In terzo luogo, va osservato che, al pari di qualsiasi altra materia del diritto interno dei singoli Stati, *anche il diritto internazionale privato può essere oggetto di trattati ed altre norme dell'ordinamento internazionale*. In altre parole, esistono apposite convenzioni internazionali di “diritto uniforme” che fanno obbligo agli Stati, presso i quali sono in vigore, di introdurre nel proprio ordinamento giuridico delle specifiche norme di conflitto o apposite norme materiali, al fine di raggiungere la massima uniformità possibile in questo settore ed eliminare il c.d. *forum shopping* (ed il conseguente *law shopping*).

La quarta ed **ultima osservazione** riguarda il carattere “internazionale” delle norme di “diritto internazionale privato” e segue dalle considerazioni precedenti.

Orbene, se le fonti di tali norme **appartengono all'ordinamento internazionale** (ad es. le convenzioni di diritto uniforme, come la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile in materia di vendita internazionale di beni mobili) o all'Unione europea, il loro carattere “internazionale” è di palmare evidenza.

16. Dottrina del diritto internazionale privato. — Per tali ragioni, in virtù dell'unità teorica e pratica delle questioni internazionali, si è sviluppata sin dalle origini — dal Medio Evo grazie ai fondatori di questa materia, gli italiani BALDO DEGLI UBALDI e BARTOLO DA SASSOFERRATO — una dottrina anch'essa “internazionale” circa le questioni di diritto internazionale privato e processuale sviluppando delle categorie universali che hanno facilitato la comprensione e la comunicazione delle tecniche impiegate dai singoli Stati nell'elaborazione del proprio diritto ~~positivo~~, persino nella nostra epoca che è quella della statalizzazione ~~e della codificazione nazionale~~ del diritto privato ⁽³²⁾.

17. Sintesi. — Alla luce di tali premesse si ha conclusivamente che, da un punto di vista formale, *le norme di diritto internazionale (“pubblico”, in quanto “diritto delle genti”) hanno origine internazionale — cioè si collocano nell'ordinamento giuridico internazionale — e possono avere ad oggetto sia dei fatti di diritto internazionale che di*

⁽³²⁾ In argomento v. M. GUTZWILLER, “Le développement historique du droit international privé”, *RCADI*, v. 29, 1929, pp. 287-400; E.-M. MEIJERS, “L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé à partir du Moyen Age, spécialement dans l'Europe occidentale”, in *RCADI*, v. 49, 1934, pp. 544-686; E. VITTA, *Diritto internazionale privato*, 3 voll., Torino, Utet, 1972-1975; T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3 ed., Padova, Cedam, 1999, p. 12 ss.; B. ANCEL, *Éléments d'histoire de droit international privé*, Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2017 nonché F. MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, 3 ed., Padova, Cedam-WKI, 2023, ove riferimenti.

diritto interno. Come tali, le fonti del diritto internazionale non derivano dall'ordinamento giuridico di alcuno Stato.

Viceversa, le norme di “diritto internazionale privato” si radicano nell'ordinamento interno di ogni singolo Stato ancorché tali regole abbiano un “oggetto internazionale”: si tratta infatti di “norme interne in materia internazionale”, cioè di una parte del diritto vigente in un dato Stato relativo ai rapporti con l'estero.

e) Diritto internazionale e politica internazionale

18. Distinzione tra i due settori scientifici e disciplinari. — Un'ultima distinzione si impone. Si tratta della differenza tra *diritto internazionale* e *politica internazionale*. *Breviter causa*, bastino qui le limpide — ed ancora attualissime — parole di FEDOZZI: “[l]a differenza tra politica e diritto consiste in questo che, mentre il secondo impone delle regole di condotta con la possibilità in caso di inosservanza di tutte quelle sanzioni che sono proprie del diritto internazionale, la prima non fa che *ispirare* delle regole di condotta, che sono puramente contingenti, che non hanno niente di assoluto e sono sempre modificabili secondo le circostanze e l'utilità. Benché ciascuno Stato abbia in generale una tradizione politica, pure i governi non vi sono punto legati e possono bene cambiare direzione, quando sembra che ciò sia indicato nella specie, e possono anche dare soluzioni differenti a casi identici...Nella vecchia dottrina internazionalistica gli elementi giuridici e quelli politici erano strettamente commisti con grave danno non solo della sistematica, ma anche della chiarezza dei rapporti internazionali” (33). Alla luce di tali considerazioni, non stupisce dunque che, nel nostro tempo, mentre il “diritto internazionale” costituisce, nell'ordinamento universitario italiano, un settore scientifico disciplinare specifico nell'area delle “scienze giuridiche” (ed anche negli Stati Uniti si tratta di una materia insegnata nelle *Law Schools*), si ha che la “politica internazionale” (talvolta erroneamente denominata “relazioni internazionali”) non assurge alla dignità di settore scientifico disciplinare a sé stante bensì rientra nel settore scientifico e disciplinare generale delle “scienze politiche”. Pertanto, negli Stati Uniti, i corsi di “relazioni internazionali” rientrano tra quelli offerti dalle *School of Social Sciences* o dalle *School of Government* dove, comunque, vengono offerti separatamente anche appositi corsi di “diritto internazionale”). *E dato che i rapporti internazionali sono di tipo politico, economico e giuridico, risulta evidente che il diritto internazionale è la materia regina delle relazioni internazionali giacché ogni qualvolta nella vita di relazione internazionale si producono regole o si discute della loro applicazione (o non applicazione) si è nell'ambito delle scienze giuridiche e dunque del Diritto internazionale.*

A conclusione di questi primi cenni, è bene precisare che l'oggetto del presente volume sarà dunque il *diritto internazionale positivo*. Non tratteremo qui, *breviter causa*, né il diritto internazionale privato, né il diritto dell'Unione europea. Né, *a fortiori*, tratteremo temi di politica o di economia internazionale, rinviando il lettore agli scritti della dottrina specialistica di quei distinti settori scientifico-disciplinari.

(33) P. FEDOZZI, nell'*Introduzione al Trattato di diritto internazionale*, cit., p. 18. Ciò non toglie, come ha osservato G. DE LACHARRIERE (*La politique juridique extérieure*, cit., 1983, p. 1 ss.), che esista una “politica dei diritti umani” o altro tipo di “politica estera” basata sull'interesse nazionale dello Stato che la attua. Ma occorre tenere sempre distinte le scelte (e le strategie) politiche di uno Stato dallo strumento giuridico (con il suo funzionamento tecnico) tramite il quale vengono perseguite.

19. Piano espositivo. — Il diritto internazionale è il risultato di uno sviluppo diacronico dei propri peculiari processi istituzionali. Joseph WEILER, in proposito, ha ribadito che il diritto internazionale va sempre compreso alla luce del peculiare sviluppo storico delle sue norme, in altre parole, attraverso la consapevolezza della “**geologia del diritto internazionale**”⁽³⁴⁾. L’evoluzione storica della *societas* internazionale obbliga l’interprete all’esame costante della *stratificazione temporale* di ciascun istituto giuridico per determinarne esattamente il *sensu storico*, il suo *contesto*, la sua *collocazione* nell’ordinamento e la sua rispondenza alle contingenti *nessità* della vita di relazione internazionale.

Alla luce delle predette considerazioni, risulta evidente che lo strato geologico più antico e profondo del diritto internazionale è quello del “diritto internazionale pubblico” (*Public International Law/Droit international public o Droit des gens/Völkerrecht*), inteso in senso stretto come **diritto delle relazioni tra Potenze**, che ha ben spiegato il modo di essere della Comunità internazionale (*International Community/Communauté internationale/Internationale Gemeinschaft*) durante un determinato periodo storico che si può far cominciare agli albori del XVI secolo. Ma la *struttura* di detta “comunità” è cambiata nel secolo scorso, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e tale mutazione continua nel nostro tempo.

Oggi, infatti, è impossibile comprendere appieno il *diritto internazionale* ed il suo ruolo fondamentale se non lo si collega all’evoluzione e all’espansione della *base sociale della società internazionale e quindi dell’ordinamento* entro cui le sue regole vengono continuamente create ed applicate.

Prima di giungere ad una definizione del diritto internazionale così come oggi si presenta ai nostri occhi ed all’individuazione delle sue principali caratteristiche (**Sezione V**), è opportuno evidenziare che il diritto internazionale (o, quantomeno, un “certo” diritto internazionale) non ha mai cessato di esistere (**Sezione I**). Certo, ha cambiato di significato e si è poi evoluto in modo peculiare dopo la nascita e lo sviluppo dello Stato moderno a partire dal XVI secolo e fino alla prima guerra mondiale (**Sezione II**). Il periodo tra le due guerre ha modificato profondamente la struttura della società internazionale così come il diritto ad essa applicabile (**Sezione III**). Tale evoluzione ha subito un’ulteriore accelerazione dopo il 1945, sicché i grandi mutamenti che hanno investito la società internazionale ed il suo diritto da allora ai nostri giorni hanno reso obsolete alcune delle concezioni dogmatiche più risalenti nel tempo (**Sezione IV**).

Sezione I

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

PRIMA DELLA NASCITA DELLO STATO MODERNO

20. Il diritto internazionale è sempre esistito. — Se si concepisce il diritto internazionale come l’insieme delle norme, scritte e non scritte, applicabili a dei soggetti o a delle situazioni che *non* rilevano esclusivamente per il diritto nazionale (cioè interno), è ragionevole affermare che siffatto diritto sia sempre esistito. In ogni civiltà ed in ogni epoca storica, si sono quasi sempre avute delle regole per indicare le

⁽³⁴⁾ Cfr. J.H.H. WEILER, “The Geology of International Law - Governance, Democracy and Legitimacy”, in *Zaörrv*, 2004, p. 547 ss.

formalità e le circostanze per iniziare una guerra e per porvi termine, per limitare la violenza nei confronti di certe categorie di persone o di luoghi, per applicare o vietare alcuni metodi di combattimento. Montesquieu non ricordava forse nel suo “Spirito delle leggi” che tutte le Nazioni, compresi gli Irochesi, i quali erano soliti mangiare i loro prigionieri di guerra, conoscevano l’esistenza di un corpo di regole speciali per regolare le loro relazioni: il diritto delle Nazioni ⁽³⁵⁾?

Inoltre, è opportuno tenere a mente l’osservazione formulata molti secoli fa dal giurista romano ERMOGENIANO secondo la quale “è in ragione dell’uomo che il diritto è stato creato ed ogni diritto è stato creato al servizio degli uomini” ⁽³⁶⁾: un’affermazione certamente esatta per l’ordinamento interno ma valevole, con le dovute precisazioni, anche per l’ordinamento internazionale.

§ 1. — *L’apporto della Bibbia*

21. “Visioni contemporanee” della Bibbia. — Sarebbe evidentemente esagerato affermare che la Bibbia costituisca il primo “manuale” di diritto internazionale, ancorché rudimentale. Nella Bibbia, però, si ritrovano un certo numero di “visioni” che rimangono ancora al centro del diritto internazionale contemporaneo ⁽³⁷⁾. È così che la “società internazionale” contemplata dalla Bibbia si ricollega a due idee di base che sono l’“unità del genere umano” ed il “pluralismo delle nazioni”. Come non pensare qui al Preambolo e al Capo I della Carta delle Nazioni Unite? La Bibbia, inoltre, riconosce l’esistenza di regole morali o giuridiche di forza cogente che si impongono all’umanità intera ed alle quali non è possibile derogare. Come non pensare qui all’idea di “diritto naturale” — *jus naturae* — che è tornato oggi al centro di un vivace dibattito attraverso la nozione di *jus cogens*, ufficializzata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969?

22. — Nella Bibbia, poi, esiste un’altra “visione” universale, quella di uno *jus inter gentes*, di un diritto delle relazioni tra comunità umane concernente le regole che disciplinano i loro rapporti, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, nonché la situazione degli individui. Ed infatti, in passato, esistevano degli accordi solenni per regolare alcuni rapporti tra tribù i quali hanno preceduto i nostri moderni trattati; in particolare, una volta conclusi, tali accordi dovevano essere rigorosamente rispettati. Non è forse qui l’origine della regola fondamentale del diritto dei trattati, *pacta sunt servanda*? Inoltre, gli Ambasciatori dovevano essere trattati bene e la loro persona era inviolabile, essendo ogni violazione di questo principio un atto illecito che poteva giustificare persino il ricorso alla guerra. Non è forse questa l’origine delle “immunità diplomatiche” che hanno sempre rappresentato una delle istituzioni fondamentali e più elementari del diritto internazionale?

23. — La tutela e la protezione dei *diritti dell’individuo* è parimenti presente nella

⁽³⁵⁾ Cit. da NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 1.

⁽³⁶⁾ Cfr. *Digesto*, 1, 5, 2. HERMOGENIANUS, *Libro primo iuris epitomarum*: “Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ... dicemus”.

⁽³⁷⁾ V., in particolare, P. WEIL, “Le judaïsme et le développement du droit international”, in *RCADI*, 1976-III, p. 253 ss., in part. pp. 272-300.

Bibbia ed è prevista a favore dello *straniero* ⁽³⁸⁾ formando, nel Nuovo Testamento, una parte importante del pensiero cattolico ⁽³⁹⁾. Un certo numero di *diritti umani* vi sono in effetti menzionati (diritto alla vita, all'integrità, alla libertà e alla sicurezza, diritto ad un equo processo, diritto d'asilo...). Come non pensare allora ai diversi “patti”, “convenzioni” o “dichiarazioni” relative alla protezione dei diritti umani in vigore nel nostro tempo ed alle tante “battaglie” condotte dagli attivisti dei diritti umani per la loro più ampia applicazione? Anche il trattamento degli stranieri viene spesso menzionato nella Bibbia ove si pone un principio di parità di trattamento tra gli stranieri ed i “cittadini” e si prevede la loro protezione. A propria volta, il dovere della *carità fraterna*, tipico del Nuovo testamento, non venne più inteso come esistente solo fra i membri di uno stesso popolo o di una stessa civiltà, ma si impose, ieri ed oggi, come un *dovere universale dei cristiani verso tutti gli uomini, stranieri o anche nemici*, poiché tutti sono creature di Dio e tutti sono chiamati a partecipare alla giustizia e alla salvezza di Gesù Cristo. Questa stessa visione ha inteso favorire, nei rapporti fra gli Stati, ogni strumento giuridico ed ogni istituzione che potessero contribuire a far regnare la pace, l'intesa, la cooperazione ed il *bene comune*.

§ 2. — *La prassi delle città greche*

24. “Noi” e “loro”. — I Greci facevano una distinzione fondamentale fra le *loro* città e le *altre* tribù o nazioni che essi qualificavano come “barbare”. Con queste ultime, le relazioni erano fondate *sulla forza* e non sul *diritto* e la *giustizia*. È questa una linea di divisione che si ritrova nel diritto internazionale di un tempo (quello che esisteva dal XVI secolo fino alla fine della prima guerra mondiale) tra le *Nazioni cristiane*, ossia il mondo “civilizzato”, e *gli altri*, il mondo “barbaro” o “selvaggio”: il diritto internazionale si applicava dunque solo tra “Nazioni civili”, essendo queste libere di agire come meglio loro sembrava nei confronti dei Paesi “terzi”, *gli altri* che non appartenevano a tale *club* ristretto.

25. Diritto internazionale e comunità di interessi. — Un qualche tipo di diritto internazionale — senza dubbio rudimentale — si applicava per governare i rapporti tra le diverse città greche ⁽⁴⁰⁾. I Greci ritenevano che tutte quelle città e i loro abitanti condividessero in larga misura una stessa cultura, civiltà e religione: pertanto, sembrava naturale che la comunità ellenica fosse soggetta a regole uniformi. Ancora una volta, si tratta di un'idea che si ritrova a fondamento stesso del diritto internazionale: quella cioè secondo cui *il diritto internazionale si sviluppa laddove esista una comunità di interessi tra gli Stati*. Ciò, viceversa, spiega tutte le difficoltà di applicazione delle norme internazionali a portata universale in ragione della diversità degli oltre 190 Stati che compongono oggi la società internazionale. Ciò consente, altresì, di cogliere lo sviluppo del diritto internazionale “regionale” in virtù dei particolari legami di solidarietà che uniscono, in generale, Paesi geograficamente vicini o che possiedono culture simili e civiltà affini.

⁽³⁸⁾ *Levitico* 19, 34: “Lo straniero che risiede fra voi, lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l'amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.”

⁽³⁹⁾ V. B. MAGGIONI, *Il seme e la terra*, Milano, Vita e pensiero, 2003 [5 rist. 2017], p. 139 ss.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. TENEDIKIS, “Droit international et communautés fédérales dans la Grèce des Cités”, in *RCADI*, 1956-II, v. 90, pp. 469-652.

26. Sviluppo dell'arbitrato. — Più concretamente, l'eredità greca si può cogliere in diritto internazionale con riferimento a due aspetti.

Da un lato, le città greche svilupparono l'*arbitrato* come mezzo di soluzione delle loro controversie ⁽⁴¹⁾. Tale istituto fondamentale del diritto internazionale continua a svilupparsi oggi, applicandosi a nuovi settori delle relazioni internazionali (il campo economico) e a certi tipi di rapporti (Est-Ovest fino ad un'epoca recente, rapporti tra Stati e privati stranieri, in generale, oggi).

Dall'altro lato, i Greci contribuirono all'*umanizzazione della guerra* (trattamento "umano" dei prigionieri di guerra, inviolabilità di certi luoghi — i templi — e di certe persone — i sacerdoti). Se, per convincersene, al lettore colto basterà correre con la mente all'*Iliade* di Omero o ad *Antigone*, la celebre tragedia di Sofocle, va notato che tale obiettivo resta ancora — sfortunatamente — al centro delle preoccupazioni del *diritto internazionale umanitario (o diritto dei conflitti armati)*, un settore del diritto internazionale che si è particolarmente sviluppato a seguito dell'istituzione della Croce Rossa Internazionale nel 1864.

Senonché, nell'esperienza storica greca ⁽⁴²⁾ è mancata quella elaborazione concettuale che a Roma farà assurgere il *Diritto* al rango di scienza: la *iurisprudencia*.

§ 3. — *L'eredità dell'impero romano*

27. Influenza diretta. — Roma, la città del Diritto *par excellence*, ha esercitato un'influenza profonda anche sull'evoluzione storica del diritto internazionale. Il contributo del diritto romano è stato sia diretto che indiretto ⁽⁴³⁾.

Diretto, in primo luogo, nel senso che Roma fu il primo "Stato" a possedere delle norme precise — ma di diritto interno — per regolare le sue relazioni con gli altri popoli: vi era ad esempio un diritto romano della pace e della guerra a forte connotazione religiosa che veniva amministrato da particolari sacerdoti (*Fetiales*), i quali applicavano un diritto per metà secolare e per metà religioso, lo *jus fetiale*. Spettava a costoro stabilire se una Nazione straniera avesse violato i propri obblighi nei confronti di Roma, ciò costituendo il fondamento di una guerra "giusta"; pertanto essi intervenivano prima dello scoppio delle ostilità militari. Inoltre, l'impero romano concluse dei trattati con gli altri "Stati" dell'epoca: potevano essere trattati di amicizia (*amicitia*), di ospitalità (*hospitium*) o di alleanza (*foedus*) e contenevano sovente delle clausole di soluzione delle controversie. L'Impero romano sviluppò anche la prassi dello scambio di ambasciatori, la cui persona era inviolabile.

Infine, Roma diede vita a un corpo di diritto particolare volto a regolare i rapporti tra cittadini romani (*Quirites*) e stranieri: lo *jus gentium*. Tale espressione è stata spesso tradotta come "diritto delle genti", portando a ritenere che si trattasse del diritto internazionale dell'epoca, una traduzione che, però, risulta concettualmente inesatta. È chiaro, infatti, che lo *jus gentium* era *diritto interno romano* e non "diritto internazionale": si trattava, al più, di *diritto interno in materia internazionale*. Inoltre, posto che il diritto romano comune applicabile ai cittadini romani era lo *jus civile*, solo

⁽⁴¹⁾ V., ad esempio, M. TAUBE, "Les origines de l'arbitrage international: antiquité et Moyen Age", in *RCADI*, 1932-IV, v. 42, p. 1 e ss.

⁽⁴²⁾ Cfr. L. PEPE, *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*, Bologna, Zanichelli, 2019 ove riferimenti.

⁽⁴³⁾ Cfr. A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in occidente*, Torino, Einaudi, 2005.

quando un altro “Stato” avesse concluso un trattato con Roma seguiva l’applicazione — a tali “stranieri privilegiati” — delle norme dello *jus gentium*. Pertanto, non costituiva in alcun modo il “diritto internazionale”. Per la Roma imperiale si trattava di potenza militare al servizio della *pax romana*. Cionondimeno, il contributo dello *jus gentium* (romano) resta considerevole: un siffatto sistema di *norme speciali* dimostra che gli stranieri andavano posti sotto la protezione delle leggi dello Stato laddove risiedevano e che quest’ultimo aveva degli obblighi “minimi” nei loro confronti. Inoltre, i Romani compresero che i principi dello *jus gentium* erano principi di ragionevolezza che, in quanto tali, erano ovunque riconosciuti ⁽⁴⁴⁾.

28. Riconoscimento del “diritto naturale”. — Infine, nei limiti di questi cenni di sintesi, è opportuno sottolineare come il diritto romano facesse riferimento anche al “diritto naturale” (*jus naturae*). Cicerone, in particolare, rese popolari le “regole di ragione”, comuni a tutti gli uomini, la cui esistenza era stata affermata dalla filosofia greca stoica del terzo secolo a.C. Non solo è possibile trovare delle tracce di un “diritto naturale” nel *Corpus juris civilis* romano, ma anche nello *jus gentium* che Gaio definì in rapporto alla “ragione naturale” ⁽⁴⁵⁾. A partire dall’esperienza romana, il “diritto naturale”, salvo brevi periodi storici, occuperà sempre la teoria e la prassi del diritto internazionale e sarà ben presente nella sua storia, persino in quella del nostro tempo.

29. Influenza indiretta: il diritto privato romano come “diritto comune”. Il giusnaturalismo. — L’influenza del diritto privato romano si manifestò sul diritto internazionale dei secoli successivi soprattutto in via *indiretta*. Alludiamo, qui, alla riscoperta del *diritto romano* ed alla creazione delle prime grandi Università europee durante la seconda parte del Medioevo ove veniva insegnato, per la sua perfezione, come “ragione scritta” (*ratio scripta*). Il diritto romano divenne, così, il “**diritto comune**” della cristianità ⁽⁴⁶⁾ ed in particolare del Sacro Romano Impero Germanico; costituì semplicemente lo “standard di riferimento” e di ispirazione per la formulazione delle regole comuni che dovevano presiedere anche alle relazioni inter-statali. Ancor oggi, molti “principi generali di diritto” affondano le loro radici o richiamano direttamente le regole e gli istituti del diritto romano, come si vedrà attraverso i vari brocardi latini che, anche noi, doverosamente utilizzeremo pur scrivendo nel nostro tempo.

Allo stesso modo, per secoli e fino alla fine del sec. XVIII, gli specialisti del diritto internazionale avevano un’impostazione giusnaturalistica. Questi studiosi affermavano l’esistenza del diritto naturale quale modello ed archetipo del diritto internazionale positivo. Il fondamento ultimo del diritto internazionale non poteva che

⁽⁴⁴⁾ È rimasto celebre il passo delle *Istituzioni* di Gaio ove si osserva che “Tutti i popoli retti da leggi e consuetudini, impiegano, in parte un diritto loro proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini: invero quel diritto che ciascun popolo stabilisce per sé è suo proprio e si chiama diritto civile, come a dire proprio della città; mentre quello che una naturale ragione ha stabilito fra tutti gli uomini è osservato ugualmente da tutti i popoli e si chiama diritto delle genti, come a significare che di quel diritto tutte le genti si servono. Pertanto il popolo romano impiega, in parte un diritto proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini” (*D.* 1, 1, 9, 0).

⁽⁴⁵⁾ NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 15.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. R. AGO, “Il pluralismo della Comunità internazionale alle sue origini, in *Studi Ballardore Pallieri*, Milano, 1978, p. 3 ss.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, Milano, Giuffrè, 1982, p. 21 ss. ove riferimenti. In senso conforme v. H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, [orig. Harvard Univ. Press, 1983], tr. it., Bologna, Il Mulino, 1998, 137 ss.

trovarsi nello *ius naturae* che, per i religiosi, si deduce(va) dalla volontà di Dio; per gli atei da una *recta ratio* la quale, come avevano sperimentato i Romani, era ed è lo spirito dell'intera umanità (e non di un singolo Stato). In breve, il diritto romano divenne il tessuto connettivo concettuale che consentiva di comprendere, integrare ed ordinare il contenuto delle scarse regole di diritto positivo allora esistenti.

§ 4. — *Il diritto internazionale nel Medioevo*

30. Da vassalli, a sudditi, a cittadini. — Il Medioevo, un periodo complesso e difficile da valutare, esercitò delle influenze contraddittorie sulla storia del diritto internazionale. Senza dubbio, possiamo ritenere, in linea generale, che alcuni istituti e fatti dell'epoca costituirono dei veri e propri ostacoli allo sviluppo del diritto internazionale⁽⁴⁷⁾. Il tratto distintivo della “comunità internazionale” — se così si può chiamare — del Medioevo fu quello del policentrismo dell'organizzazione politica della società caratterizzata dalla *subordinazione* dei vari enti di governo territoriale, sia per il rapporto di vassallaggio in cui spesso si trovavano gli uni rispetto agli altri, sia per la dipendenza dalle due supreme ed universali autorità del **Papa** (a capo della Chiesa cattolica) e dell'**Imperatore** (a capo del Sacro Romano Impero fondato nell'800 d.C. da Carlo Magno), i “*due soli*” del *De Monarchia* di Dante Alighieri. Tali caratteri, tuttavia, ritardarono la nascita di Governi forti e centralizzati e quindi non furono favorevoli allo sviluppo del diritto internazionale, o quantomeno di un *certo* diritto internazionale, quello che noi associamo alla nascita dello Stato moderno, a partire dal XVI secolo. È chiaro, ad esempio, che il sistema feudale costituì la negazione, l'antitesi stessa, dello Stato e di qualsivoglia forma di governo centrale. È parimenti evidente che, quantomeno nel continente europeo, il dominio onnipotente della Chiesa e del diritto canonico (che, a differenza del diritto civile italiano, era ed è ancor oggi un diritto “globale”) si opponeva all'esistenza di poteri temporali forti e di diritti locali “laici”, “secolarizzati”. Tuttavia, il sistema feudale, insistendo sul rapporto tra vassallo e signore feudale fondato sul possesso della terra e creando una rete di relazioni di fedeltà personali, andò a rafforzare il potere “territoriale” dei futuri monarchi centralizzatori e così contribuì all'affermazione dell'obbligo di fedeltà del suddito (poi del cittadino) al Monarca dello Stato-Nazione.

Sezione II

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DALLA NASCITA DELLO STATO MODERNO NEL XVI SECOLO FINO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

31. — Esistono dei collegamenti profondi fra la nascita del moderno Stato nazionale e lo sviluppo del diritto internazionale “tradizionale”, cioè del diritto internazionale concepito come l'insieme delle regole che disciplinano le *relazioni tra Stati*. Si trattava, in quell'epoca di un diritto della “coesistenza” tra Potenze. Ciò che non impedì lo sviluppo di rapporti intensi tra gli Stati europei ed altri Stati in diverse parti del mondo.

⁽⁴⁷⁾ V. in particolare ZIMMERMANN, “La crise de l'organisation internationale à la fin du Moyen Age”, in *RCADI*, 1933-II, v. 44, pp. 319-437; BALLADORE-PALLIERI, “Le dottrine di Hans Kelsen e il problema dei rapporti fra diritto interno e diritto internazionale”, in *Riv. dir. int.*, 1935, p. 36 ss.; *Brownlie's Principles of Public International Law*, cit., p. 3 ss.

§ 1. — *La nascita dello Stato moderno e lo sviluppo del diritto internazionale*

Il diritto internazionale come lo conosciamo oggi è in gran parte il prodotto delle cause che trasformarono l'assetto politico del continente europeo nel passaggio storico dal Medio Evo all'età moderna. La decadenza del feudalesimo, principalmente per ragioni economiche⁴⁸, favorì il progressivo affermarsi di Stati indipendenti dall'autorità dell'Imperatore. La riforma protestante portò a propria volta, alla rottura dell'unità religiosa del continente europeo⁴⁹ costituendo un altro fattore di disgregazione del potere del Pontefice ma ~~favorevole alla~~ costituzione di nuovi Stati.

1. — Il fondamento teorico: la sovranità dello Stato

32. Il contributo di Jean Bodin. — La prima formulazione teorica della sovranità come caratteristica essenziale dello Stato assoluto e della sua potenza viene elaborata in Francia ed è dovuta a JEAN BODIN e ai suoi sei libri su “La Repubblica” (*De Republica*) pubblicati nel 1576. In tale epoca, che in Italia era quella de “Il Principe” di MACHIAVELLI, la Francia era dilaniata da guerre civili e religiose. BODIN stimava che il rimedio fondamentale contro questa situazione di caos fosse dato dal rafforzamento della monarchia francese nei confronti di tutti i poteri feudali e contro il potere ecclesiastico. Pertanto, per BODIN, l'essenza dello Stato è l'unità del suo governo, la “*summa potestas*” (o “sovranità”) senza la quale lo Stato non sarebbe che una “nave senza chiglia” (50). BODIN definiva lo Stato come una “moltitudine di famiglie o di proprietà aventi in comune il fatto di essere governati da un potere supremo (*summa potestas*) e dalla ragione”. La manifestazione essenziale di tale “potere supremo”, della sovranità, consisteva nella potestà di fare le leggi. Il sovrano era *absolutus* cioè non poteva essere vincolato che dalle norme da lui stesso prodotte.

Nel primo libro del suo *De Republica*, per illustrare il concetto di *sovranità*, BODIN si esprimeva con queste parole:

“Chi è sovrano, insomma, non deve essere in alcun modo soggetto al comando altrui, e deve poter dare la legge ai sudditi, e cancellare o annullare le parole inutili in essa per sostituirne altre, cosa che non può fare chi è soggetto alle leggi o a persone che esercitino potere su di lui. Per questo la legge dice che il Principe non è soggetto all'autorità delle leggi; e anche in latino la parola legge significa il comando di chi ha il potere sovrano...Il Principe sovrano non può mai legarsi le mani, neanche se lo voglia. Perciò alla fine degli editti e delle ordinanze vediamo le parole ‘poiché tale è il nostro piacere’, perché sia chiaro che le leggi del Principe sovrano, siano pure fondate in motivi validi e concreti, non dipendono che dalla sua pura e libera volontà” (51).

E, successivamente, affermava infastidito:

(48) G. LUZZATTO, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea*, 2 voll., Padova, CEDAM, 1955.

(49) C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, Giappichelli, 2019, nonché ID., *Risorgimento e religione*, Torino, Giappichelli, 2011.

(50) A. GARDOT, “Jean Bodin, sa place parmi les fondateurs du droit international”, in *RCADI*, 1934-IV, v. 50, pp. 549-743; CH. BENOIST, “L'influence des idées de Machiavel”, in *RCADI*, 1925-IV, v. 9, pp. 127-306; M. BOEGNER, “L'influence de la Réforme sur le développement du droit international”, in *RCADI*, 1925-I, v. 6, p. 245-323.

(51) Nostra traduzione.

“E poi, diritto e legge sono due cose ben diverse fra loro: il diritto riguarda l’equità e la legge comporta comando: essa non è altro che il comando del sovrano nell’esercizio del suo potere”.

Ciò non significava affatto che il Monarca fosse al di sopra di *tutte* le leggi: egli restava soggetto alle leggi di Dio e della natura (o della ragione), al diritto comune a tutte le Nazioni ed alle norme di governo (cioè le “leggi fondamentali” del regno):

“Quanto però alle leggi naturali e divine, tutti i Principi della terra vi sono soggetti, né è in loro potere trasgredirle, se non vogliono rendersi colpevoli di lesa maestà divina, mettendosi in guerra contro quel Dio alla cui maestà tutti i Principi della terra devono sottostare chinando la testa con assoluto timore e piena reverenza”.

In sintesi, per BODIN la sovranità era un principio fondamentale di diritto interno destinato ad ordinare la società politica. Essa non significava affatto che lo Stato fosse *al di sopra* di qualunque regola.

33. Il “Leviatano” di Thomas Hobbes. — Oltre a BODIN, le forme razionali del modello di Stato assoluto dell’*Ancien régime* si devono alla lucida teorizzazione dell’assolutismo politico dell’inglese THOMAS HOBBS. Per HOBBS, nel suo celebre *Leviatano* (1651), la *sovranità* consiste in un potere assoluto dello Stato che, in contrapposizione al policentrismo medievale, si colloca al di sopra di ogni legge e non può essere sottoposto ad alcuna regola di diritto superiore. Per arrivare a tale risultato, HOBBS con metodo empirico, presuppone l’esistenza di uno *stato di natura* anteriore alla società civile e dunque allo Stato. Si tratta di una situazione ove dominano le passioni primordiali, l’egoismo, l’anarchia ed il bisogno di sopravvivenza, la prepotenza del più forte. In tale clima di “guerra di tutti contro tutti” (*bellum omnium contra omnes*) e di violenza incontrollata (*homo homini lupus*), gli individui si accordano per porne fine fra loro tramite un *pactum unionis* seguito da un *pactum subiectionis*. In tal modo, i singoli individui cedono tutti i loro diritti al Sovrano eccetto il diritto alla vita. Così, attraverso tale “contratto sociale”, essi raggiungono uno “stato civile” ove, però, l’eguaglianza e l’illimitata libertà naturale di ciascuno vengono limitate a vantaggio della sicurezza e della sopravvivenza di tutti. Ma il *contratto sociale* hobbesiano si caratterizza per essere stipulato solo *fra i sudditi e non* tra questi ed il sovrano. Pertanto, il sovrano risulta *absolutus* ed irresponsabile, titolare di ampissimi diritti ma non di obblighi, mentre spetta solo ai sudditi il dovere dell’obbedienza.

In conclusione, lo Stato che HOBBS descrive attraverso il suo *Leviatano* è una *creatura artificiale mostruosa*, un essere inventato dagli uomini per sfuggire allo stato di natura e quindi necessario per la sicurezza e la sopravvivenza di tutti. Si tratta, per altro verso, di una *teoria laica* dell’assolutismo dello Stato: il fondamento di quest’ultimo, infatti, è un atto razionale della volontà degli uomini (il contratto sociale) e non necessita di una legittimazione divina o comunque religiosa.

In base a tali presupposti, HOBBS perveniva a conclusioni opposte rispetto a GROZIO che aveva pubblicato pochi anni prima il suo *De jure belli ac pacis* (1625). Per Hobbes, il “diritto delle genti” altro non è che la *legge di natura* — per non dire la...legge della giungla — applicata ai rapporti fra Stati e pertanto, in tale contesto, se ne può tranquillamente negare l’esistenza.

In questo senso, si può rilevare che la tesi negazionista del diritto internazionale vanta una lunga tradizione e degli illustri esponenti.

34. Ruolo dei “padri fondatori” del “diritto delle genti”. — Anche se in quell’epoca iniziava ad affermarsi il positivismo giuridico (e ciò anche in ragione del

grande sviluppo del diritto pattizio scritto), il giusnaturalismo era ancora dominante. Perciò, la sistemazione della scienza giusinternazionalistica dell'epoca fu l'opera di autori laici e religiosi, autori che non si sono mai completamente ignorati l'un l'altro⁽⁵²⁾.

I “padri fondatori del diritto internazionale”, quali ad esempio, il marchigiano ALBERICO GENTILI (1552-1608), romanista e primo professore di diritto internazionale ad Oxford, ispiratore del giurista olandese UGO GROZIO (1583-1645) ed il diplomatico e giurista svizzero EMMER DE VATEL (1714-1769) continuarono, a diverso titolo, a dare ampio spazio all'idea secondo cui esisteva un diritto superiore, un *diritto di natura*. Si trattava, per tali autori, di un *diritto laico* preesistente e trascendente ogni realtà empirica; un diritto dedotto dalla natura umana e dunque universale ed eterno che si imponeva a tutti prima di ogni riconoscimento formale. Il diritto, secondo GROZIO, è *naturale* perché sgorga dalla *ragione*, e solo per questo, come la ragione stessa, può essere detto *universale*. Questa certezza di fondo permette a GROZIO, nel già citato *De jure belli ac pacis*, di concentrarsi direttamente sullo studio delle situazioni giuridiche e politiche reali e concrete, allontanandosi dai dogmi teologici e dunque sviluppando un metodo scientifico di analisi del diritto internazionale. Tali autori credero di poter ritrovare i principi del diritto naturale nel diritto romano, considerato come il supremo compimento della ragione umana (la *ratio scripta*). Il diritto romano appariva, perciò, una fonte di diritto internazionale positivo, nella misura in cui costituiva l'eredità giuridica comune del “mondo civile” dell'epoca.

Tale impostazione si differenziava dal parallelo e per secoli dominante **insegnamento teologico-religioso** di S. AGOSTINO e S. TOMMASO D'AQUINO⁽⁵³⁾ convivendo con l'opera innovativa di alcuni teologi spagnoli, quali il domenicano FRANCISCO DE VITORIA (1483-1546) e il gesuita FRANCISCO SUAREZ (1548-1617)⁽⁵⁴⁾. AI VITORIA, presso l'Università di Salamanca, in Spagna, spettano lo studio e la sistemazione dei problemi

⁽⁵²⁾ In arg. v. W. VAN DER VLUGT, “L'œuvre de Grotius et son influence sur le développement du droit international”, in *RCADI*, 1925-II, v. 7, pp. 395-509; G. GIDEL, “La théorie classique des droits fondamentaux de l'Etat”, in *RCADI*, 1925-V, v. 10, pp. 541-599; L. LE FUR, “La théorie du droit naturel depuis le XVII siècle et la doctrine moderne”, in *RCADI*, 1937-III, p. 259 ss.; A. PILLET, *Les fondateurs du droit international. Leurs œuvres, leur doctrine*, Paris, Giard e Brière, 1904, rist. Univ. Panthéon Assas, 2014. Cfr. Alberico GENTILI (*De iure belli commentationes*, 1558 e poi *De iure belli libri tres. Nunc primum in lucem edito*, Hanoviae, 1598); U. GROZIO (*De iure belli ac pacis libri tres*, 1625). Gentili, giureconsulto italiano, laureatosi a Perugia, fu *Regius Professor of Civil Law* ad Oxford ricoprendo così, nel 1587, la prima cattedra di diritto internazionale in quella Università. Osservatore ‘sul campo’ in virtù degli alti incarichi affidatigli dalla corona inglese, Alberico Gentili rientra a pieno titolo nella disputa su chi sia stato il ‘vero fondatore’ del moderno *diritto internazionale* rispetto a Grozio. V. altresì: E. DE VATEL, (*Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains*, ecc., 2 voll., 1758, [ried. 1916, Washington]), nonché, con impostazione più filosofica, S. PUFENDORFF (*Elementa Iurisprudentiae Universalis, Libri duo*, 1660; *De iure naturae et gentium libri octo*, 1672, trad. it. “Il diritto della natura e delle genti”, a cura di F. PALLADINI e F. TODESCAN; *De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo*, Londini Scanorum (Lund), V. Haberegger, 1673) o ancora C. WOLFF, (*Jus naturae: methodo scientifica pertractatum*, 8 voll., 1740-1748; *Jus gentium*, 1749; *Institutiones juris naturae et gentium*, 1750).

⁽⁵³⁾ S. AGOSTINO, *De civitate Dei*, (in part. il libro XIX), tr. it. *La città di Dio*, Milano, Mondadori, 2015; S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologica*, tr. it. *Somma Teologica*, Bologna, ESD, 2014. V. pure Brierly's *Law of Nations*, 7 ed. cit., p. 17 ss.

⁽⁵⁴⁾ F. DE VITORIA, professore presso l'Università di Salamanca (Spagna) all'epoca di Carlo V e della scoperta dell'America di Cristoforo Colombo; sviluppa l'idea che in luogo di uno *jus gentium* si ha, in realtà, uno *jus inter gentes* occupandosi delle conseguenze giuridiche della scoperta dell'America (*De indis* e *De jure belli* nelle sue *Relectiones theologicae*, 1557; su cui v. *Relection de Indis: la questione degli indios*, tr. it. a cura di Lamacchia, Bari, 1996). F. SUAREZ, insegnò a Roma, Salamanca e all'Università di Coimbra

morali e quindi giuridici suscitati dalle nuove questioni legate alla *Conquista* delle Americhe appena scoperte da Cristoforo Colombo (le *Indie*, come allora si diceva). Basti pensare alle discussioni circa la “natura” giuridica dei popoli indigeni americani, alla “guerra giusta” ed alla colonizzazione inquadrando tutto alla luce di un concetto moderno di comunità internazionale. A propria volta ed in epoca successiva, SUAREZ, il gesuita che divenne il maggiore teologo — e punto di riferimento obbligatorio di tutti i giureconsulti — della Seconda scolastica, pur ribadendo l’immutabilità, l’universalità e l’inderogabilità del diritto naturale, evidenziava i limiti della sovranità, la diversità delle leggi umane (e quindi, come diremmo oggi, dei diritti interni) nonché lo spazio operativo del diritto regolatore dei rapporti tra Stati sovrani, un diritto positivo, posto dalla volontà degli Stati, e dunque meno connesso al diritto naturale rispetto a quanto teorizzato dal Vitoria.

2. — Il fondamento morale: la laicizzazione dello Stato

35. — Si è detto che il periodo della Riforma si inserì in quel processo storico di lenta erosione del potere esercitato dall’Imperatore e dal Papa che, durante il Medioevo, avevano guidato — talvolta in aspra concorrenza — la *Respublica Christiana*. Tali eventi facilitarono il consolidarsi delle Monarchie assolute e l’affermazione definitiva degli Stati nazionali ⁽⁵⁵⁾. Il pensiero protestante, predominante in parte dell’Europa, affermava che l’autorità civile era suprema sul territorio dello Stato, il che contribuì al rafforzamento e all’unificazione di quest’ultimo. Inoltre, nell’altra metà dell’Europa dominata dal cattolicesimo, la Chiesa si era troppo indebolita per continuare a porsi come un rivale effettivo degli Stati. In sintesi, la concentrazione e quindi la supremazia del potere dello Stato sul suo territorio e sul popolo che a questo apparteneva si affermò definitivamente a partire dal XVI secolo. Laicizzandosi, il potere dello Stato si era rafforzato ed è proprio tale contesto che indurrà GROZIO a sviluppare nel suo *De jure belli ac pacis* (1625) un’analisi scientifica giusnaturalistica e laica della nostra materia muovendo dal presupposto “*etsi Deus non daretur*”, ossia dalla constatazione oggettiva secondo la quale il diritto internazionale esisterebbe anche se non fosse data la prova dell’esistenza di Dio ⁽⁵⁶⁾. Ciò equivaleva a secolarizzare il fondamento della legittimità del diritto internazionale per ricollegarlo alla ragione umana ed alla politica degli Stati e non più all’ordine divino delle cose, come voleva la teologia tradizionale dell’epoca ⁽⁵⁷⁾.

3. — Gli elementi costitutivi dello Stato nell’età moderna

36. Gli elementi costitutivi di quella peculiare forma di organizzazione politica a cui si dà, ancor oggi, il nome di *Stato* sono tre: il **territorio**, la **popolazione** ed un

(Portogallo). Tra le sue opere v. il *Tractatus de legibus ac deo legislatore*, II, 19, 1-4, 1612 [Madrid, 1967-1968, Padova, Cedam, 2008 a cura di O. De Bertolis con un’introd. di F. TODESCAN].

⁽⁵⁵⁾ In arg. v. H. BERMANN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, op.cit.; ID., *Diritto e rivoluzione. L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*. Vol. 2, Bologna, Il Mulino, 2010. V. altresì F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 5 ed., 2010, nonché F. MARRELLA, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, Padova, Cedam-WKI, 2020, p. 12 ss.

⁽⁵⁶⁾ È il noto passaggio “*jus datur etiamsi daremus Deum non esse*” (U. GROZIO, *De jure belli ac pacis*, Prolegomena, 8).

⁽⁵⁷⁾ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, 1, cit., p. 327. Cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della terra. Nel diritto internazionale dello ‘jus publicum europaeum’*, [1974] tr. it., Adelphi, Milano, 1991, p. 163 ss.

governo effettivo. Tale modello di organizzazione politica basato sull'unità e la concentrazione del potere sovrano, sopravviverà, nei secoli, alla crisi dell'assolutismo tramite la costruzione dello Stato costituzionale e parlamentare, giungendo ai nostri giorni come il modello universale di riferimento⁽⁵⁸⁾. All'inizio, la monarchia assoluta manifesta una concezione patrimoniale dello Stato: lo Stato è l'oggetto del diritto del Monarca, simile al diritto di proprietà dei privati, per cui appariva normale fare riferimento al diritto privato romano in caso di successione, cessione di territorio e così via.

37. Il territorio. — La nozione di “territorio” dello Stato emerse progressivamente dall'idea di “proprietà della terra” da parte del signore feudale, un'idea che era prevalsa nel Medioevo. A partire dal XVI secolo, il territorio si afferma come uno dei fondamenti essenziali dello Stato e diviene oggetto di una sorta di diritto di proprietà del Sovrano, uno *ius excludendi omnes alios* riferito agli altri Sovrani. Il territorio segna il limite geografico in cui si esercita in modo esclusivo ed indisturbato l'autorità e la sovranità dello Stato. L'idea di “frontiera” si va progressivamente sviluppando per delimitare — anche fisicamente — le sfere di sovranità territoriale dei diversi Stati. All'interno di questi limiti geografici precisi, infatti, gli Stati eserciteranno una *sovranità* territoriale piena ed esclusiva.

38. La Nazione e la popolazione. — Nella stessa epoca, comincia ad affermarsi l'idea di “Nazione” un concetto che si riferisce ad un complesso di persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di storia e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica. Ma la “Nazione” diviene presto un potente fattore di coesione politica entrando in relazione con l'idea di “Stato”. Gli individui che vivono su un dato territorio in modo stabile sviluppano gradualmente la consapevolezza della loro appartenenza ad una comunità fondata su una storia comune, una medesima origine etnica e culturale, una medesima lingua, unitamente al desiderio di conservare tali legami di solidarietà per il futuro. Il “loro” Stato nazionale dunque li tutela e gli individui gli devono fedeltà in ragione del legame di cittadinanza. Viceversa, l'appartenenza di tali persone alla comunità statale in senso stretto non viene definita dal diritto internazionale ma costituisce un problema lasciato allo Stato che nasce. È dunque la normativa sulla cittadinanza di tale ente che individuerà il *nucleo nazionale tradizionale* della comunità umana da esso governata.

Lo Stato moderno, pertanto, esplica il proprio potere anche sulla popolazione che lo compone: si tratta della *sovranità (o competenza) personale*, un particolare tipo di “giurisdizione” *ratione personae*. Nel contempo, il diritto internazionale classico lascia liberi gli Stati nella scelta della struttura costituzionale interna, ossia opera un principio di auto-organizzazione: così, uno Stato può ergersi a Repubblica, a Monarchia, può essere uno Stato unitario o decentrato, si può affermare nella Comunità internazionale anche attraverso una dittatura.

39. L'amministrazione permanente ed il “governo effettivo”. — Nella stessa epoca si afferma altresì l'amministrazione permanente dello Stato, a cominciare dalle forze armate. Le amministrazioni “private” scompaiono progressivamente, al pari delle milizie private. Lo Stato moderno, dunque, arriva a disporre di un monopolio dell'amministrazione pubblica e della forza pubblica. Si sviluppa lo *Stato-apparato*.

⁽⁵⁸⁾ Sulle basi storiche, politiche e giuridiche dello Stato italiano v. per tutti F. BENVENUTI, *Disegno dell'Amministrazione italiana. Linee positive e prospettive*, Padova, Cedam, 1996.

40. I Trattati di Westfalia e la consacrazione della sovranità dello Stato. — La struttura dello Stato moderno venne sapientemente costruita: un'entità politica sovrana, che dispone di un'amministrazione permanente ed esercita la sua giurisdizione esclusiva su di un territorio e su una popolazione ben determinati. Pertanto, le relazioni internazionali moderne potevano svolgersi tra Stati sovrani, Potenze giuridicamente uguali. Di conseguenza, il modo privilegiato di regolare i loro rapporti era il trattato internazionale, uno strumento fondato sull'accordo di tutti gli Stati contraenti. Il Trattato di Westfalia del 1648, che pose fine alla guerra dei Trent'anni, viene dunque generalmente considerato come il punto di partenza del diritto internazionale "tradizionale", un diritto che governa rapporti tra Stati sovrani su un piano egualitario.

4. — Un breve bilancio del diritto internazionale alla fine del XVIII secolo

41. Consolidamento dei risultati precedenti. — La prassi degli Stati di quell'epoca portò al consolidamento di un certo numero di istituti del diritto internazionale. Posto che il *trattato* continuava a costituire lo strumento privilegiato delle relazioni interstatali, veniva utilizzato in modo considerevole in materia commerciale dove la clausola della Nazione più favorita conobbe grande sviluppo.

A propria volta, il diritto internazionale consuetudinario costituì sempre la fonte degli obblighi internazionali generali, ma tali norme di *diritto non scritto* venivano considerate alla stregua di una manifestazione tacita della volontà degli Stati ad essere vincolati. In quest'epoca si svilupparono alcune importanti consuetudini: si pensi alle relazioni diplomatiche e consolari, all'immunità dei rappresentanti degli Stati stranieri, all'"extraterritorialità" delle sedi diplomatiche straniere, ed in generale ai privilegi ed alle immunità degli Stati stranieri, alla libertà dei mari, alla liceità della guerra "giusta", allo statuto delle Potenze neutrali in caso di conflitto armato tra Stati.

42. Progetti di "pace perpetua". — Infine, va osservato che, nella stessa epoca, iniziarono ad emergere i primi progetti di "pace perpetua" tra le Nazioni mediante il diritto internazionale: nel XIV secolo si ebbe il progetto di PIERRE DUBOIS pubblicato nel 1305; poi quello del Re di Boemia, GIORGIO DI PODEBRADY nel 1461, poi ancora di SULLY nel 1603 e di EMERIC CRUCE nel 1623. Persino IMMANUEL KANT pubblicò, nel 1795, un libro intitolato "*Per la pace perpetua*"⁵⁹ destinato a diventare un classico della filosofia politica. Qui, il celebre filosofo tedesco indicò che la pace universale e permanente presuppone il superamento della sovranità degli Stati e dell'anarchia internazionale. Ciò però, si badi bene, è possibile non attraverso un "potere sovranazionale", bensì attraverso una *federazione* che abbracci poco a poco tutti i popoli della terra. Questa idea, taluni direbbero questo "sogno" della "pace attraverso il diritto", conobbe un successo considerevole tanto da essere posta a fondamento teorico di istituzioni come la *Società delle Nazioni* nel 1919 e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945.

In conclusione, tali autori riuscirono ad evidenziare l'importanza di imprimere stabilità alle relazioni internazionali tra Stati indipendenti al fine di sviluppare una solidarietà naturale tra i membri della Comunità internazionale e dunque di placarne le pulsioni belliche.

⁽⁵⁹⁾ E. KANT, *Per la pace perpetua*, tr. It., Torino, Ibex, 2022.

§ 2. — *Il diritto internazionale tradizionale: il diritto della società inter-statale*

43. Formalizzazione nel XIX secolo. — Il diritto internazionale moderno si è formato, per lo più, durante il XIX secolo e molte delle sue norme, principi e istituti giuridici si sono “stratificati” nel tempo, restando ben visibili ai giorni nostri. Prodotto della *societas* dell’epoca, il diritto internazionale si è, ovviamente, adattato ad essa.

1. — *La struttura della società internazionale classica*

44. — La struttura del diritto internazionale classico era relativamente semplice. Si era in presenza di una società composta esclusivamente da pochi Stati che, nel complesso, presentava un grado di omogeneità piuttosto elevato e che, di fatto, era “guidata” da un esiguo numero di Potenze.

45. La società interstatale. — La società internazionale del XIX secolo fu prima di tutto a carattere *inter-statale* ed egualitario. Era composta esclusivamente da Stati sovrani che operavano su un piano di parità basandosi su rapporti di reciprocità. Così, le prime forme di cooperazione tra Stati, fino all’inizio del XIX secolo, assunsero talvolta il carattere di mere cooperazioni di fatto, più spesso di consultazioni diplomatiche ed attività concertate; in tale quadro ebbero particolare importanza i *congressi* e le *conferenze* tra Stati ⁽⁶⁰⁾ (le prime “organizzazioni internazionali” vennero istituite soltanto verso la fine del XIX secolo) ⁽⁶¹⁾.

Fu così che il numero degli Stati rimase sempre assai limitato. Soltanto una *quindicina* di collettività umane si erano costituite in forma di Stato nel 1815. Alla vigilia della prima guerra mondiale gli Stati non erano più di una *quarantina*. L’ambito di applicazione geografico del diritto internazionale si estese progressivamente durante tutto il XIX secolo: l’Impero Ottomano, il Giappone, la Cina, le repubbliche latino-americane furono progressivamente ammesse ed integrate nel Concerto delle Nazioni.

46. Una società omogenea. — La società internazionale del XIX secolo era composta da Stati relativamente omogenei sul piano politico, economico e sociale. Sul *piano politico* si trattava di Stati poco o per nulla democratici le cui classi dirigenti erano naturalmente orientate al mantenimento dello *status quo*; allora non esisteva alcun conflitto ideologico ufficiale tra Stati. Sul *piano economico*, la fiducia nelle virtù del libero scambio era universale e gli Stati si astenevano dall’intervenire da vicino nella vita economica, nazionale ed internazionale. Inoltre, i pochi Stati dell’epoca possedevano pressappoco lo stesso livello di sviluppo economico: non vi era nulla di simile a una linea di demarcazione effettiva tra nazioni “ricche” e “povere”. Sul piano

⁽⁶⁰⁾ Cfr. ad es. E. DE VATEL, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*, I, cit., p. 521: “Les Conférences et les Congrès sont donc encore une voie de conciliation, que la Loi Naturelle recommande aux Nations, comme propre à finir paisiblement leurs différends. Les Congrès sont des Assemblées de Plénipotentiaires, destinées à trouver des moyens de conciliation, à discuter et à ajuster les prétentions réciproques”.

⁽⁶¹⁾ È bene ricordare che, prima dello sviluppo delle moderne organizzazioni internazionali, la collaborazione tra Stati in determinati settori veniva organizzata tramite le *unioni di Stati*. Si trattava più spesso di c.d. *unioni semplici* che si limitavano a coordinare le attività degli Stati membri. Poi si svilupparono progressivamente le *unioni istituzionali* (o organizzate) che danno luogo ad un ente separato. In arg. cfr. G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, 7 ed., cit., p. 229 ss.

sociale le strutture degli Stati erano molto simili, mentre un sistema di valori “occidentali” comuni era oggetto di un ampio consenso.

47. Una società eurocentrica: il dominio del “Concerto Europeo”. — La società internazionale classica fu, durante tutto questo periodo, dominata da un esiguo numero di Stati europei (prevalentemente Germania, Inghilterra, Austria, Francia, Russia) i quali costituirono una sorta di “governo internazionale di fatto”, inizialmente sotto forma della Santa Alleanza e successivamente del “Concerto Europeo”. Le grandi questioni dell’epoca venivano così risolte da questo esiguo gruppo di Stati, riuniti in “Congresso”: ad esempio, all’epoca del Congresso di Berlino del 1885, tredici Paesi, ai quali si aggiunsero l’Impero Ottomano e gli Stati Uniti, si “spartirono” l’Africa e, allo stesso tempo, fissarono lo statuto del bacino e dello “Stato libero del Congo” — affidandolo, *intuitu personae*, al Re Leopoldo di Belgio per diventare successivamente una colonia belga.

Tale “governo internazionale di fatto” delle grandi Potenze ha profondamente suggestionato l’ex Segretario di Stato americano HENRY KISSINGER, in quanto siffatto sistema di *governance* globale era riuscito a donare al mondo un secolo di relativa stabilità nelle relazioni internazionali.

Le medesime circostanze portarono, *sic et simpliciter*, allo sviluppo di un diritto internazionale “pubblico” caratterizzato da certezza e stabilità al fine di regolare al meglio le relazioni tra Stati.

2. — Lo sviluppo del diritto internazionale “pubblico”

48. — Non si vuole in questa sede tracciare un bilancio del diritto internazionale pubblico alla vigilia della prima guerra mondiale. Ci si limiterà, ancora una volta, a segnalare solo alcuni tra gli aspetti più salienti.

49. Sviluppo del diritto pattizio. — L’aspetto più sorprendente consiste, innanzitutto, nel prodigioso sviluppo del diritto pattizio durante tutto il XIX secolo. Si è stimato come, durante il periodo 1815-1924, siano stati conclusi 16.000 trattati tra gli Stati su scala mondiale ⁽⁶²⁾. Secondo quello stesso studio, nel 1917, erano in vigore 10.000 trattati.

50. Sviluppo dei trattati multilaterali. — Sul piano qualitativo, il XIX secolo portò a rilevanti cambiamenti. Fu “inventato” il “trattato multilaterale” grazie al quale più Stati potevano contrarre degli obblighi internazionali tramite un unico strumento giuridico. Questo progresso tecnico permetteva a certi trattati multilaterali di creare norme giuridiche internazionali applicabili a tutti (in materia di diritto fluviale o di neutralità, ad esempio). Al fine di sottolinearne l’importanza, si è spesso parlato di “legislazione internazionale”, espressione che è opportuno utilizzare con grande cautela.

51. Nuovi rami del diritto internazionale. — L’espansione del diritto pattizio portava con sé l’applicazione progressiva del diritto internazionale a nuovi ambiti normativi. Fu così che, all’epoca, furono posti i grandi principi di un diritto internazionale delle comunicazioni internazionali: furono elaborate sia le “carte fluviali” dei

⁽⁶²⁾ NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 197.

principali fiumi internazionali (Reno, Elba, Schelda, Danubio, Congo), che gli “statuti” dei canali transoceanici (Suez, Panama). Parimenti, le relazioni economiche internazionali furono oggetto di numerosi trattati: in ambito commerciale si generalizzava la prassi della *clausola della Nazione più favorita*; in ambito monetario venivano concluse le prime convenzioni (come l’Unione Latina del 1865); per regolare la circolazione degli individui, gli Stati negoziavano apposite *convenzioni di stabilimento*.

A propria volta, l’unificazione tramite trattato delle regole del *diritto internazionale privato* divenne uno dei principali obiettivi della società internazionale dell’epoca, posto che la prima conferenza intergovernativa in tale materia si svolse a L’Aja nel 1893: qui, furono concluse delle Convenzioni in materia di procedura civile (1896) e di diritto di famiglia (1902-1905). La salvaguardia della proprietà industriale e letteraria fu garantita a livello internazionale dalle Convenzioni di Berna del 1883 e del 1886. Nella medesima epoca, si registra lo sviluppo dei primi trattati multilaterali destinati a proteggere la persona umana (interdizione del traffico di esseri umani a cominciare dalla tratta dei neri, protezione dei feriti e dei malati in tempo di guerra tramite la Convenzione di Ginevra del 1864).

52. Nuovi soggetti del diritto internazionale. — Nella seconda metà del XIX secolo, apparve un nuovo tipo di enti di diritto internazionale, gli “antenati” delle moderne organizzazioni internazionali, ossia: le *unioni amministrative*. La prima fu l’*Unione Telegrafica Internazionale* del 1865 e la seconda, nel 1874, fu l’Unione Generale delle Poste (divenuta, nel 1878, l’*Unione Postale Universale*). La comparsa di questi nuovi enti di diritto internazionale fu in certa misura “rivoluzionaria” ma esemplare giacché, proprio in materia tecnica, ossia per “competenze specializzate”, si vide che il senso di comune destino e di solidarietà che veniva spontaneamente a crearsi tra i “tecnici” degli Stati che ne facevano parte, produceva dei risultati utili a tutti, lontano dalle questioni generali di politica internazionale.

Da un punto di vista quantitativo, il fenomeno delle *unioni amministrative* rimase, all’epoca, comunque marginale: l’istituzionalizzazione delle relazioni internazionali avrebbe infatti conosciuto le sue più importanti concretizzazioni solo dopo la seconda guerra mondiale.

53. Soluzione pacifica delle controversie. — Al fine di mantenere la pace — una delle maggiori preoccupazioni della fine del XIX secolo — si svilupparono e si strutturarono in maniera consistente alcuni procedimenti di soluzione pacifica delle controversie tra Stati. Si affermarono nuovi strumenti diplomatici: la *mediazione*, i *buoni uffici*, l’*inchiesta* e la *conciliazione*. In diversi trattati vennero inserite apposite *clausole arbitrali* che deferivano, appunto, ad arbitri la risoluzione delle controversie tra Stati. Fu in base ad un accordo di questo genere che nel 1872 si svolse il primo grande arbitrato dell’epoca contemporanea, nel caso dell’*Alabama*, in relazione ad una controversia insorta tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

Verso la fine del secolo, su impulso dello zar di Russia, vi furono alcuni tentativi di istituire delle *giurisdizioni internazionali permanenti* per evitare, il più possibile, il ricorso ai conflitti armati. L’idea del mantenimento della pace attraverso il rispetto del diritto internazionale si affermava nel 1899 e nel 1907, allorquando si tennero a L’Aja, in Olanda, le due prime conferenze “mondiali” sulla pace. I risultati di tali conferenze portarono, tuttavia, ad un successo solo parziale: da un lato, non ci fu accordo per limitare l’uso della forza bellica; dall’altro, non venne raggiunto alcun accordo circa il

ricorso obbligatorio all'arbitrato internazionale. Del pari, restò lettera morta pure il progetto di una Corte internazionale delle prede.

Venne costituita la **Corte Permanente di Arbitrato** (*Permanent Court of Arbitration*) all'Aja la quale divenne il primo esempio di istituzionalizzazione di un [mezzo](#) di risoluzione delle controversie a livello internazionale.

La CPA non ebbe successo: venne adita in quattro casi tra il 1899 e il 1907, otto tra la seconda conferenza dell'Aja del 1907 e l'inizio della prima guerra mondiale, dodici tra 1919 e il 1940 e sei appena dopo il 1945 — ossia un numero di trenta casi per oltre un secolo di attività ⁽⁶³⁾.

Se tale “Corte” non svolge alcuna attività giudiziaria, è tuttavia altrettanto evidente che il suo *Bureau* internazionale è stato utilizzato — e lo è con crescente successo — come “cancelleria” in alcuni procedimenti di arbitrato, specialmente quelli tra Stati ed investitori privati stranieri in base al Regolamento UNCITRAL ⁽⁶⁴⁾. Inoltre, la CPA svolge ancora un ruolo significativo nella selezione dei giudici della Corte internazionale di giustizia come si vedrà a suo luogo (v. Cap. XXIV).

Sezione III

LO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE

§ 1. — *Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali: la cooperazione istituzionale tra gli Stati*

54. Dalle Unioni di Stati alle Organizzazioni intergovernative. — Le organizzazioni internazionali per una cooperazione strutturata tra Stati (OIG) costituirono un fenomeno marginale fino alla fine della prima guerra mondiale. Per tali ragioni, la dottrina tradizionale aveva elaborato il lemma di “unioni internazionali” (o “unioni di Stati”) per distinguere tra *unioni semplici* quando tali enti si limitano a coordinare l'attività dei propri Stati membri, attività che vengono compiute tramite gli organi di quegli stessi Stati (oggi un esempio è il G20) e *unioni istituzionali* quando per trattato gli Stati creano degli organi appositi in seno all'ente (c.d. organi dell'ente), per svolgere delle attività nell'interesse di più Stati o dell'insieme degli Stati⁶⁵. È evidente che le OIG costituiscono lo sviluppo di quest'ultima categoria.

55. Esempi. — Tramite tali enti si sviluppò progressivamente il “diritto internazionale amministrativo” per gestire insieme una singola (o poche specifiche) materia di interesse comune. A tale riguardo, si possono menzionare, l'*Unione Telegrafica Universale*, costituita con la convenzione di Parigi del 17 maggio 1865, regolata poi

⁽⁶³⁾ V. P. HAMILTON ET AL. (ed.), *The Permanent Court of Arbitration: international arbitration and dispute resolution*, La Haye, 1999, e T.T. VAN DEN HOUT, “La Cour permanente d'arbitrage: un états des lieux”, in *Clunet*, 2008, p. 733 ss.

⁽⁶⁴⁾ V. il sito internet della CPA/PCA.

⁽⁶⁵⁾ In argomento v., *inter multos*, A. RAPISARDI-MIRABELLI, “Théorie générale des unions internationales”, in *RCADI*, v.7, 1925, p.341-394; U. BORSI, “Carattere ed oggetto del diritto amministrativo internazionale”, in *Riv. dir. int.*, 1912, p. 358 ss.; M. PILOTTI, “Les Unions d'États”, in *RCADI*, v.24, 1928, pp.441-546; G. ARANGIO-RUIZ, “Rapporti contrattuali tra Stati e organizzazione internazionale”, in *Arch. Giur.*, 1950, p. 7 ss.; G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, 7 ed., cit., p. 229 ss.; A. P. SERENI, *Diritto internazionale*, II-2, cit., p. 840 ss.; G. BISCOTTINI, *Diritto amministrativo internazionale*, 2 voll., in *Tratt. dir. internaz.*, Padova, Cedam, 1964-1966.

dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dagli annessi regolamenti firmati a Madrid il 9-10 dicembre 1932 (e resi esecutori in Italia con ~~r. decr.~~ 25 marzo 1933, n. 204) a cui è poi subentrata, dal 10 gennaio 1934, l'**Unione Internazionale delle Telecomunicazioni**; l'**Unione Postale Universale**, istituita tramite la Convenzione di Berna del 9 ottobre 1874, riveduta a Vienna (4 luglio 1891), Washington (15 giugno 1897), Roma (26 maggio 1906), Madrid (30 novembre 1920), Stoccolma (28 agosto 1924), Cairo (20 marzo 1934); l'**Unione Per la Protezione della Proprietà Industriale**, sorta con la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aia il 6 novembre 1925, e poi a Londra il 2 gennaio 1934, dotata di un *ufficio internazionale* con sede a Berna; l'**Unione per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche**, costituita con la convenzione di Berna del 9 settembre 1886, riveduta a Berlino (13 novembre 1908) e a Roma (2 giugno 1928), il cui ultimo testo venne approvato dall'Italia con legge 12 giugno 1931, n. 774, con un *ufficio centrale* istituito a Berna; l'unione emanante dalla convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'**Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica** (predecessore dell'attuale Organizzazione mondiale della sanità); l'**Unione Internazionale Relativa al Regime degli Zuccheri**, sorta dalla convenzione di Bruxelles del 5 marzo 1902, modificata il 28 agosto 1907 e il 17 marzo 1912 e cessata il 18 settembre 1920; l'unione costituita dall'accordo di Parigi del 29 novembre 1924 per la creazione di un Ufficio internazionale del vino, e così via.

Sempre in quest'ambito vanno ricondotte le unioni dirette all'istituzione di **Commissioni fluviali**, fra cui ad esempio la **Commissione internazionale del Danubio**, istituita dall'art. 347 del trattato di Versailles; la **Commissione centrale del Reno**, istituita dall'atto di navigazione del Reno del 1831, riveduta dalla Convenzione di Mannheim del 1868 e ricostituita dall'art. 354 del Trattato di Versailles; la **Commissione dell'Elba**, istituita dall'art. 340 del Trattato di Versailles; la **Commissione dell'Oder**, istituita dall'art. 341 dello stesso trattato.

56. La Società delle Nazioni. — In tale epoca, conobbe grande sviluppo, su impulso del Presidente statunitense Wilson, la **Società delle Nazioni** (SdN), un'unione di Stati istituzionalizzata, il cui atto costitutivo, incorporato nei trattati conclusivi della prima guerra mondiale, entrò in vigore il 10 gennaio 1920. Fu il primo ente internazionale a vocazione universale e con fini politici generali. Tale OIG rappresentò, per la prima volta nella storia del diritto internazionale, la realizzazione concreta dell'antica idea della "pace mediante il diritto" ⁽⁶⁶⁾. Si trattò dunque di un'esperienza "rivoluzionaria". Ma pur se questo ente suscitò grandi aspettative circa l'instaurazione di un nuovo ordine mondiale di pace e di prosperità, la SdN fu indebolita dalla mancata partecipazione degli Stati Uniti e non riuscì a gestire i conflitti dell'epoca (come quello cino-giapponese del 1931, l'aggressione all'Etiopia da parte dell'Italia nel 1935, la guerra civile di Spagna del 1936-39), né a scongiurare la seconda guerra mondiale. I casi di recesso furono numerosi e tra questi vi fu quello della Germania e del Giappone nel 1933, nonché quello dell'Italia nel 1937.

⁽⁶⁶⁾ Osservava, in proposito, ANZILOTTI (*Corso di diritto internazionale*, cit., p. 15) che "[l]a Società delle Nazioni, infatti, mira semplicemente a stabilire condizioni più propizie alla pacifica coesistenza dei popoli e allo sviluppo di tutte le energie umane, sulla base della indipendenza degli Stati, mediante un complesso di reciproci diritti e doveri, volontariamente assunti con la stipulazione di un patto, che rendono più salda ed intima la cooperazione per la tutela di comuni interessi e in particolare quello supremo della conservazione della pace". In arg. cfr., anche con riferimento agli sviluppi storici successivi, A. VARSORI, *Storia internazionale. Dal 1919 ad oggi*, 2 ed., Bologna, Il Mulino, 2015.

Sempre in quest'epoca, venne istituita l'**Organizzazione Internazionale del Lavoro** (OIL) con il compito, tra l'altro, di predisporre appositi progetti di Convenzioni di tutela dei lavoratori attraverso norme minime ma comuni a tutti gli Stati disposti ad accettarle (e a ratificarle). La Carta costitutiva dell'OIL venne incorporata nel Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, nella Parte XIII.

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (**UNIDROIT**), con sede a Roma, venne istituito nel 1926 dalla Società delle Nazioni e ha continuato ad operare sulla base di un accordo multilaterale anche dopo l'estinzione di quella Organizzazione.

L'UNIDROIT ha la funzione di elaborare strumenti per armonizzare e coordinare il diritto privato e, in modo particolare, il diritto commerciale degli Stati. L'art. 1 dello Statuto stabilisce infatti che l'obiettivo principale dell'Istituto è quello di predisporre strumenti che consentano agli Stati o a gruppi di Stati l'adozione di norme uniformi di diritto privato. A tal fine provvede all'elaborazione di progetti di legge o convenzioni internazionali di diritto uniforme e all'elaborazione di studi di diritto comparato.

57. — La tendenza all'istituzionalizzazione delle relazioni internazionali era presente anche a livello *internazionale-regionale*. Fu così che venne istituita l'Organizzazione degli Stati dell'America Latina. Il **Commonwealth** britannico può ugualmente essere menzionato nel quadro di queste "relazioni internazionali-regionali organizzate", sebbene l'aspetto formale sia in questo caso fortemente ridotto⁶⁷.

58. — Si noti, infine, la nascita di altri enti di diritto internazionale a statuto ibrido (⁶⁸). Alludiamo alla **Banca dei Regolamenti Internazionali** la quale venne fondata nel 1930 per assicurare, tra l'altro, il pagamento dei debiti di guerra della Germania secondo il piano Young.

§ 2. — *La limitazione, poi il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali*

59. Il Patto della SDN. — Per la prima volta nella storia, il Patto della Società delle Nazioni (SDN) ebbe come finalità quella di limitare il ~~diritto~~ degli Stati — fino a quel momento ~~interamente~~ discrezionale — di ricorrere alla forza bellica per risolvere le loro controversie. L'azione combinata degli articoli 12, 13 e 15 del Patto metteva in atto un sistema complesso, detto "moratoria di guerra", che, in caso di violazioni, poteva essere abbinato a sanzioni economiche o militari (art. 16). In concreto, questo sistema consisteva nel rendere "illecito" il ricorso alla guerra in caso di controversie che non riguardassero il "dominio riservato degli Stati" e che fossero oggetto di esame da parte della Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI), o da parte del Consiglio della SDN o, ancora, di arbitri, essendo obbligatorio il ricorso preliminare ad uno di questi tre procedimenti.

⁽⁶⁷⁾ R. LE MESTRE, "Le Commonwealth des Nations a-t-il encore un avenir?", in *JDI*, 2019, pp. 391-412 nonché C.-A. COLLIARD, L. DUBOIS, *Institutions internationales*, 10 ed., Paris, Dalloz, p. 52, 231 ss.

⁽⁶⁸⁾ V. i diversi studi di H.T. ADAM pubblicati, a partire dal 1957, per i tipi di *LGDJ* a Parigi nonché A. P. SERENI, "International Economic Institutions and the Municipal Law of States", in *RCADI*, v.96, 1959, pp. 129-240.

60. Il patto Briand-Kellogg. — Il famoso patto Briand-Kellogg, del 26 agosto 1928, cercò di dichiarare “fuori legge” la guerra in forza del diritto internazionale. L’art. 1 prevedeva infatti che le “Alte Parti Contraenti ... [condannavano] il ricorso alla guerra per la risoluzione delle controversie internazionali, e vi [rinunciavano] quale strumento di politica nazionale nei loro rapporti reciproci”. Questo patto, sebbene abbia conosciuto delle violazioni flagranti restando travolto dalla seconda Guerra mondiale, venne utilizzato come base per la redazione delle disposizioni della Carta ONU in tale materia.

§ 3. — *L’istituzionalizzazione della giurisdizione internazionale*

61. — Alla luce delle considerazioni presentate sopra, possiamo dire che, fatta eccezione per la Corte Permanente di Arbitrato — e per l’effimera Corte di Giustizia centroamericana che operò dal 1907 al 1917 —, erano falliti tutti gli sforzi che miravano alla creazione di un tribunale internazionale permanente, incaricato di risolvere le controversie tra Stati in base al diritto internazionale. Un siffatto progetto venne rilanciato dopo la prima guerra mondiale e fu rapidamente realizzato attraverso un accordo speciale del 1920 avente per oggetto lo statuto di una Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI). Quel testo, senza modifiche, si trova all’origine dell’attuale Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, oggi allegato alla Carta ONU.

§ 4. — *L’estensione materiale (ratione materiae) del diritto internazionale*

62. — Nei trattati che posero fine alla prima guerra mondiale talune categorie di individui costituirono l’oggetto di una protezione internazionale fissata tramite il diritto pattizio. Da un lato, venne regolata la tutela di alcune minoranze. Dall’altro, l’OIL iniziò a varare le prime convenzioni di tutela dei lavoratori ⁽⁶⁹⁾.

L’individuo, pertanto, cominciava ad emergere, timidamente, sulla scena internazionale.

63. — Inoltre, il diritto internazionale si è sviluppato sempre di più in materia di *relazioni economiche internazionali*, a partire da quelle commerciali e monetarie. Basti ricordare i primi accordi, detti di “controllo”, aventi come scopo la regolamentazione del commercio di certe materie prime (*commodities*) (caucciù nel 1934, stagno e zucchero nel 1937).

Sezione IV

LA SOCIETÀ TRANSAZIONALE CONTEMPORANEA E I NUOVI SVILUPPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

64. — Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la società internazionale ha conosciuto dei mutamenti considerevoli. Tali profonde trasformazioni si sono verificate su due livelli: orizzontale e verticale.

⁽⁶⁹⁾ In arg. v. il sito internet dell’OIL/ILO ove riferimenti.

Sul *piano orizzontale*, sono apparsi dei nuovi attori della società internazionale così che quest'ultima ha perduto la sua iniziale omogeneità caratterizzandosi, oggi, per la sua "eterogeneità".

Sul *piano verticale*, sono comparsi nuovi e numerosi soggetti, estendendo così la sfera di influenza e di applicazione del diritto internazionale.

L'azione combinata di questi due mutamenti ha incontestabilmente reso più complessa la comprensione del diritto internazionale e del suo ruolo, per non parlare della sua definizione.

§ 1. — *Ubi societas, ibi jus: la diversificazione degli attori della società internazionale*

1. — **Gli Stati**

65. — È sempre più difficile utilizzare la parola "Stato" al singolare su scala internazionale. Lo Stato contemporaneo ha poco in comune con il suo antenato del XVI secolo o perfino dell'inizio del secolo scorso. Il fenomeno non è solo quantitativo, ma è prima di tutto qualitativo.

a) *La proliferazione degli Stati*

66. Un fenomeno lento. — All'inizio del XX secolo, esistevano solo una *quarantina* di Stati. D'altronde, era questo il numero di Stati partecipanti alle summenzionate conferenze de L'Aja del 1899 e 1907, che, all'epoca, potevano considerarsi veramente "universali". Durante la seconda metà del XX secolo, il numero aumentò di poco: solo **51 Stati** erano presenti o rappresentati alla Conferenza di San Francisco del 1945 che diede vita all'ONU.

67. Un'accelerazione recente. — Il numero degli Stati rimase all'incirca stabile negli anni successivi all'immediato dopo guerra (nel 1950 erano 60). Un'accelerazione considerevole si ebbe a partire dalla fine degli anni '50 per effetto della *decolonizzazione*. Nel corso di una decina d'anni, numerosi Paesi ottennero l'indipendenza, aumentando così il numero degli Stati di cui si componeva la Comunità internazionale. Successivamente, la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione sovietica e della Jugoslavia hanno ulteriormente incrementato il numero complessivo degli Stati sul pianeta.

Per tali ragioni ed in breve, oggi ben **193 Stati** sono **membri delle Nazioni Unite**. Tuttavia, l'accrescimento del numero degli Stati si verifica evidenziando una duplice contraddizione.

Da un lato, lo Stato-nazione tende a fondersi in enti superiori di tipo federale o sovranazionale regionale: questa è la lezione data dalla costruzione progressiva dell'Unione europea. Dall'altro lato e in senso contrario, si è assistito all'implosione di aggregazioni plurinazionali come l'URSS o la Jugoslavia provocando la creazione di nuovi Stati.

b) *L'eterogeneità degli Stati*

Come già in precedenza sottolineato, se gli Stati del XX secolo presentavano una omogeneità piuttosto elevata, non esiste più nulla di simile nel XXI secolo. Ciò non deve sorprendere, dato il gran numero di Stati oggi esistenti.

68. Problemi negli elementi costitutivi dello Stato. — Sono proprio gli elementi costitutivi di ciascuno Stato che presentano differenze evidenti. Indubbiamente, tutti possiedono un **territorio**, un **popolo**, un **governo** ed una **sovranità** internazionalmente riconosciuta. Bisogna però andare al di là di questa valutazione formale. Per prima cosa, la sovranità dello Stato appare sempre più spesso come un mito, specialmente in campo **economico**. L'aumento vertiginoso delle cifre del commercio internazionale, la crescente dipendenza delle economie nazionali dal commercio con l'estero, così come l'incremento significativo degli investimenti diretti esteri, hanno reso possibile, in questi ultimi decenni, una particolare forma di integrazione economica internazionale (c.d. *globalizzazione*) che ha reso gli *Stati sempre più interdipendenti*. Lungi dall'essere *indipendenti*, nel senso di essere in grado di prendere decisioni e di adottare politiche economiche in completa autonomia e sovranità, gli Stati si trovano oggi anche in una situazione di concorrenza. E l'erosione della sovranità economica degli Stati colpisce inesorabilmente la loro indipendenza e la loro sovranità politica intesa *lato sensu* ⁽⁷⁰⁾. Inoltre, va osservato che una buona parte dei “nuovi” Stati sorti dalla decolonizzazione possiedono delle fondamenta vacillanti. I loro territori possiedono frontiere spesso mal definite e quindi contestate. Le popolazioni locali mancano di omogeneità nella misura in cui i vecchi confini coloniali, tracciati il più delle volte arbitrariamente dalle grandi potenze nel XIX secolo senza tenere conto delle realtà umane soggiacenti, sono diventati “frontiere di Stato”. Quante tribù o nazioni si trovano così divise tra i diversi nuovi Stati confinanti? Le amministrazioni locali sono spesso delle realtà più teoriche che effettive e talvolta esercitano soltanto un controllo nominale su ampie porzioni di territorio nazionale.

La sovranità, l'indipendenza nazionale di molti di questi nuovi Stati appare inoltre più un dogma che una realtà, soprattutto per i più piccoli tra loro: tale è il problema dei “micro Stati” sulla scena internazionale. Vi è attualmente una proliferazione di micro o “mini” Stati: così, nel nostro tempo, circa 85 Stati possiedono meno di 5 milioni di abitanti, 58 meno di 2,5 milioni e una trentina con meno di 500 mila abitanti. Molti di questi Stati “nuovi” appaiono particolarmente instabili e vulnerabili ⁽⁷¹⁾. I “micro Stati” rappresentano una fonte permanente di tensioni internazionali — la storia recente lo dimostra abbastanza chiaramente — che il diritto internazionale fatica a pacificare.

Così, ad esempio, dal 1945 al 1988 diversi tipi di conflitti armati — guerre tra Stati, guerre civili, guerre d'indipendenza o di secessione — sono costati la vita a diciassette milioni di persone, ovvero più del numero totale delle vittime militari durante la prima guerra mondiale; tutti questi conflitti armati hanno in comune il fatto di riguardare soltanto Paesi del Terzo Mondo (se si vogliono escludere situazioni come quelle dell'Irlanda del Nord o dei Paesi Baschi spagnoli) ⁽⁷²⁾. E da allora la situazione non è per nulla migliorata, basti pensare alle due “guerre” del Golfo del 1991 e 2003, allo smembramento dell'ex Jugoslavia negli anni '90 o ancora alle diverse guerre civili che

⁽⁷⁰⁾ M. SALAH, M. MAHMOUD, “Mondialisation et souveraineté de l'Etat”, in *JDI*, 1996, p. 611; v., in generale, SFDI, *L'Etat souverain à l'aube du XXIème siècle*, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 1994; SFDI, *L'Etat dans la mondialisation*, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 2014; D. CARREAU, “Mondialisation et transnationalisation du droit international”, in *Ann. Brés. de droit int.*, VII, 2012, p. 119 ss.

⁽⁷¹⁾ Uno studio britannico stimava a 46 il numero di Stati classificati come “fragili”, *The Economist*, 5 marzo 2005, pp. 39-42.

⁽⁷²⁾ *The Economist*, 12 marzo 1998, pp. 15, 21-24.

non hanno smesso di affliggere la regione dei “Grandi Laghi” in Africa orientale e che hanno causato fino ad ora oltre cinque milioni di morti ⁽⁷³⁾. La drammatica situazione della Libia e della Siria in questi ultimi anni non ha fatto che peggiorare sia la vita della popolazione civile, sia la risposta della Comunità internazionale mettendo a dura prova l’ONU. Da ultimo, la guerra russo-ucraina sta diventando una carneficina.

Infine, esistono oggi alcuni Stati talmente indeboliti da essere classificati come “falliti” (*failed States*) ⁽⁷⁴⁾. Le conseguenze di questi “fallimenti statali” per l’ordinamento internazionale e per il suo diritto non devono essere sottovalutate. Basti osservare, a tale riguardo, che il caos che ha portato, ad esempio, al “fallimento” della Somalia, ha comportato la ricomparsa della “pirateria marittima” in tutta quella regione del mondo.

Pertanto, si comprende la preoccupazione generale della Comunità internazionale di rafforzare le strutture statali dei Paesi di recente indipendenza in modo da far regnare “il diritto e l’ordine” a livello mondiale — condizione essenziale per l’esistenza di uno Stato di diritto.

69. Conflitti ideologici. — I regimi politici adottati dagli oltre 190 Stati del pianeta si ispirano a filosofie e concezioni diverse. Mentre un tempo esistevano regimi “conservatori” e moderati, oggi vi sono Stati che si dichiarano apertamente rivoluzionari e che intendono, con tutti i mezzi, diffondere il “loro” sistema. Tale proselitismo politico applicato su scala internazionale costituisce evidentemente un fattore di tensione e di destabilizzazione dei regimi esistenti. In altre parole, l’ideologia ha fatto irruzione sulla scena internazionale dando vita a conflitti prima impensabili e rendendo ancora più difficile la coesistenza pacifica. A questo proposito, basti solo riferirsi al conflitto ideologico tra Oriente e Occidente che ha costituito per circa cinquant’anni (1945-1989) una delle realtà maggiormente significative del XX secolo. Ed oggi, l’ascesa della Cina tra le potenze mondiali, fino a rivaleggiare con gli Stati Uniti, rischia di rilanciare una nuova “guerra fredda”. Dal punto di vista statunitense vi sono pochi dubbi a tale riguardo come emerge dal [paper](#) National Security Strategy of the United States del 2017 ⁽⁷⁵⁾.

70. Squilibri economici. — Anche l’omogeneità del sistema economico adottato per secoli dagli Stati è andata in frantumi.

Se in precedenza esisteva un accordo di principio sulle virtù del “capitalismo”, nonché, in ultima analisi, sulla differenza tra la “politica” (l’*imperium*) e l’“economia” (il *dominium*), era pacifico che il primo dovesse essere riservato allo Stato garante dell’interesse pubblico, mentre il secondo doveva essere lasciato all’iniziativa privata in nome della difesa degli interessi individuali. Tuttavia, siffatta distinzione venne

⁽⁷³⁾ *The Economist*, 5 gennaio 2011, p. 52.

⁽⁷⁴⁾ D. CARREAU, *V° Etat*, in *Encyclopédie Dalloz, Droit International*, n. 22-27. Cfr. J. SALMON, « Quelle place pour l’Etat dans le droit international d’aujourd’hui? », in *RCADI*, v. 347, 2010, pp. 9-78.

⁽⁷⁵⁾ WHITE HOUSE, *National Security Strategy (NSS) of the United States of America*, December 2017, nonché R. HASS, *The World*, New York, Penguin, 2020, p. 49. A proposito della Russia, la NSS indica che: “Although the menace of Soviet communism is gone, new threats test our will. Russia is using subversive measures to weaken the credibility of America’s commitment to Europe, undermine transatlantic unity, and weaken European institutions and governments. With its invasions of Georgia and Ukraine, Russia demonstrated its willingness to violate the sovereignty of states in the region. Russia continues to intimidate its neighbors with threatening behavior, such as nuclear posturing and the forward deployment of offensive capabilities”.

duramente attaccata fino alla caduta del muro di Berlino (e sopravvive in parte ancor oggi). Dalla rivoluzione bolscevica del 1917, che ha costituito la materializzazione storica di un regime collettivista fondato sul ruolo esclusivo dello Stato nazionale in tutti gli ambiti, questo modello si estese a più della metà degli abitanti del pianeta prima di sgretolarsi, per lo meno in Europa centrale ed orientale a partire dal 1989, o di essere ripudiato, come in Cina. Al conflitto ideologico Est/Ovest si aggiunse così tra gli stessi antagonisti un conflitto basato sull'organizzazione sociale ed economica dello Stato.

Una seconda linea di divisione, ancora più rilevante e tuttora persistente, oppone i Paesi “ricchi” (capitalisti o socialisti che siano) ai Paesi “poveri”. Mentre in precedenza tutti gli Stati conoscevano un livello analogo di relativa povertà, ai nostri giorni esiste uno scarto sempre più crescente tra i Paesi sviluppati (o industrializzati) e i Paesi in via di sviluppo (o Paesi del Terzo mondo). È preferibile, all'interno di questi ultimi, distinguere delle sub-categorie tra, ad esempio, i “Paesi di nuova industrializzazione”, i “Paesi emergenti” e i “Paesi meno avanzati” (PMA) — senza dimenticare i Paesi esportatori di petrolio.

Così, uno dei più aspri dibattiti della nostra epoca riguarda la redistribuzione delle ricchezze su scala mondiale e la contestazione dell'ordine economico internazionale instaurato alla fine della seconda guerra mondiale. Viene, così, periodicamente invocato un “nuovo” ordine economico internazionale ⁽⁷⁶⁾.

71. Contestazione dei valori “occidentali”. — Infine, il sistema di valori “occidentali”, per non parlare della morale giudaico-cristiana, non costituisce più un fondamento comune. L'irruzione di nuovi Stati sulla scena internazionale ha ridato importanza a filosofie e religioni (Islam, Induismo, Buddismo) fino a quel momento prive di reale influenza a livello internazionale, per non parlare degli Stati professanti ufficialmente l'ateismo ⁽⁷⁷⁾. E ancora, l'apparizione di forze transnazionali politico-religiose, come l'idea di una “nazione araba” o di un mondo “arabo-musulmano”, provocano forti tensioni con molte delle nozioni tradizionali sulle quali poggiano gli Stati e le loro frontiere.

72. Conseguenze di tale eterogeneità sul diritto internazionale contemporaneo. — Da tale eterogeneità degli Stati emergono due conseguenze fondamentali sul diritto internazionale contemporaneo.

Prima di tutto, aumenta la difficoltà per il diritto internazionale di esprimere delle norme a portata *universale* per mancanza d'interessi sufficientemente condivisi tra *tutti* gli Stati. In tali condizioni non stupisce che il diritto internazionale conosca attual-

⁽⁷⁶⁾ Cfr. D. CARREAU, P. JUILLARD, R. BISMUTH, A. HAMMANN, *Droit international économique*, 6 éd., Paris, Dalloz, 2017, n. 68-78 e i saggi (in part. di G. SACERDOTI e M. VELLANO) in *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia. Liber amicorum Paolo Picone*, a cura di A. LIGUSTRO e G. SACERDOTI, Napoli, ES, 2011.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. S. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*, tr. It., Garzanti, 2000; B. RAE, *Exporting Democracy: The Risks and Rewards of Pursuing a Good Idea*, McClelland & Stewart Ltd, 2012; H.H. KOH, *The Trump Administration and International Law*, Oxford, OUP, 2018. Sulle radici profonde delle tradizioni giuridiche, v. A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, 4 ed., Torino, UTET, 2018, nonché per un esame non eurocentrico del diritto internazionale v. per tutti il fondamentale scritto di Y. ONUMA, “A Transcivilizational Perspective on International Law. Questioning Prevalent Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-Polar and Multi-Civilizational World of the Twenty-First Century”, in *RCADI*, 2009, v. 342, pp. 77-418.

mente i suoi sviluppi più importanti *in ambito regionale* in ragione della presenza di Stati più omogenei e della loro maggiore consapevolezza dell'esistenza di interessi comuni.

Inoltre, il diritto internazionale tende a perdere la propria uniformità, anche se ridotta al solo diritto delle relazioni interstatuali. Un tempo, tutte le collettività umane costituite in Stati erano assoggettate allo stesso diritto. Oggi lo scenario è mutato. Gli Stati più deboli (in generale i Paesi del “Sud del mondo”) militano a favore di un *diritto internazionale riformatore*, riduttore di diseguglianze, che accordi loro dei vantaggi (o dei privilegi) e che imponga obblighi corrispondenti ai Paesi più ricchi. Questa rivendicazione, che ricorda il dibattito interno a molti Paesi democratici tra l'uguaglianza formale e quella sostanziale (cfr. art. 3 Cost. it.), si fonda su una concezione “reale” e non più solo “formale” della sovranità dello Stato deducendone che non è equo trattare allo stesso modo soggetti di diritto che si trovano in situazioni di fatto molto diverse. Tale nuova concezione di un diritto internazionale non uniforme, bensì con diritti ed obblighi differenziati in funzione del livello di sviluppo degli Stati, ha conseguito qualche traguardo in materie come il diritto del mare o nelle relazioni economiche internazionali ⁽⁷⁸⁾.

2. — Le organizzazioni internazionali intergovernative (OIG)

73. Proliferazione delle OIG. — Come abbiamo già accennato, storicamente, le organizzazioni internazionali costituiscono i primi *soggetti derivati del diritto internazionale*, in aggiunta ai *soggetti primari ed originari* di quell'ordinamento che, tradizionalmente, sono gli Stati.

Se il processo di creazione delle organizzazioni internazionali è cominciato alla fine del XIX secolo, esso ha subito un'accelerazione a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Questo fenomeno si è sviluppato tanto a livello universale quanto a livello regionale. È così che le “istituzioni specializzate” dell'ONU formano la rete organizzata di relazioni internazionali “tecniche” a vocazione universale. Quanto al movimento “regionalista”, questo si caratterizza per un pullulare di organizzazioni politiche e tecniche che sarebbe ozioso elencare. Ci si accontenterà di segnalare che non hanno risparmiato nessun continente.

Oggi, esistono centinaia di organizzazioni internazionali di tipo intergovernativo (sia a portata universale, sia intercontinentale o regionale). Esse sono molto più numerose degli Stati e coprono praticamente tutto lo spettro di attività umane, dalla sanità al lancio di satelliti.

74. Un potere “quasi normativo” internazionale (*International Law making power*). — Tali enti — universali o regionali — che inizialmente sono stati creati per amministrare dei “servizi di interesse pubblico” internazionale, presentano un interesse considerevole sul piano del diritto. Avendo una personalità giuridica propria, indipendente da quella dei loro membri, si tratta di “**amministrazioni senza Stato**” che

⁽⁷⁸⁾ V. su questo punto, D. CARREAU, “Le nouvel ordre économique international”, in *JDI*, 1977, p. 595 ss.; D. CARREAU, P. JUILLARD, R. BISMUTH, A. HAMMANN, *Droit international économique*, cit.; P. PICONE e G. SACERDOTI, *Diritto internazionale dell'economia*, Milano, F. Angeli, 1989 nonché i vari scritti in: *Liber amicorum in onore di Paolo Picone, Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia*, a cura di A. LIGUSTRO e G. SACERDOTI, Napoli, ES, 2011; *Neoliberalismo internazionale e global economic governance. Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti*, a cura di A. COMBA, Torino, Giappichelli, 2013.

sono diventate una fonte autonoma del diritto internazionale (*infra*, Capp. VIII e XV, sez. II). Pur restando assoggettate al diritto internazionale, esse non cessano di contribuire notevolmente al suo sviluppo, al punto che si è potuto parlare talvolta di un loro “potere quasi-legislativo”.

3. — Gli enti a statuto internazionale ibrido: le imprese comuni o internazionali

75. — La cooperazione tra Stati per il raggiungimento di fini comuni, oltre che nel diritto internazionale in senso stretto, può svolgersi in forma *ibrida*. **Si tratta, osserva LUIGI MARI, di “originali forme di cooperazione internazionale consistenti in organismi, creati mediante trattati, incaricati di gestire attività produttive di beni e servizi nell’interesse di più Stati”⁷⁹ ().**

Qui, la cooperazione tra Stati viene prevista e regolata in un trattato internazionale, il quale, però, contempla la creazione di un ente da costituirsi in base alle norme di diritto interno di un dato Stato. E tale trattato internazionale può persino prevedere di conferire all’ente la personalità giuridica di ciascuno Stato membro.

Nella prassi, si è ricorso a questa tecnica per gestire degli interessi comuni a un gruppo di Stati, ad esempio dei “servizi pubblici”.

Un esempio emblematico di ente appartenente a questa categoria è la **Banca dei Regolamenti internazionali** (BRI ⁽⁸⁰⁾), fondata nel 1930, a seguito della Convenzione dell’Aja del 20 gennaio 1930, allo scopo di favorire la cooperazione finanziaria tra le Banche centrali degli Stati membri. Ma a dispetto di quel trattato internazionale, si tratta di una società di diritto svizzero con sede a Basilea ed i cui soci, oggi, sono solo gli Stati membri ⁽⁸¹⁾. Tra le varie attività di questo ente, basti citare gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali minimi delle banche, tramite i quali sono stati elaborati, *inter alia*, appositi sistemi di misurazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, con la previsione di requisiti minimi di capitale a fronte, in particolare, del rischio di credito.

Gli Accordi di Basilea (assieme alle linee guida, agli *standard* e alle raccomandazioni) sono una particolare forma di regolazione da parte del Comitato operativo presso la BRI e fissati con l’aspettativa che le singole Autorità bancarie nazionali possano emanare disposizioni operative di attuazione che tengano conto delle realtà dei singoli Stati. In tal modo il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci e standard internazionali comuni.

Oggi, si contano più di 150 enti a statuto ibrido ⁽⁸²⁾, in ambito economico, come si è visto, o, ancora, nelle comunicazioni (ferrovie lussemburghesi ⁽⁸³⁾ e nelle infra-

⁽⁷⁹⁾ V. per tutti: L. MARI, *Le imprese internazionali*, Milano, Giuffrè, 1983, p.1 ss. ove riferimenti.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. *supra*, n. 40.

⁽⁸¹⁾ V., a tale riguardo, il lodo del 19 settembre 2003, reso sotto gli auspici della CPA al sito http://www.pca-cpa.org/showpage3f4b.html?pag_id=1157.

⁽⁸²⁾ H. T. ADAM, *Les établissements publics internationaux*, Paris, LGDJ, 1957; v. anche A. P. SERENI, “Gli organismi economici internazionali nell’ordinamento interno degli Stati”, in *Riv. dir. int.*, 1958, p. 524 ss.; Id., “International Economic Institutions and the Municipal Law of States”, in *RCADI*, v. 95, 1959-I, p. 4 ss.; G. TOSATO, “Sulla nozione di impresa comune”, in *Riv. dir. int.*, 1967, p. 63.2 ss.; B. CONFORTI, “Le imprese internazionali”, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1970, p. 230.

⁽⁸³⁾ La Convenzione del 16 aprile 1946 tra Francia, Belgio e Lussemburgo, relative alle ferrovie lussemburghesi disponeva la costituzione di una s.p.a. di diritto lussemburghese i cui soci erano i singoli Stati Parti contraenti del trattato.

strutture internazionali, la *Società internazionale della Mosella* ⁽⁸⁴⁾, l' Aeroporto di Bâle-Mulhouse, l'*Air Afrique*, le società per il traforo del Monte Bianco, del Gran San Bernardo e del Frejus e così via).

Senza dubbio, tali enti possiedono uno statuto ibrido che, secondo alcuni, ha valore unicamente per il diritto internazionale e, per altri, rileva sia per l'ordinamento internazionale che per l'ordinamento interno dello Stato di costituzione. Ma quale che sia il loro regime giuridico, qui preme osservare che siffatti organismi sono degli attori della società internazionale e, come tali, restano sottoposti, almeno in parte, al diritto internazionale. Per le medesime ragioni, tali enti contribuiscono ugualmente alla formazione ed allo sviluppo del diritto internazionale.

4. — Gli enti pubblici interni ai singoli Stati

76. — Come regola generale, solo lo Stato ha soggettività internazionale, e non le sue suddivisioni e articolazioni. Tuttavia, nella prassi contemporanea, alcuni “enti pubblici” nazionali, ad esempio le banche centrali, le università, alcuni enti territoriali (Stati federali, Regioni, città), possono, nei limiti delle loro competenze fissate dallo Stato da cui dipendono, intrattenere alcune “relazioni” internazionali e concludere delle “convenzioni” (accordi culturali, gemellaggi tra città, accordi inter-universitari...).

Questi nuovi attori della società internazionale — pur avendo competenza specializzata e limitata — sollevano dei delicati problemi giuridici. Il diritto internazionale classico non li contemplava tra i possibili soggetti dell'ordinamento internazionale sicché l'esercizio di tali competenze deve farsi con la massima attenzione e in conformità alle istruzioni dello Stato che, in ultima analisi, ne resta internazionalmente responsabile.

5. — Le organizzazioni non governative (ONG)

77. Un universo ricco e composito. — Le ONG sono di vario tipo ed alcune sono particolarmente antiche (così le Chiese o le “internazionali” di partiti politici o di sindacati). Se ne contano attualmente diverse migliaia ed in ogni campo di attività umana, ed in particolare in materia di cooperazione allo sviluppo dei Paesi poveri, di diritto internazionale umanitario, di tutela dei diritti umani ed in campo economico. La loro importanza è diseguale, ma esse condividono due tratti comuni: da un lato, **non possiedono scopo di lucro** (si tratta di “associazioni” in senso ampio); dall'altro, si tratta di **enti la cui attività trascende le frontiere nazionali** facendo appello a solidarietà umane e individuali specifiche ma **a vocazione globale** (religiosa, politica, economica, sportiva...). Basti pensare ad *Amnesty International*, a *Medecins sans frontières*, *Emergency*, *Greenpeace*, e così via.

Le ONG sono, essenzialmente, delle “forze transnazionali”, dei “gruppi di pressione” internazionali. Certo, le ONG — perlomeno quelle che rivestono giuridi-

⁽⁸⁴⁾ La Convenzione tra la Francia, il Lussemburgo e la Repubblica federale tedesca relativa alla canalizzazione della Mosella prevede la costituzione di una società per il finanziamento ed il controllo dei lavori, denominata *Société Internationale de la Moselle GmbH*, in forma di s.r.l. di diritto tedesco (v. art. 9 della Convenzione). Lo stesso art. dispone che la società, il cui statuto è annesso alla convenzione, “sarà disciplinata dalle disposizioni della presente convenzione, dal suo statuto e, sussidiariamente, dalle disposizioni di legge tedesche relative alle s.r.l.”. Testo in *Clunet*, 1958, p. 264.

camente la forma di associazioni o fondazioni — restano soggette al diritto nazionale dello Stato in cui vengono costituite e non sono direttamente “catturate” dal diritto internazionale. Ciò spiega perché il diritto internazionale classico non se ne occupava, ma non spiega perché gran parte della dottrina contemporanea non riconosca il loro ruolo effettivo nella *societas* internazionale del nostro tempo.

È infatti di palmare evidenza sia per il ricercatore che per il pratico del diritto di oggi — molto più che del secolo scorso — che talune ONG sono sempre più spesso all’origine di particolari *standard*, ossia di norme che divengono obbligatorie per tutti — ivi compresi gli Stati — nell’ordinamento “transnazionale”, per finire addirittura con l’essere “spontaneamente” trasposte, *expressis verbis*, nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati ⁽⁸⁵⁾.

78. Il loro progressivo “riconoscimento” formale nel diritto internazionale. — La risposta del diritto internazionale al fenomeno delle ONG appare allo stesso tempo timida e minimalista ⁽⁸⁶⁾. Alle ONG viene concesso uno statuto alquanto parziale di “osservatore con *status* consultivo” in seno ad alcune organizzazioni internazionali (Consiglio economico e sociale dell’ONU o Comitato economico e sociale dell’Unione Europea, per citare i due esempi più significativi). In realtà, ben poche ONG hanno approfittato di tale possibilità.

Eppure, negli ultimi decenni, le ONG si sono contraddistinte per un sempre maggiore attivismo specialmente in materia di diritti umani: dall’assistenza delle vittime presso gli organismi giurisdizionali internazionali, alla partecipazione in qualità di *amicus curiae* in arbitrati internazionali in materia di investimenti, alla presentazione di *shadow reports* presso gli organi di controllo internazionale previsti dai trattati di tutela dei diritti umani, alle campagne di boicottaggio — *on line* ed *off line* — delle multinazionali accusate di violazioni flagranti di tali diritti.

79. Una fonte fondamentale del diritto transnazionale contemporaneo. — Se vale il brocardo *ubi societas ibi jus*, non v’è dubbio che il diritto internazionale odierno, un diritto interstatale e transnazionale al tempo stesso, si arricchisce sempre di più di norme elaborate da attori essi stessi transnazionali tra cui, appunto, le ONG. Non vi è nulla di completamente nuovo in questo fenomeno; piuttosto, l’espansione del diritto internazionale contemporaneo si deve in modo peculiare alle sempre più numerose norme di *diritto professionale transnazionale*. Basti pensare al mondo dell’economia e della finanza. Un esempio rilevante viene fornita dalle norme del “diritto sportivo” transnazionale: sono elaborate da particolari ONG (le federazioni sportive internazionali o il movimento olimpico) ed hanno come destinatari tutti i partecipanti allo sport, al di là delle frontiere nazionali. Tali norme possiedono forza obbligatoria e sono munite di sanzioni; l’accertamento e l’effettività di dette norme vengono affidate al *Tribunale arbitrale dello sport* la cui sede è a Losanna, in Svizzera ⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. *infra* Cap. IX.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. *infra* Cap. XVI.

⁽⁸⁷⁾ In argomento v. F. LATTY, *La Lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Leiden, 2007, nonché C. DORDI, *Le federazioni sportive internazionali*, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2010, p. 71 ss.

6. — I soggetti privati e le “multinazionali”

80. Gli individui ed il diritto internazionale. — L'impostazione tradizionale del diritto internazionale è stata quella di “ignorare” l'individuo e di imporre l'onnipresenza dello “schermo statale”, dimenticando così i primi insegnamenti del “diritto delle genti” e del giusnaturalismo. Secondo la prevalente impostazione statalistico-positivista “moderna”, in base alla struttura *interstatale* del diritto internazionale ed al conseguente “divieto di ingerenza negli affari interni”, persino la tutela dei diritti umani rientrava nel c.d. “dominio riservato”, ossia nella sfera di sovranità interna di ogni singolo Stato sicché, sul piano internazionale, l'individuo poteva essere considerato al massimo come un “oggetto” od un “beneficiario” di norme internazionali. Ma è altrettanto ovvio che **la personalità giuridica internazionale è un espediente giuridico e non un'astrazione dogmatica: essa presuppone l'esistenza di un ente suscettibile di esplicitare attività internazionali e di essere titolare di situazioni giuridiche internazionali** ⁽⁸⁸⁾.

La situazione è cambiata di poco dopo la prima guerra mondiale, quando alcune categorie di individui si videro riconoscere dei diritti internazionali che ebbero la possibilità di far valere direttamente contro gli Stati nazionali e davanti a tribunali internazionali: così, le “minoranze protette” dai trattati di pace del 1919 ebbero a loro disposizione dei **Tribunali arbitrali misti** (TAM) in grado di assicurare la garanzia giurisdizionale dei loro diritti. Così, ancora, i “lavoratori” iniziarono a ricevere una minima tutela internazionale grazie all'OIL ed alle convenzioni internazionali adottate in suo seno. Altre norme internazionali si svilupparono rispetto alla posizione degli **insorti** (*insurgents*) e dei **movimenti di liberazione nazionale** (*national liberation movements*). Ed ancor oggi si afferma che, finché un movimento rivoluzionario manca di compattezza e indipendenza si ha una mera questione *interna* dello Stato; quando, però, in una seconda fase, detta ‘*di belligeranza*’, un partito insurrezionale acquista un controllo stabile di una parte del territorio dello Stato, allora gli insorti acquistano una *limitata soggettività internazionale* ⁽⁸⁹⁾.

Successivamente, in seguito alle flagranti violazioni dei diritti umani commesse durante la seconda guerra mondiale, si è fatta strada in modo netto e chiaro l'esigenza imprescindibile di una tutela dei diritti umani attraverso apposite norme internazionali. Così, a partire dalla **Carta dell'ONU** e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, il diritto internazionale tradizionale è stato irrigato da nuovi e numerosi trattati in tale materia. Si tratta di norme “rivoluzionarie” (si pensi al c.d. *human rights based approach*) che, oggi, si trovano integrate nei meccanismi e nella struttura del diritto internazionale per fare spazio all'individuo in quanto essere umano e dunque quale soggetto degno di tutela internazionale. D'altra parte, se gli individui hanno ottenuto a loro favore una tutela internazionale dei loro diritti umani nonché dei particolari meccanismi di accesso alla giustizia internazionale ed agli organi di controllo dei trattati di protezione, viceversa si sono anche gradualmente

⁽⁸⁸⁾ Cfr. Cap. XV. In argomento cfr. F. MARRELLA, “L'individu en droit international économique”, in *Le droit international économique à l'aube du XXIème siècle. En hommage aux pr. D. Carreau et P. Juillard*, J.M. SOREL (dir.), Paris, Pedone, 2009, p. 191 ss. e riferimenti ivi cit. e L. BORLINI, *Il Consiglio di sicurezza e gli individui*, Milano, Giuffrè, 2019.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. Cap. XV. In argomento, v. N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, 7 ed., Torino, Giappichelli, 2023, p. 21 ss. nonché P. PUSTORINO, *Movimenti insurrezionali e diritto internazionale*, Bari, Cacucci, 2018.

affermate delle norme che impongono una *responsabilità internazionale penale* a loro carico: si tratta della responsabilità per crimini internazionali (*infra* Cap. XV). Così, oggi, l'art. 1 dello Statuto della **Corte Penale internazionale** non esita ad indicare che si tratta di un'« istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali ».

Insomma, oggi, tramite l'ordinamento internazionale, l'individuo è titolare oltre che di alcuni diritti umani, anche di obblighi di naeminem laedere di carattere penale. Su tali questioni torneremo a suo luogo.

81. L'emergere delle imprese multinazionali/transnazionali come soggetti di diritto. — Altri sviluppi recenti ed altrettanto “rivoluzionari” sul piano del diritto internazionale sono dovuti all'impatto economico di alcuni particolari enti a carattere non statale: le imprese multinazionali ⁽⁹⁰⁾. Secondo l'UNCTAD — e gli stessi dati si ritrovano nei rapporti del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le imprese ed i diritti umani (v. Doc. A/HRC/17/31, punto 16) — si contano oggi più di 80.000 società “multinazionali” madri con circa 850.000 filiali nel mondo. Sempre secondo la stessa fonte, delle cento maggiori potenze economiche, settantuno sono Stati e ventinove sono società multinazionali. *Queste ultime hanno progressivamente scalfito la corazza tradizionale del diritto internazionale classico che negava loro ogni soggettività “internazionale”.* Con l'accordo di numerosi Stati (ma questi ultimi erano davvero in grado di opporsi?), le imprese multinazionali si sono appropriate di una certa “soggettività internazionale”. Esse hanno concluso dei contratti direttamente con gli Stati (*State contracts*) per lo sfruttamento delle risorse naturali locali e talvolta anche dei veri e propri “accordi” per regolare taluni scambi economici (così, ad esempio, gli “accordi petroliferi” all'inizio degli anni 1970 tra il cartello delle società petrolifere e gli Stati esportatori, o gli accordi di autolimitazione nel campo dell'acciaio tra i rappresentanti delle associazioni dei produttori europei e giapponesi d'acciaio e il governo statunitense). Tra di loro, queste imprese hanno formato dei “cartelli” o “intese” volte a influenzare profondamente le relazioni economiche internazionali.

Progressivamente, le imprese multinazionali sono diventate degli attori fondamentali della società internazionale contemporanea. Il diritto internazionale tradizionale non dava spazio alle imprese multinazionali, registrando unicamente dei soggetti a carattere “pubblico-statale”. E da tempo, risulta evidente che le categorie giuridiche classiche sono (volutamente da alcuni anche in dottrina?) oggi inadeguate a dar conto del ruolo e delle attività delle imprese “multinazionali”. È altresì chiaro che le “multinazionali” non stipulano affatto dei “trattati”, nel senso formale del termine, bensì dei *contratti transnazionali*. Ciononostante, è legittimo domandarsi se i contratti che tali imprese concludono con gli Stati siano davvero tanto diversi, sul piano sostanziale, dagli accordi internazionali tradizionali rispetto al loro contenuto materiale. Ancora una volta un'unica conclusione si impone: il diritto internazionale non può più evitare di conoscere e di regolare tali fattispecie, a pena di perdere la propria aderenza alla realtà economica contemporanea.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. Cap. XV. In argomento cfr. F. MARRELLA, “Protection internationale des droits de l'homme et activités des sociétés transnationales”, in *RCADI*, vol. 385, 2017, pp. 33-435.

82. La nuova *lex mercatoria*: lo sviluppo di un diritto a-nazionale e transnazionale. — Dalla fine della seconda guerra mondiale si assiste alla rinascita ed allo sviluppo di un *diritto internazionale degli affari*, un diritto che ricorda il “diritto dei mercanti” dell’epoca del Rinascimento. Pertanto, da qualche tempo, in dottrina si parla di una nuova *lex mercatoria* ⁽⁹¹⁾.

Per convincersene, basti un solo esempio: se uno Stato decide di rivolgersi ai mercati finanziari internazionali, dovrà farlo secondo le stesse clausole e condizioni di tutti gli altri operatori del mercato: dovrà, dunque, rispettare la “prassi del mercato” in vigore ⁽⁹²⁾. In breve, esiste oggi un “ordine” economico e finanziario (certamente non codificato ma ben presente) di natura “transnazionale”, che si applica indistintamente a tutti coloro che vi partecipano.

83. I Principi Guida dell’ONU sulle imprese e i diritti umani. — Da ultimo, le imprese come attori della società internazionale contemporanea hanno trovato il loro definitivo riconoscimento tramite i *Principi Guida dell’ONU sulle imprese e i diritti umani* (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*) del 24 marzo 2011, i quali sono stati adottati all’unanimità dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU. Detti principi si articolano su tre pilastri: 1) l’obbligo dello Stato di tutelare i diritti umani contro gli abusi commessi (anche) dalle imprese; 2) la “responsabilità” delle imprese di rispettare i diritti umani e 3) l’obbligo di garantire una maggiore accessibilità a rimedi efficaci, di carattere giurisdizionale e non, per le vittime degli abusi. Tali Principi Guida costituiscono oggi lo *standard* di riferimento generalmente accettato (tanto dagli Stati, quanto dalle imprese) in materia e hanno persino trasformato la RSI (c.d. responsabilità sociale d’impresa — *Corporate Social Responsibility*) in un insieme di strumenti di prevenzione e minimizzazione del rischio di violazioni di diritti umani (c.d. *due diligence*) codificando, in tal modo, gli elementi di base di una *responsabilità internazionale delle imprese* la quale potrebbe trovare ulteriore sistemazione in un apposito *trattato* in materia (ad oggi in corso di negoziazione a Ginevra) ⁽⁹³⁾.

§ 2. — *Struttura e portata del diritto internazionale contemporaneo*

84. — A partire dal 1945, la *struttura*, la *funzione* delle norme di diritto internazionale contemporaneo, il loro *contenuto materiale* e l’*ambito di applicazione* si sono progressivamente dilatati a causa dei *mutamenti della base sociale della società internazionale* che abbiamo sopra indicato. L’ordinamento giuridico internazionale si è diversificato a causa dell’eterogeneità dei suoi soggetti e dei nuovi settori di applicazione delle sue norme. E si tratta di un ordinamento che in oltre settant’anni ha superato diverse fasi politiche: dalla fase bipolare durante la Guerra fredda a quella

⁽⁹¹⁾ Per un’analisi d’insieme v. F. MARRELLA, *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, in Tratt. di dir. commerciale e di dir. pubb. dell’economia dir. da F. GALGANO, pref. di H. GRIGERA NAON, Padova, Cedam, 2003; F. MARRELLA, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, 2 ed., pref. di A. GIARDINA, Padova, Cedam-WKI, 2020, p. 1 ss.

⁽⁹²⁾ Cfr. D. CARREAU, “Le système monétaire international privé”, in *RCADI*, 1998, vol. 274, p. 379.

⁽⁹³⁾ Per approfondimenti si rinvia a F. MARRELLA, “Lex mercatoria e diritto del lavoro”, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 2015, p. 691 ss., nonché Id., “Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales”, in *RCADI*, vol. 385, 2017, pp. 33-435 e riferimenti ivi cit. V. pure *La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, a cura di M. CASTELLANETA e F. VESSIA, Napoli, ESI, 2020.

egemonico-unipolare a guida statunitense degli anni '90 del secolo scorso ⁽⁹⁴⁾, fino a quella, attuale e fisiologica, di tipo *multipolare* ⁽⁹⁵⁾.

1. — La diversificazione nell'ordinamento internazionale in ragione dei protagonisti della vita di relazione internazionale (*ratione personae*)

85. Fine dell'uniformità del diritto internazionale. — Uno dei compiti essenziali del diritto è di regolare le competenze dei suoi soggetti e di ordinarle. A tale fine, la funzione regolatoria del diritto internazionale tradizionale era semplice: bastava occuparsi di una sola categoria di soggetti — *gli Stati* — i quali in ragione della loro omogeneità, possedevano uno statuto identico. Senonché, a causa della progressiva affermazione di nuovi ed ulteriori enti “soggetti” di diritto internazionale, quella peculiare caratteristica del diritto internazionale è mutata: oggi, tutti i soggetti del diritto internazionale non dispongono più di una competenza identica.

86. Gerarchia dei soggetti rispetto alle loro competenze. — Esiste oramai una gerarchia di soggetti del diritto internazionale che può essere stabilita in funzione dell'estensione delle loro competenze.

Al vertice, gli Stati sono i soggetti tradizionali della società internazionale, sin dal XVI secolo, e come tali sono e restano titolari di *competenze internazionali originarie, piene e complete*.

Successivamente, si collocano le organizzazioni internazionali intergovernative (e gli enti pubblici a statuto ibrido) trattandosi di enti che possiedono *competenze specializzate e di attribuzione*.

Infine, in fondo alla scala ed ancora male integrati, figurano i soggetti privati (le imprese transnazionali, le ONG e gli individui), che possiedono *competenze subordinate e funzionali*.

In conclusione, il diritto internazionale contemporaneo si è diversificato ed, allo stesso tempo, si sviluppa “a più velocità” al fine di adattarsi alla sua base sociale ed alla diversità dei soggetti destinatari delle sue norme ⁽⁹⁶⁾.

2. — La diversificazione del diritto internazionale *ratione materiae*

87. Espansione del diritto internazionale contemporaneo. — Fino agli inizi del '900, il diritto internazionale tradizionale si applicava a poche materie, quelle che, essenzialmente, servivano a mantenere in equilibrio la Comunità degli Stati e pertanto rientravano nella sfera di sovranità *iure imperii* dello Stato: la pace e la guerra, le soluzioni pacifiche delle controversie, i privilegi e le immunità diplomatiche, i trattati di commercio e così via.

Alla fine della seconda guerra mondiale, una vorticoso globalizzazione ha ampliato l'importanza, ma anche la complessità delle relazioni di diritto internazionale. Il diritto internazionale ha finito per regolare in modo sempre più dettagliato diverse materie (economia, sanità, diritti umani, lavoro, fisco, ambiente, spazio...) e ha dovuto

⁽⁹⁴⁾ Cfr. D. VAGTS, “Hegemonic International Law”, in *AJIL*, 2001, p. 843 ss.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. A. CASSESE, *Diritto internazionale*, 4 ed. cit., p. 63 (“disordine multipolare”) e H. KISSINGER, *World Order*, New York, Penguin, 2014.

⁽⁹⁶⁾ Per uno studio approfondito e concreto, v. G. LADREIT DE LACHARRIÈRE, “L'influence de l'inégalité du développement des Etats sur le droit international”, in *RCADI*, 1973, vol. 139, p. 227.

rispondere a delle complesse “sfide globali” (cambiamento climatico, sviluppo, lotta al terrorismo, *cyberwarfare*, per citare le più rilevanti).

Dal 1945, la *tutela internazionale* e, successivamente, la *responsabilità del singolo individuo* in settori quali quelli dei **diritti umani, del diritto internazionale umanitario** o del **diritto internazionale penale si è progressivamente ma definitivamente affermata**. In questi ambiti, gli individui sono chiaramente divenuti titolari e destinatari di diritti ed obblighi di diritto internazionale che, se necessario, possono essere fatti valere e applicati da tribunali internazionali o altri meccanismi di vigilanza. In tale prospettiva, si è capito che la **lotta al terrorismo** e ad altre forme di criminalità grave può essere condotta efficacemente soltanto attraverso la cooperazione internazionale.

Un'altra branca del diritto internazionale che ha subito un forte sviluppo è quella del **diritto internazionale dell'ambiente**. Ciò non necessita di ulteriori spiegazioni giacché tutti ormai hanno capito che le regole per proteggere il clima e per salvaguardare le risorse naturali funzionano solo se sono universali.

Ed ancora: senza un ordinamento giuridico internazionale stabile e funzionante si fermerebbe l'economia globale. Così, il **diritto internazionale dell'economia** ha acquisito un'importanza vitale per gli Stati e per le imprese che operano con l'estero.

Basti pensare a livello *commerciale-multilaterale* l'importanza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO) e al livello *bilaterale* ai numerosi accordi che l'Italia e più recentemente l'Unione europea ha concluso con altri Stati partner commerciali concernenti il libero scambio, la **protezione degli investimenti** e l'eliminazione della **doppia imposizione fiscale**.

Infine, se, un secolo fa, il diritto internazionale era “*uno solo*”, in ragione della sua vocazione esclusivamente universale, oggi conosce dei fenomeni di *scomposizione in “blocchi regionali”*, basti pensare solo all'esempio dell'Unione europea ⁽⁹⁷⁾.

In breve, sul piano sostanziale, a fianco di una pluralità di norme internazionali “tecniche” che consistono spesso in un corpo di norme minime universali, si conoscono e si coordinano numerose “varianti” regionali.

Sezione V

IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

§ 1. — *Il diritto internazionale contemporaneo: un diritto transazionale*

88. Il diritto internazionale oltre il diritto internazionale “pubblico”. — Tradizionalmente, come abbiamo già indicato, il diritto internazionale era definito come un ramo del diritto che disciplinava le relazioni tra gli Stati. Se in origine disciplinava essenzialmente la coesistenza tra Stati (fino al XIX secolo), il diritto internazionale si è evoluto per migliorare la cooperazione interstatale (dal XIX secolo) fino a realizzare delle peculiari forme di integrazione tra Stati (si pensi, ancora, alla storia dell'Unione europea). In quest'ottica, la dizione di “diritto internazionale pubblico” era di comune impiego ed era esplicativa pur se, a rigore, l'aggettivo “pubblico” era paradossalmente

⁽⁹⁷⁾ Cfr. ad es. R. CISOTTA, *L'Unione europea nel sistema delle relazioni economiche e monetarie globali. Un'indagine giuridica*, Torino, Giappichelli, 2018.

sbagliato giacché *l'ordinamento internazionale non era (e non è) né a carattere "pubblico" né "privato"* (salvo per coloro che, altrettanto erroneamente, pensino che il diritto internazionale altro non sia se non il "diritto pubblico esterno" del proprio Stato) ⁽⁹⁸⁾. Alla luce di tali premesse, appare evidente che la concezione e la definizione del diritto internazionale "pubblico", per quanto in passato abbiano avuto un senso, appaiono sempre più lontane dalla realtà della società internazionale contemporanea. *La nozione di diritto internazionale, infatti, si riferisce necessariamente all'ordinamento giuridico della società (o comunità) internazionale del nostro tempo.* E siffatto ordinamento va colto unicamente nella sua realtà effettiva di oggi oltre che con riferimento alla sua evoluzione storica.

89. Un diritto internazionale transnazionale. — *Poiché il diritto internazionale ha, da sempre, per oggetto l'ordinamento internazionale nel suo insieme, ne segue necessariamente che esso oggi regola i rapporti tra tutti i soggetti di tale ordinamento, soggetti di una società che non è più solo "inter-statale" ma è, appunto, più ampia, essendo una società "transnazionale".* Ciò era stato già indicato, *ante litteram*, da GROZIO nel suo celebre *De iure belli ac pacis (Prolegomena, Libro I, XIV, 1)* e, più compiutamente, venne illustrato oltre cinquant'anni fa dallo statunitense PHILIPPE JESSUP, professore di diritto internazionale e giudice alla Corte internazionale di Giustizia. Jessup ha denominato il diritto internazionale contemporaneo attraverso il lemma "diritto transnazionale" definendolo alla stregua di "tutto il diritto che regola le azioni o gli eventi che trascendono le frontiere nazionali" ("all law which regulates actions or events that transcend national frontiers") ⁽⁹⁹⁾. *Si tratta, dunque, di tutto il diritto prodotto al di fuori di un dato ordinamento giuridico statale ed applicabile ai vari soggetti dell'ordinamento internazionale-transnazionale nella loro vita di relazione.*

Su quest'ultimo punto, un importante lodo arbitrale pronunciato tra lo Stato del Kuwait e una compagnia petrolifera straniera — **Aminoil** — ha ufficializzato la

⁽⁹⁸⁾ V., ad es. R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968, p. 25 ss.; T. TREVES, *Diritto internazionale*, cit., p. 32 ss. o B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, X ed., cit., p. 4. Cfr. altresì R. MONACO, C. CURTI GIALDINO, *Diritto internazionale pubblico*, 3^a ed., Torino, Utet, 2009, pp. 5-6, i quali osservano che "[l']appellativo "pubblico", tradizionalmente impiegato dalla dottrina di lingua francese e spagnola, più raramente usato in Italia, non implica che i rapporti che esso regola debbano avere natura pubblicistica, nel senso in cui il concetto di diritto pubblico è precisato dal diritto interno... Non attengono al diritto internazionale "pubblico" neppure le norme interne di carattere pubblicistico (c.d. diritto pubblico esterno), che stabiliscono i casi nei quali la legge penale si applica a reati commessi all'estero o da stranieri (art. 3 ss. cod. pen., ovvero le norme che concernono l'esercizio della giurisdizione civile internazionale del giudice italiano". V. altresì le illuminanti riflessioni di F. RIGAUX, "Droit public et droit privé dans l'ordre juridique international", in *Mélanges Jean Dabin*, Bruxelles-Paris, Bruylant-Sirey, 1963, p. 247 ss., poi Id., *Droit public et droit privé dans les relations internationales*, IHEI, Paris, Pedone, 1977.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. *Transnational Law*, Yale University Press, 1956, p. 2. E, a ben guardare, la concezione del diritto internazionale quale "diritto transnazionale", venne sostenuta da uno dei più illustri "padri fondatori" del diritto internazionale: UGO GROZIO. Egli, infatti, definiva il "diritto delle Nazioni" come quel diritto che "in base alla sua portata, è più ampio del diritto nazionale". V., altresì, ad Harvard Law School, H. STEINER, D. VAGTS, H. HONGJU KOH, *Transnational Legal Problems: Materials And Text*, 4 ed., Foundation Press, 1994; a Yale Law School, M. REISMAN, "The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-first Century", in *RCADI*, v. 351, 2012, p. 9 ss. e lo stesso H. HONGJU KOH, "Transnational Legal Process", in *Nebraska Law Review*, 1996, p.181 ss.; o ancora il *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Una sintesi del dibattito si trova in P. ZUMBANSEN (ed.), *The Many Lives of Transnational Law. Critical Engagements with Jessup's Bold Proposal*, Cambridge, CUP, 2020. In Europa v. questo libro e cfr., per un quadro dei principali orientamenti della dottrina italiana, P. BARGIACCHI, A. SINAGRA, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, 3 ed., cit., p. 1 ss.

terminologia avviata da JESSUP: tale lodo, infatti, riconosce formalmente il carattere “transnazionale” del tribunale arbitrale e della sua procedura, in seguito ad un contratto stipulato tra uno Stato e un’impresa straniera ⁽¹⁰⁰⁾. Più recentemente e sotto gli auspici dell’ICSID, gli arbitri hanno fatto riferimento all’esistenza di un vero e proprio “ordine pubblico transnazionale” confermando così una dottrina ed una prassi assai diffusa nell’arbitrato commerciale internazionale ⁽¹⁰¹⁾.

La definizione di diritto internazionale appena indicata ha il merito della semplicità e del realismo, dato che, persino da un punto di vista sostanziale, la sfera di applicazione del diritto internazionale si è dilatata. Peraltro, anche i confini storico-concettuali tra diritto internazionale e diritto internazionale privato sono sempre più permeabili, come ad esempio si avverte in materia di “contratti internazionali” o di relazioni economiche tra Stati e soggetti privati.

Capita sempre più spesso nella pratica giuridica, che una questione internazionale sollevi contemporaneamente problemi di “diritto internazionale” *tout court* e di “diritto internazionale privato” (si pensi, tra i molti esempi, ad un matrimonio con un rifugiato o all’embargo su un dato prodotto a seguito di una crisi internazionale ed al suo impatto su un contratto di compravendita internazionale, all’arbitrato internazionale, e così via).

Pertanto, nel nostro tempo, è di palmare evidenza che la globalizzazione della “societas internazionale” abbia prodotto, sia una diversificazione dei suoi *soggetti*, sia una diversificazione delle *fonti del diritto internazionale*, posto che i due fenomeni sono intimamente collegati.

In conclusione: *ubi societas ibi ius. Ad una societas oggi transnazionale non può che corrispondere un diritto esso stesso transnazionale.*

A tale riguardo, l’Accademia italiana nel settore scientifico e disciplinare del “diritto internazionale”, oltre a vantare una prestigiosa tradizione plurisecolare, appare ben attrezzata per cogliere le sfide della prassi internazionale moderna. Con la formale istituzione della *cattedra di diritto internazionale* nella Regia Università degli Studi di Torino — che sarà occupata da PASQUALE STANISLAO MANCINI ⁽¹⁰²⁾ — appena formato il Regno d’Italia, il legislatore ha delimitato, rispetto alle altre materie giuridiche, il settore scientifico disciplinare del diritto internazionale facendovi rientrare il “diritto internazionale pubblico”, il “diritto internazionale privato” ed il “diritto marittimo”.

§ 2. — *Ordinamento interno e ordinamento internazionale: la specificità del diritto internazionale*

90. — Per illustrare le caratteristiche peculiari dell’ordinamento internazionale e la sua differenza specifica rispetto agli ordinamenti interni dei singoli Stati, partiremo

⁽¹⁰⁰⁾ Lodo arbitrale del 24 marzo 1982, riprodotta nel *Clunet*, 1982, p. 869 e s. con una nota di PH. KAHN.

⁽¹⁰¹⁾ *World Duty Free v. Kenya*, 4 ottobre 2006, in *ILM*, 2007, p. 337. In argomento v. P. LALIVE, “Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international”, in *Rev. arb.*, 1986, p. 329 ss.; K. KARSTEN, A. BERKELEY (eds.), *Arbitration. Money Laundering, Corruption and Fraud*, ICC Institute of World Business Law, ICC Pub. n. 651, Paris, 2003, nonché R. KREINDLER, “Competence-Competence in the face of Illegality in Contracts and Arbitration Agreements”, in *RCADI*, v. 361, 2013, pp. 131-482 ove ulteriori riferimenti.

⁽¹⁰²⁾ E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova, Cedam, 1988.

da questa osservazione generale di NORBERTO BOBBIO: “[o]gni ordinamento giuridico, unitario e tendenzialmente (se non effettivamente) sistematico, pretende anche di essere completo”⁽¹⁰³⁾. Siamo dunque al cuore del “pluralismo giuridico” che si presenta non solo in quanto esista una pluralità di ordinamenti, ma anche nel momento in cui viene meno quella che BOBBIO chiama « ideologia universalistica del diritto »: ovvero l’idea secondo cui esisterebbe, insieme ad un unico diritto universale — oggi qualcuno direbbe “sovranzionale” —, un solo ordinamento giuridico universale da cui dipende la giuridicità degli ordinamenti interni e dunque la validità e l’efficacia delle loro norme⁽¹⁰⁴⁾.

1. — L’ordinamento interno: un sistema giuridico perfetto e completo

91. Pienezza. — La completezza dell’ordinamento giuridico interno è evidente sia a livello della produzione delle norme giuridiche, sia a livello della loro attuazione coercitiva. In tutti i Paesi, esiste un “legislatore” nazionale che dispone del monopolio della produzione delle norme giuridiche a portata generale e obbligatoria. In altri termini, a livello nazionale, affinché la legislazione sia “uniforme”, vi è una “centralizzazione” del processo di produzione di norme giuridiche a carattere obbligatorio. In tutti i Paesi esiste, altresì, una “amministrazione” dello Stato il cui ruolo è di assicurare l’esecuzione e l’applicazione delle norme giuridiche adottate dal “legislatore”; per assicurare il rispetto del diritto, lo Stato può ricorrere alla forza (di cui ha egualmente il monopolio) nei confronti dei soggetti privati. Infine, in tutti i Paesi — ma senza dubbio a livelli diversi — esiste un sistema giurisdizionale per risolvere in modo definitivo le controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione delle norme giuridiche statali.

Del pari, nell’ordinamento interno, le persone fisiche o giuridiche che abbiano ottenuto una decisione del giudice in proprio favore potranno fare appello al braccio secolare dello Stato per assicurarne l’esecuzione forzata nei confronti della parte “recalcitrante”.

92. Perfezione. — L’ordinamento giuridico interno non è solamente “completo” ma è, altresì, “perfetto”, nella misura in cui sono, per definizione, escluse le “lacune del diritto”. È per tale ragione che, nell’ordinamento italiano, l’art. 12, c. 2, delle Disp. prel. al Codice Civile dispone che: “[s]e una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. Ancor più esplicito, a tale riguardo, è l’art. 4 del Codice Civile francese ove si dispone che “il giudice che si rifiuterà di giudicare, adducendo a pretesto il silenzio, l’oscurità o l’insufficienza della legge, potrà essere perseguito come colpevole di diniego di giustizia”.

Nulla di ciò si verifica nel diritto internazionale, quantomeno allo stato attuale del suo sviluppo.

⁽¹⁰³⁾ N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 172.

⁽¹⁰⁴⁾ N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 276 ss. Cfr., tra una vasta letteratura, H. KELSEN, “Les rapports de systèmes entre le droit international et le droit interne”, in *RCADI*, 1926/IV, v. 14, pp. 231-329; ID., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 197 ss.

2. — L'ordinamento internazionale: un sistema giuridico imperfetto ed incompleto

93. Decentramento dell'attività di produzione delle norme internazionali. — In ciascun ordinamento statale è lo Stato che crea le norme giuridiche del proprio ordinamento. Nell'ordinamento giuridico internazionale, invece, non esiste uno Stato che si erga nei confronti dei consociati in posizione *sovraordinata* e pertanto nessun ente (comprese le organizzazioni internazionali) ha, dal punto di vista formale, poteri generali di “legislatore” mondiale o “sovranazionale”, a dispetto di quanto superficialmente ritengono alcuni giuristi specialisti di diritto interno. Nemmeno esiste un *organo legislativo* che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale. In tal senso, un Autore ha potuto osservare la natura “frammentaria” ed entro certi limiti “anarchica” del diritto internazionale ⁽¹⁰⁵⁾. *L'ordinamento internazionale e dunque il diritto internazionale si presenta, infatti, come un sistema policentrico e decentrato in seno al quale gli autori delle norme (e un tempo si trattava dei soli Stati) ne sono altresì, nella maggior parte dei casi, i soli destinatari.*

Molto spesso, quantomeno quando si tratta di norme scritte, queste norme vengono elaborate, caso per caso, in seno a conferenze internazionali (ad esempio la Conferenza di Vienna sul diritto dei trattati del 1969); oppure — e ciò avviene sempre più frequentemente — nel quadro di organizzazioni internazionali le quali assomigliano in modo estremamente vago ai “legislatori nazionali” (da questo punto di vista, l'esempio più importante — ma che rimane atipico — è dato dall'Unione europea).

Inoltre, nel nostro tempo, le norme internazionali possono essere elaborate in modo decentrato anche in forma di “*diritto professionale*” — e il fenomeno è in forte sviluppo — da parte degli “attori transnazionali”, cioè di enti accomunati dal fatto di essere “non statali” (c.d. *Non State Actors*).

Infine, la componente normativa “non scritta” — ossia le consuetudini ed i principi generali di diritto — tradizionalmente più importante in diritto internazionale che in diritto interno, anche in ragione del ruolo giocato dal “giudice” o dall’“arbitro” internazionale, non ha mai cessato di svilupparsi. Tale moltiplicazione — e persino concorrenza — di “centri” di produzione giuridica può incidere sulla “qualità intrinseca” delle norme così poste ed allo stesso tempo non semplifica il lavoro dell'interprete. Tuttavia, anche se sono sempre presenti i rischi di una “frammentazione del diritto internazionale” ⁽¹⁰⁶⁾, *l'interpretazione e l'applicazione pratica di ogni sua norma si realizza solo muovendo dal presupposto dell'unità dell'ordinamento internazionale e del suo diritto.*

94. Decentramento nell'applicazione delle norme internazionali. — Potrà sorprendere l'affermazione secondo la quale il diritto internazionale spesso abbisogna, per quanto riguarda la sua applicazione, del diritto interno dei singoli Stati. In effetti, come si è già osservato, gli Stati per lungo tempo sono stati i soli autori ed i soli destinatari delle norme che essi creavano nei loro rapporti reciproci. Senonché, in tale contesto, resta un dato di fatto che le norme di diritto internazionale, per raggiungere

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. A. CASSESE, *Diritto internazionale*, 4 ed. cit., p. 27.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. il rapporto della CDI, del 13 aprile 2006, a cura di M. KOSKENNIEMI, *Fragmentation Of International Law: Difficulties Arising From The Diversification And Expansion Of International Law*, Doc. A/CN.4/L.682. Cfr. J. GOLDSMITH e R. POSNER, *The Limits of International Law*, Oxford, OUP, 2005.

pienamente il loro scopo, molto spesso richiedono di essere rese esecutive non soltanto sul piano delle relazioni tra Stati, ma anche sul piano del diritto interno dei singoli Stati (c.d. *adattamento del diritto interno al diritto internazionale*).

Mentre la Comunità internazionale del passato e fino alla seconda guerra mondiale si caratterizzava per il dominio e l'onnipresenza pressoché assoluta degli Stati, la fase storica attuale è quella della proliferazione delle organizzazioni internazionali intergovernative: a tali enti internazionali autonomi non aventi natura statale viene spesso affidata la “gestione” dei trattati ed il controllo dell'applicazione delle norme internazionali. Basti pensare alle *organizzazioni internazionali a vocazione universale e a carattere generale* (ad es. l'ONU, il WTO/OMC) ed alle tante *organizzazioni a carattere settoriale* (ad es., la FAO, il FMI, l'ILO la WHO ecc.). A tale elenco occorre aggiungere le sempre più numerose *organizzazioni internazionali a vocazione regionale* (si pensi all'OCSE, alla OAS, all'Unione eurasiatica, alle varie organizzazioni africane, all'ASEAN ecc.).

Infine, nel nostro tempo, assistiamo alla diffusione sempre più ampia di norme “transnazionali” poste in essere dalle diverse componenti della “società civile” (le ONG) o, comunque, da enti ancora una volta privi del carattere statale (c.d. *non State actors*). Certo, queste norme hanno solitamente bisogno del *placet* statale per ricevere “forza di legge” negli ordinamenti giuridici statali⁽¹⁰⁷⁾. Ma tale *placet* si verifica per effetto della pressione esercitata da tali enti di “amministrazione privata”, enti persino dotati di poteri di “accertamento transnazionale”: basti pensare, ad esempio, agli ispettori della IATA in materia di aviazione civile, alla ICC rispetto alle operazioni di credito documentario o ancora alle federazioni sportive internazionali e nazionali con riferimento alla *lex sportiva*.

95. Decentramento delle attività di accertamento ed attuazione coercitiva delle norme internazionali. — L'art. 25 della Costituzione italiana afferma che “*Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge*”. Così, in ogni ordinamento statale è sempre lo Stato che provvede, attraverso i propri organi (ad es. i giudici statali), sia all'accertamento del diritto in caso di controversie, sia all'adozione di misure coercitive nei confronti di chi non conforma la propria condotta alla norma statale.

A livello di accertamento ed esecuzione coattiva delle norme internazionali, l'imperfezione dell'ordinamento internazionale appare ancora più evidente. *In caso di controversia internazionale, nell'ordinamento giuridico internazionale non vi è una Corte né un'autorità istituzionalmente precostituita e sovranazionale che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata.*

Piuttosto, in caso di controversia, spetta agli Stati stessi dirimerla attraverso dei meccanismi giuridici di loro scelta (*infra* Parte IV, Tit. II) oppure altri meccanismi a carattere politico (*infra* Parte IV, Tit. I).

A differenza di quanto si può osservare nell'ordinamento interno, non esiste nell'ordinamento internazionale nemmeno una “piramide di corti”, ossia un sistema giurisdizionale a competenza generale e obbligatoria. Anzi, le corti internazionali, per così dire, si collocano *su un piano orizzontale*.

Per le stesse ragioni costituisce un modello di particolare interesse quello della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, operando su scala internazionale-

⁽¹⁰⁷⁾ V. *infra*, Cap. IX.

regionale, è stata istituita per trattato internazionale e, sempre per trattato, ha ricevuto una competenza esclusiva ed obbligatoria per decidere in ultima istanza le controversie “unionali” potendo contrapporre tra loro le diverse “parti interessate” alle quali il diritto UE si applica.

Last but not least, il diritto internazionale ignora i meccanismi di esecuzione coattiva e le **sanzioni** tipiche del diritto interno. Non esiste alcuna forza armata “internazionale” che sia automaticamente al servizio del diritto internazionale per darne esecuzione coattiva.

Il rispetto delle **norme internazionali a carattere interstatale** dipende, prima di tutto, dalla spontanea osservanza degli obblighi e dalla buona fede dei suoi soggetti. Perciò, in caso di mancata osservanza, lo Stato titolare di un diritto soggettivo riceve generalmente dall’ordinamento internazionale un titolo giuridico all’**autotutela**, cioè viene facoltizzato dall’ordinamento a prendere delle misure lecite nei confronti dello Stato responsabile per spingerlo all’adempimento degli obblighi violati. Al riguardo, esistono, ovviamente, diversi regimi e specifici istituti di diritto internazionale che regolano tale delicata materia, sicché tali questioni saranno approfondite in sede di trattazione della c.d. **responsabilità internazionale** (Cap. XVI).

Un diverso approccio s’impone a proposito dell’esecuzione delle **norme transnazionali**. Infatti, il diritto internazionale, nella sua componente transnazionale, si basa, principalmente ma non esclusivamente, su una sanzione a carattere sociale: l’*esclusione dalla cerchia dei partecipanti*, un tipo di sanzione che evoca quella della “scomunica” dal mondo dei credenti di cui tratta il diritto canonico. Lo Stato — per limitarci a questo ente-soggetto — che rifiutasse di piegarvisi si ritroverebbe esso stesso (e i suoi cittadini) “messo al bando”, cioè privato della possibilità di partecipare ad una determinata attività transnazionale. Così, uno Stato che non onorasse i propri prestiti internazionali e che non avesse nemmeno negoziato un accordo di ristrutturazione del debito con i propri creditori, finirebbe presto col trovarsi privato dell’accesso ai mercati finanziari internazionali (e tale fu la situazione dell’URSS, per circa ottant’anni, a causa del ripudio dei debiti contratti dal precedente regime zarista). Così ancora, uno Stato che non rispetti la *lex olympica* non può più inviare i propri atleti ai “giochi olimpici” ed ancor meno organizzare le olimpiadi nel proprio territorio. Questo tipo di sanzioni — anche la loro semplice esistenza — sono in genere sufficientemente dissuasive per assicurare il rispetto delle norme a cui sono collegate. Se la celebre osservazione di Stalin a proposito del Papa, durante la seconda guerra mondiale, “il Papa? Quante divisioni corazzate ha?”, può avere ancora un senso nel campo del diritto internazionale interstatale, per il diritto transnazionale quella stessa osservazione appare fuori luogo. La *lex mercatoria* ha già sostituito le divisioni corazzate in molti tipi di relazioni economiche.

96. Lacune dell’ordinamento internazionale. — In tali condizioni, non sorprende affatto che l’ordinamento internazionale, lungi dall’essere completo e perfetto, conosca ancora numerose “lacune”. È chiaro che, dal punto di vista “qualitativo” oltre che “quantitativo” (con riferimento al numero delle norme componenti il sistema), l’ordinamento internazionale “impallidisce” laddove lo si compari all’ordinamento giuridico interno.

3. — Il diritto internazionale in questione: diritto, politica o morale?

97. La teoria negazionista del diritto internazionale. — HOBBS nel suo “Leviatano”, J. AUSTIN in Gran Bretagna nel XIX secolo e, nel secolo scorso, H. MORGENTHAU ⁽¹⁰⁸⁾ negli Stati Uniti, R. ARON ⁽¹⁰⁹⁾ o G. BURDEAU in Francia, appartengono alla categoria di coloro che ritengono che il diritto internazionale non abbia alcuna vera esistenza “giuridica” e che, in realtà, si tratti solo di una manifestazione della “morale”. Nello stesso ordine di idee, un celebre giornalista americano adottò una posizione simile in occasione della crisi del Golfo del 1990; al punto di comparare il diritto internazionale a...Dio, spesso invocato con riverenza, ma la cui esistenza non può essere dimostrata! ⁽¹¹⁰⁾

Tale approccio dipende evidentemente dal presupposto teorico da cui si muove, a cominciare dalla stessa definizione che si dà al *diritto*, tema su cui per secoli si sono esercitati i grandi filosofi e i giusinternazionalisti. Se viene definito come un corpo di norme giuridiche che regolano la condotta degli uomini, e che sono adottate, controllate ed eseguite da enti politici sovrani (che è il modello del diritto statale ossia dell’ordinamento giuridico interno), allora, evidentemente, il diritto internazionale non soddisfa questi criteri. Ma si tratta di una definizione superficiale ed incompleta giacché non tiene conto del pluralismo degli ordinamenti giuridici, ossia del fatto che esistono ordinamenti giuridici diversi da quelli dello Stato italiano e dal modello del diritto statale in genere. Certo, ogni buona teoria, per essere valida, abbisogna di un sano pragmatismo e di una buona dose di realismo. Ma allora vale l’osservazione fondamentale secondo la quale il *diritto, per esistere, presuppone che i membri di una data cerchia sociale riconoscano di avere in comune un certo numero di interessi che devono essere necessariamente bilanciati attraverso regole obbligatorie al fine di evitare il caos e l’anarchia*. La comminazione di una *sanzione* non è sempre necessaria ai fini dell’esistenza del diritto, né l’esistenza di sanzioni è la condizione necessaria e sufficiente dell’esistenza di un ordinamento giuridico. Se così fosse, nemmeno l’ordinamento interno si salverebbe giacché le norme del diritto privato o del diritto pubblico, pur munite di sanzioni, non riescono ad impedire la commissione di omicidi, gli incidenti stradali, l’assunzione di lavoratori in nero, l’inadempimento dei contratti o gli illeciti amministrativi e fiscali. Ma pur stando così le cose, nessuno dubita dell’esistenza del diritto nazionale e dell’ordinamento giuridico dello Stato. Piuttosto, occorre esaminare con distacco e preoccupazione ogni tentativo degli Stati più potenti (o di qualche religione) di sostituire la *morale* al *diritto*. Una recente dottrina e persino la prassi di alcuni Paesi dell’ “Occidente” ha tentato di “moralizzare” il diritto internazionale cercando di piegare alcune delle sue regole secolari e dei suoi meccanismi ai valori “dell’Occidente”, ossia alla propria “morale”, presentata *urbi et orbi*

⁽¹⁰⁸⁾ H. MORGENTHAU, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, New York, 1948, p. 284 ss. Nato in Germania e quasi coetaneo di H. LAUTERPACHT (il grande giusinternazionalista a cui è tuttora dedicato il Centro di diritto internazionale dell’Università di Cambridge in Inghilterra), pur essendo anch’egli di formazione giuridica (presso le Università di Monaco, Francoforte e Berlino), Morgenthau svilupperà una visione particolarmente pessimistica del diritto internazionale preferendo dedicarsi allo studio delle relazioni internazionali nella sola prospettiva delle scienze politiche. In arg. v. per tutti M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, CUP, 2004 e riferimenti ivi citati.

⁽¹⁰⁹⁾ R. ARON, *Paix et guerre entre les Nations*, Paris, 1962.

⁽¹¹⁰⁾ G.W. WILL, “The perils of “legality””, *Newsweek International*, 10 settembre 1990, p. 25.

alla stregua di un metro della “legittimità” internazionale ⁽¹¹¹⁾. Ma ciò che ne è seguito, ossia alcuni interventi militari di assai dubbia legalità talvolta giustificati dalla “lotta globale al terrorismo”, l’imposizione extraterritoriale delle sanzioni economiche, la violazione della *privacy* su scala globale ⁽¹¹²⁾ o ancora l’uso dei diritti umani come arma politica ed economica per esportare i valori occidentali in Paesi di diversa storia, cultura e tradizione ⁽¹¹³⁾, ha portato ad una crisi della *legittimità* della *leadership* del mondo occidentale e ad una parziale perdita di credibilità del diritto internazionale. La guerra Russo-Ucraina, la mancata adozione di sanzioni contro lo Stato aggressore da parte di tutti i Paesi del mondo eccetto gli Stati Uniti, l’Unione europea, il Canada, il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia e la Nuova Zelanda; il continuo rinfacciare da parte del Presidente Putin (e sempre più dai Paesi BRICS) all’“Occidente” l’illegalità dell’attacco Nato alla ex Jugoslavia, la guerra in Afghanistan, il secondo conflitto armato internazionale in Irak o l’intervento in Libia con la caduta di Gheddafi nel 2011 ne sono una palese testimonianza.

Di tali rischi ci aveva già avvertito ROLANDO QUADRI, il quale osservava causticamente che: “dal punto di vista del contenuto, [una gran parte del diritto internazionale è] estraneo all’ordine morale; che anzi si hanno norme internazionali sicuramente ingiuste ed immorali. In altri termini, il DI ora è moralmente indifferente, ora è moralmente illecito” ⁽¹¹⁴⁾.

Alla luce delle predette considerazioni, appare ovvio che il *diritto internazionale* si manifesta nel mondo del “diritto” e non in quello della “morale”. Né, per quanto esistano delle connessioni, il *diritto internazionale* va confuso con la *politica internazionale*: quest’ultima ha una sua funzione pre-giuridica e meta-giuridica.

In conclusione, l’esistenza del diritto internazionale è dovuta alla consapevolezza, da parte dei membri della società internazionale, che essi hanno degli interessi comuni e che questi devono essere organizzati attraverso delle “regole di diritto” — in qualche misura le “regole del gioco” del sistema — al fine di evitare una situazione di anarchia pregiudizievole per tutti.

98. Infondatezza e futilità delle critiche politologiche al diritto internazionale. —

Talvolta, con tono saccente sulle cose del mondo quanto ignorante del diritto internazionale, alcuni politologi indicano che il *diritto è la teoria* mentre la *scienza politica sarebbe la pratica* ⁽¹¹⁵⁾. Ma per ironia della sorte, la pratica di cui parlano i politologi la

⁽¹¹¹⁾ Cfr. ad es. T. FRANCK, (“The Power of Legitimacy and the Legitimacy of Power: International Law in an Age of Power Disequilibrium”, in *AJIL*, 2006, p.89 ss.) che segnala con grave preoccupazione il diffondersi di un pericoloso approccio che concepisce il diritto internazionale alla stregua di un mero “disposable tool of diplomacy”, relegandolo ad un “system of rules, merely one of many considerations to be taken into account by Government”.

⁽¹¹²⁾ V. quanto riferiscono E. SNOWDEN, *Errore di sistema*, Longanesi, Milano, 2019 e J. ASSANGE per Wikileaks.

⁽¹¹³⁾ In arg. v. S. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*, tr. It., Garzanti, 2000; B. RAE, *Exporting Democracy: The Risks and Rewards of Pursuing a Good Idea*, cit., 2012, H.H. KOH, *The Trump Administration and International Law*, cit., 2018. Sulle radici profonde delle tradizioni giuridiche, v. A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, 4 ed., cit., 2018, nonché per un esame non eurocentrico del diritto internazionale v. per tutti il fondamentale scritto di Y. ONUMA, “A Transcivilizational Perspective on International Law. Questioning Prevalent Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-Polar and Multi-Civilizational World of the Twenty-First Century”, in *RCADI*, 2009, v. 342, pp. 77-418.

⁽¹¹⁴⁾ R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, cit., p. 37 ss.

⁽¹¹⁵⁾ Tra la letteratura v. R. ART, R. JERVIS, *International Politics*, Pearson, 2015, ed in particolare le considerazioni palesemente errate di S. HOFFMAN, « The uses and limits of International Law » a p. 144 ss.

fanno solo i pochi decisori dell'apparato dello Stato (avvalendosi di informazioni spesso riservate) e non certo i professori di scienze politiche i quali, rientrando *lato sensu* tra i filosofi, possono solo cercare di *teorizzare* dei comportamenti ideali ma non sono abilitati a svolgere né la professione del giurista, né quella dell'economista. E se l'economista dà i numeri, è proprio il *giurista a praticare concretamente il diritto*, compreso quello internazionale, a tutti i livelli e su base quotidiana tramite l'esperienza forense, stragiudiziale o giudiziale, per non parlare della stesura pratica di atti e della consulenza di alto livello. Chi opera nelle relazioni internazionali sa bene che non c'è nulla di più pratico del diritto e quando alla fine della giornata si arriva al momento di decidere *che cosa fare* si parla necessariamente di diritto; prima di effettuare qualsiasi operazione deve esserne sempre indagata la cornice giuridica. È ovvio che la dottrina dei politologi appartiene alla sfera pregiuridica, la sfera dei *motivi per cui si sceglie di effettuare una dato atto giuridico* ma, come tutti sanno, i *motivi* di ciascuno sono giuridicamente *irrelevanti*, perché ciò che conta è la manifestazione esterna della volontà di un soggetto: solo a partire da questa si contano le conseguenze giuridiche. E se si sbaglia, le conseguenze possono essere anche molto gravi.

Non sorprende dunque che i *giuristi* hanno appreso da secoli a coniugare *teoria e pratica internazionale* per trattare l'**essere** e il **dover essere** dei rapporti internazionali in quanto il **diritto internazionale è razionalità di sintesi**. I *politologi*, invece, discutono solo del *voler essere* producendo analisi che — quando sono effettuate seriamente — costituiscono solo degli utili elementi di valutazione strategica.

99. Un approccio fenomenologico, positivista e realista allo studio del diritto internazionale. Il principio di effettività. — La teoria negazionista dell'esistenza del diritto internazionale non corrisponde in alcun modo alla *prassi* degli Stati: ciò dovrebbe risultare evidente anche agli adepti della "Realpolitik", oltre che a quelli della *Law and Economics*.

In primo luogo, solo le pretese e le situazioni giuridiche solidamente fondate sulla realtà, cioè a dire *effettive* — e non quelle utopisticamente "desiderate" da questo o quell'autore in dottrina o *programmate* da qualche risoluzione non vincolante di un'organizzazione internazionale — acquistano piena rilevanza giuridica di diritto internazionale.

È così **ad esempio** che, sempre in base al *principio di effettività*, uno "Stato" ai sensi del diritto internazionale non si ha né per effetto di un atto costitutivo della personalità giuridica, come accade per le persone giuridiche di diritto interno, né in conseguenza del riconoscimento da parte di altri Stati. Uno Stato, in diritto internazionale, si ha per il solo fatto storico della sua esistenza — quasi sempre violenta — come ente sovrano ed indipendente su un dato territorio.

In secondo luogo, sempre attenendosi ad un mero approccio "fenomenologico", è un dato di comune esperienza quello per cui nessun attore della società internazionale ed in particolare **nessuno Stato nega seriamente l'esistenza del diritto internazionale**. La totalità degli Stati qualunque sia il loro regime politico ed il loro livello di sviluppo, riconosce l'esistenza di un corpo di regole obbligatorie che disciplinano i loro rapporti: il diritto internazionale. Basti citare, in proposito, un solo fatto signifi-

Ironia della sorte, mentre i giusinternazionalisti non hanno bisogno di riferirsi ad alcuna teoria politologica, i politologi, invece, non possono fare a meno di parlare di diritto internazionale, a dimostrazione del limitato sviluppo del loro discorso scientifico.

cativo: *presso tutti i Ministeri degli affari esteri del mondo, esiste un “Servizio giuridico” incaricato di esaminare attentamente le relazioni esterne dello Stato alla luce delle norme del diritto internazionale.*

Nel contempo, è indubbio che ciascuno Stato persegue una propria “politica giuridica estera”, finalizzata a soddisfare al meglio i *propri interessi* sulla scena internazionale. Senonché, come ha rilevato GUY DE LACHARRIÈRE ⁽¹¹⁶⁾, una delle principali implicazioni dell’esistenza atomistica di “politiche nazionali” è proprio quella di dimostrare l’esistenza del diritto internazionale perché è nell’ordinamento internazionale e nelle *sue* norme giuridiche che tali politiche confluiscono per consentire la *sintesi degli interessi dei singoli Stati*. Non si deve, tuttavia, confondere ciò che appartiene alla sfera della *politica* (e dunque dei *desiderata*) di un singolo Stato con ciò che appartiene alla dimensione *giuridica*, ossia alle *regole* che la Comunità internazionale si dà per la propria esistenza, il proprio funzionamento continuo e la propria sopravvivenza; regole a cui ciascuno Stato partecipa come protagonista della vita di relazione internazionale.

Del resto, se non esistesse il Diritto internazionale perché mai gli Stati concluderebbero tra loro dei *trattati*? Evidentemente perché i trattati si concludono, si applicano e si rispettano secondo le regole di diritto internazionale: per convincersene ci si colleghi via internet con il Segretariato generale dell’ONU e si consultino le decine di migliaia di trattati internazionali oggi in vigore. Senza quei trattati si fermerebbero il commercio internazionale, il turismo, i trasporti internazionali, la navigazione nei mari diverrebbe pericolosissima in quanto anarchica, la globalizzazione finirebbe (basta computer e cellulari), le imprese dovrebbero liquidare le proprie attività all’estero e rientrare in patria, i diplomi universitari non sarebbero più riconosciuti all’estero e viceversa, finirebbero gli scambi universitari con l’estero, non ci sarebbero più le alleanze militari, i trattati di delimitazioni dei confini etc...

A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione di comune esperienza. Nella pratica del nostro tempo, è estremamente raro che uno Stato ammetta di avere violato un trattato internazionale o di avere commesso un illecito internazionale. Di fronte ad un’accusa del genere, qualunque Stato non si difende evocando il nome, i libri o peggio le singole teorie di qualche politologo, bensì si difende negando la *violazione*, o allegando una precedente violazione da parte dello Stato accusatore o ancora affermando un proprio *diritto*: tutto ciò si realizza esclusivamente tramite *argomentazioni giuridiche* ed invocando precise *norme giuridiche internazionali*, talvolta dinanzi ad arbitri o giudici internazionali.

Del pari, la ***proliferazione di tribunali internazionali***, di organismi quasi-giudiziali (si pensi, *inter alia*, al WTO/OMC ed ai *treaty bodies* per il controllo circa i diritti umani) ed arbitrali, con un’attività particolarmente sviluppata a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, ha persino accentuato il carattere tecnico-giuridico delle relazioni internazionali, sia sotto il profilo materiale che sotto quello processuale, investendo l’intera materia con sempre più numerosi atti internazionali (sentenze, lodi, *reports* etc.) ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹⁶⁾ G. DE LACHARRIÈRE, *cit.*, pp. 196-197.

⁽¹¹⁷⁾ In argomento v. A. DEL VECCHIO, *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, 2 ed., Bari, Cacucci, 2015 e riferimenti ivi cit. Vale dunque oggi ancor di più l’osservazione di J. JACKSON (*The World Trading System*, 2 ed., Boston, MIT Press, 1997, p. 107) secondo il quale: “It is important for the policy advisor, Statesman or practitioner to accurately evaluate the real impact of the international rules,

E come se non bastasse, si pensi alle sempre più numerose **organizzazioni internazionali** le quali, oltre a funzionare completamente in base al diritto internazionale, possiedono, a loro volta, un **servizio giuridico** incaricato di studiare e chiarire le varie norme di diritto internazionale applicabili alle loro attività.

Alla luce delle predette osservazioni, chi può ancora dubitare dell'esistenza dell'ordinamento internazionale e del suo carattere giuridico?

Secondo una celebre espressione del giurista LOUIS HENKIN, della Columbia University, al di là di ogni possibile critica al diritto internazionale, è innegabile che **“almost all Nations observe almost all principles of International Law and almost all of their obligations almost all of the time”** ⁽¹¹⁸⁾. E sicuramente se si confrontassero le statistiche in materia di *violazioni*, tutti saprebbero che le violazioni — pur molto meno eclatanti — (in materia civile, penale, amministrativa etc.) che avvengono quotidianamente nell'ordinamento interno dei singoli Stati sono molto più numerose di quelle che si registrano quotidianamente, a livello mondiale, per il diritto internazionale.

Insomma, il Diritto internazionale esiste ed è la materia regina delle relazioni internazionali.

100. Un dibattito limitato all'ambito inter-statale. — Il dibattito, a cui abbiamo fatto breve cenno in precedenza, per quanto artificioso, ha sempre riguardato l'aspetto meramente interstatale del diritto internazionale, cioè il diritto internazionale “pubblico”. Le norme “transnazionali”, invece, non sono state oggetto di uguali polemiche. Nessuno — compresi gli Stati — ha mai contestato il carattere obbligatorio delle regole e delle prassi dei mercati finanziari internazionali. Del pari, nessun partecipante ai giochi olimpici — a cominciare dal Paese ospite — ha mai rifiutato di rispettare le regole olimpiche. E si potrebbe continuare con molti altri esempi (*infra*, Cap. IX).

§ 3. — *L'interpenetrazione crescente tra l'ordinamento internazionale/transnazionale e l'ordinamento interno*

101. — Un tempo — dalla creazione dello Stato moderno nel XVI secolo fino alla metà del XX secolo — l'ordinamento internazionale e l'ordinamento interno apparivano come due pianeti separati ove ciascuno Stato si incaricava di assicurarne il “collegamento”, salva la rara eccezione delle norme internazionali ad efficacia diretta ⁽¹¹⁹⁾. La progressiva intensificazione delle relazioni fra Stati ha condotto ad un aumento quantitativo e qualitativo delle norme di “diritto internazionale pubblico” che sono divenute sempre più importanti anche per l'ordinamento giuridico italiano. Ma oltre a tali norme, la transnazionalizzazione della *societas internazionale* e l'affermazione di nuovi regolatori (dalle Autorità tecnocratiche ai *non State actors*) ha portato, nel nostro tempo, alla crescente produzione di *regole transnazionali* le quali finiscono, successivamente, con l'essere spontaneamente **riprodotte** nell'ordinamento

recognizing that some of those rules (often the ones that do not reach the headlines) do have considerable effect and influence on real government and business decision”.

⁽¹¹⁸⁾ L. HENKIN, *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*, New York, Columbia University Press, 1979, p. 29 s. V. anche le limpide pagine di T. FRANCK, “Fairness in the International Legal and Institutional System: General Course on Public International Law”, in *RCADI*, v. 240, 1993, pp. 9-498.

⁽¹¹⁹⁾ V. Cap. XVII.

giuridico interno dei singoli Stati. Ciò accade ogni qualvolta quelle regole vengano qualificate alla stregua delle “migliori prassi internazionali” (*best practices*)⁽¹²⁰⁾.

La mondializzazione ha così contribuito all’accelerazione della “transnazionalizzazione” del diritto internazionale e ha intensificato i tradizionali rapporti tra l’ordinamento giuridico interno e l’ordinamento internazionale. Fermi restando i rispettivi confini e la diversa struttura formale tra ordinamenti, il diritto interno e quello internazionale si trovano, oggi, in una peculiare situazione di *specularità* e di “*osmosi*”, in quanto la *norma transnazionale* diviene, sempre più spesso, il modello di riferimento comune su cui viene “spontaneamente” plasmata la norma di diritto statale interno o persino la condotta di alcuni enti privati (per effetto dei c.d. codici di condotta). Senza dubbio, tale fenomeno di *armonizzazione spontanea* dell’ordinamento interno dei singoli Stati con quello internazionale contribuisce in modo efficace alla regolazione uniforme su scala mondiale della condotta dei diversi soggetti, assolvendo così ad una fondamentale funzione del diritto internazionale.

⁽¹²⁰⁾ V. Cap. IX.